

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4885 e 4886-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE I**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)

ALLEGATO 3-II

PARTE I

Dall'articolo 1 all'articolo 48

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nelle parti successive)*

INDICE

Disegno di legge n. 4885

- articolo 1	Pag.	3
- articolo 2	»	7
- articolo 3	»	113
- articolo 4	»	132
- articolo 5	»	135
- articolo 6	»	185
- articolo 7	»	238
- articolo 8	»	246
- articolo 10	»	277
- articolo 11	»	280
- articolo 13	»	283
- articolo 15	»	292
- articolo 16	»	309
- articolo 17	»	323
- articolo 18	»	333
- articolo 19	»	340
- articolo 20	»	363
- articolo 21	»	365
- articolo 22	»	375
- articolo 23	»	394
- articolo 24	»	413
- articolo 25	»	423
- articolo 26	»	449
- articolo 27	»	454
- articolo 28	»	477
- articolo 29	»	495
- articolo 30	»	514
- articolo 31	»	516
- articolo 35	»	517
- articolo 36	»	527
- articolo 37	»	535
- articolo 38	»	538
- articolo 39	»	542

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– articolo 40	<i>Pag.</i> 550
– articolo 41	» 563
– articolo 42	» 597
– articolo 43	» 601
– articolo 44	» 603
– articolo 45	» 615
– articolo 46	» 654
– articolo 47	» 698
– articolo 48	» 709

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)**

Art. 1.

1.2

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1 le parole: «al netto» fino a: «regolazioni debitorie» sono sostituite da quelle: «in via eccezionale sono consentite regolazioni debitorie fino a lire 34.349 miliardi».

1.1

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire le parole: «in lire 74.000 miliardi» con le parole: «in lire 73.500 miliardi» e le parole: «lire 340.000» con le parole: «lire 339.500».

1.4

Respinto

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 4, primo periodo sesto rigo, dopo la parola: «prioritariamente» aggiungere: «a riduzione del debito e a garantire».

1.3

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, esse» con le seguenti: «Le eventuali maggiori

entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica».

1.5

Respinto

TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «sono destinati alla riduzione», aggiungere: «del debito pubblico e della pressione fiscale,».

1.6

Dichiarato inammissibile

TONIOLLI, ASCIUTTI

Alla fine del comma 4 aggiungere dopo le parole: «economico finanziaria» la seguente frase: «, si può ricorrere all'indebitamento mediante legge che stabilisca le condizioni, tenuto conto della situazione del mercato finanziario pro tempore correnti».

1.0.1

Respinto

SCHIFANI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CENTARO

I soggetti di cui all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sono esonerati da ogni imposta, tassa e tributo nonché da ogni altra imposizione per l'esercizio di ogni azione comportante attività di carattere processuale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

(N.B. - Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura)

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti di parte corrente fino a concorrenza della somma di lire 4.000 miliardi per l'anno 2001, di lire 3.000 miliardi per l'anno 2002 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 125 Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: 600.000;
2002: 1.000.000;
2003: 1.500.000.

Ministero delle finanze:

2001: -;
2002: 200.000;
2003: 150.000.

Ministero degli affari esteri:

2001: 150.000;
2002: 200.000;
2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5.

1. All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi

corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1.000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 119.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 7.

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 6, 9, 30, 36, 40 e 56 dell'articolo 115.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8.

Conseguentemente alla Tabella 1, allegata all'articolo 111, i limiti di impegno ivi indicati sono ridotti proporzionalmente, per gli anni 2002 e successivi, nella misura del 20 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 9.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 7 e 8 dell'articolo 109.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 113.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 11.

1.0.2

Respinto

SCHIFANI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CENTARO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma decimo articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 è aggiunto il seguente periodo: "Ed è anche determinato secondo le modalità integrative eventualmente disposte dalle leggi regionali vigenti in materia"».

Art. 2.**2.40****Respinto**

MORO, TIRELLI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a). All'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante i contributi a favore delle organizzazioni non governative ufficialmente riconosciute, aggiungere dopo le parole: "erogati in favore" le seguenti: "degli enti religiosi e non per attività a favore dei paesi in via di sviluppo nonchè"».

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA FORZA NORD PADANIA

Nota: Per gli emendamenti le compensazioni sono utilizzabili nei limiti dell'importo da coprire. In subordine utilizzare la compensazione n. 3 (*standard*).

Compensazione n. 1

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 1, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2002: - 1.400.000
2003: - 1.200.000

Ministero della giustizia:

2002: - 250.000
2003: - 250.000

Ministero degli affari esteri:

2001: - 200.000
2002: - 400.000
2003: - 300.000

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2001: - 100.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000

Ministero dell'ambiente:

2001: - 100.000
2002: - 50.000
2003: - 50.000

Ministero del commercio con l'estero:

2001: - 20.000
2002: - 20.000
2003: - 20.000

Ministero dell'interno:

2001: - 90.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 200.000
2002: - 200.000
2003: - 200.000

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: - 40.000
2002: - 40.000
2003: - 40.000

Ministero delle finanze:

2001: - 20.000
2002: - 20.000
2003: - 20.000

Compensazione n. 2

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 1, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000
2002: - 850.000
2003: - 500.000

Ministero della giustizia:

2001:	-	100.000
2002:	-	20.000
2003:	-	20.000

Ministero delle comunicazioni:

2001:	-	100.000
2002:	-	200.000
2003:	-	80.000

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001:	-	70.000
2002:	-	70.000
2003:	-	20.000

Ministero dell'ambiente:

2001:	-	100.000
2002:	-	70.000
2003:	-	100.000

Compensazione n. 3

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

2001:	-	6.677.000
2002:	-	5.160.000
2003:	-	5.136.000

Compensazione n. 4

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Compensazione n. 5

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2000-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministero di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Compensazione n. 6

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

1. Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Compensazione n. 7

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 25, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies); al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative alla "business class».

Compensazione n. 8

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 125, comma 3, alla tabella D, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

La legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

ART. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590),

2001: - 3.000.000
2002: - 4.000.000
2003: - 4.000.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

ART. 3, comma 9. E 8, comma 4-*bis*: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):

2001: - 100.000
2002: - 100.000
2003: - 100.000

Compensazione n. 9

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«45-*bis*. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione, di collegi sindacali e di commissioni.».

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: «(Disposizioni in materia di indennità e di compensi)».

Compensazione n. 10

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 46, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Compensazione n. 11

Conseguentemente all'A.S. n. 4885, all'articolo 51, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate: "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

2.10**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Prima della lettera a) inserire la lettera 0a) con il seguente testo:

«0a) Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese mediche e di assistenza specifica personale o familiare, necessarie nei casi di malattia grave e permanente, di invalidità grave e permanente e di menomazione, sono interamente deducibili fino all'importo di lire 15 milioni annui"».

**COMPENSAZIONE DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 9,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 9,5.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

Conseguentemente sopprimere il comma 29 dell'articolo 75.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 92.

All'articolo 125, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del:

40 per cento per il 2001;
35 per cento per il 2002;
35 per cento per il 2003.

All'articolo 125, comma 1, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2001: - 2.000.000;
2002: - 1.500.000;
2003: - 1.000.000.

All'articolo 125, comma 2, tabella C, apportare le seguenti modificazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997:

2001: - 711.000;
2002: - 693.000;
2003: - 693.000.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Sostituire il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 1.996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 1.996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 9 per cento, 8,7 per cento, 8,5 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 la tassa sui superalcolici è aumentata del 20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 8 per cento.

Istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

2.37

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Al comma 1, premettere al primo alinea la seguente lettera:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, aggiungere la seguente lettera:

"m) le spese di produzione del reddito dal lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

2.35**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

"*I-ter*) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciuti che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1, dell'articolo 87.

2.55**Respinto**

STIFFONI, MORO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente lettera:

"*d-bis*) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335"».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.69**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. (*Coefficienti familiari*). - 1. Nel caso di soggetti coniugati e non legalmente separati, la base imponibile di ciascuno è costituita dalla

somma dei redditi di ciascuno divisa per due. In presenza di figli fiscalmente a carico la somma di cui al precedente periodo è divisa per i seguenti valori:

- a) due coniugi con un figlio: 2,5;
- b) due coniugi con due figli: 3;
- c) due coniugi con tre figli: 3,5;
- d) due coniugi con quattro o più figli: 4.

2. Nel caso di soggetti non coniugati o legalmente separati, con figli fiscalmente a carico, il reddito imponibile si calcola applicando i seguenti coefficienti:

- a) un figlio: 1,5;
- b) due figli: 2;
- c) tre figli: 2,5;
- d) quattro o più figli: 3.

3. In caso di separazione dei coniugi, la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in favore dei soggetti non affidatari dei figli, qualora essi siano tenuti a provvedere al mantenimento dei medesimi. Qualora entrambi i genitori legalmente separati abbiano redditi imponibili, della riduzione di cui al comma 2 godono entrambi in misura pari al 50 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.100

Respinto

ROSSI, MORO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a) all'articolo 10, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

"1-bis) le spese di trasporto sostenute dagli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.134**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

All'articolo 2 al comma 1, premettere al primo alinea la seguente lettera:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, aggiungere la seguente lettera:

"m) le spese di produzione del reddito dal lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.182**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, TAROLLI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.183**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, in materia di oneri deducibili, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

"n-bis) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del predetto reddito"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.154**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, TAROLLI, RECCIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.153**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) le spese sostenute dal contribuente, non soggetto IVA, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.90**Respinto**

MORO, ROSSI

All'articolo 2, comma 1, la lettera a) e b), sono abrogate; conseguentemente alla fine dello stesso articolo aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. All'articolo 22, concernente la qualificazione dei redditi fondiari, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è considerato reddito fondiario, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, quello inerente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede

a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità non risulti locata ovvero, se locata, produca un reddito annuo inferiore a lire tre milioni".

9-ter, Il comma 3-bis dell'articolo 10 viene abrogato».

2.200

Respinto

PASQUINI

All'articolo 19, comma 4, all'inizio sopprimere le parole: «e fino al 30 giugno 2001».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è soppressa.

2.157

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, il comma 3-bis è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche non è considerato reddito fondiario il possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché le relative pertinenze. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.147**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 10, comma 3-bis, il primo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 22, comma 3, è aggiunto il seguente periodo:
«Non si considerano, inoltre, produttive di reddito le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le relative pertinenze».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.79**Respinto**

MACONI, MONTAGNA, CRESCENZIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammontare della rednita catastale dell'abitazione principale, e delle relative pertinenze, comprensivo delle rivalutazioni annuali, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051)

2001: – 10.000;

2002: – 10.000;

2003: – 10.000.

2.120**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «fino all'ammontare della rendita catastale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fino a lire 2.000.000. L'imposta comunale sugli immobili pagata dal contribuente persona fisica all'ente locale con riferimento alla abitazione principale nei limiti di rendita catastale di cui alla presente disposizione è considerato onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).**2.11****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «immobiliare stessa» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9».

2.78**Respinto**

MACONI, MONTAGNA, CRESCENZIO

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere dopo le parole: «delle relative pertinenze» le seguenti: «comprensivo delle rivalutazioni annuali».

Conseguentemente alla Tabella C, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7051)

2001:	– 10.000;
2002:	– 10.000;
2003:	– 10.000.

2.148**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative pertinenze» aggiungere le seguenti: «a condizione che la stessa non risulti locata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.12**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativa pertinenza» aggiungere le seguenti: «, nonché delle unità immobiliari di proprietà degli IACP comunque denominati».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emendamento 2.10).

2.105**Respinto**

MORO, ROSSI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "Per i cittadini italiani trasferiti all'estero, che non possiedono immobili di proprietà all'estero, si considera abitazione principale l'immobile posseduto nel territorio italiano.».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.96**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Al comma 1, aggiungere la lettera a-bis):

«a-bis. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis. le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

2.13**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. deduzione dall'imposta pagata pari all'intero importo relativo all'imposta comunale sugli immobili (ICI) limitatamente ai proprietari di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, da essi stessi abitata"».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emendamento 2.10).

2.74**Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. all'articolo 10, comma 3-bis, in fine, è aggiunto: "Qualora l'abitazione principale sia in locazione chi la detiene ha diritto di dedurre dal proprio reddito quello derivante da una pertinenza adibita alla custodia dell'autovettura purchè sia situata a non più di tre chilometri dall'abitazione stessa"».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportate le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2001:	- 10.000;
2002:	- 10.000;
2003:	- 10.000.

2.83**Ritirato**

MORANDO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «o sanitari» inserire le seguenti: «o da trasferimento per motivi di lavoro»;

Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, lettera b) sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»;

Conseguentemente all'articolo 6, comma 10, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «La medesima agevolazione si applica ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori iscritti da più di 26 mesi alle liste di collocamento in una delle circoscrizioni delle aree

di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quella delle regioni Abruzzo e Molise».

2.152

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, GUBERT, RECCIA

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

"Art. 11-*bis.* - (*Determinazione dell'imposta per il nucleo familiare*).

- 1. Il reddito complessivo del nucleo familiare può essere determinato, previa opzione del contribuente, cumulando i redditi percepiti dai singoli componenti conviventi a condizione che l'importo complessivo, al netto degli oneri deducibili non sia superiore a lire 135 milioni.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il nucleo familiare è costituito dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè da ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con i soggetti di cui sopra o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. Il regime di cui al presente articolo è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi ed hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

4. Qualora il contribuente decida di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, al reddito complessivo del nucleo familiare al netto degli oneri deducibili, si applicano le aliquote, differenziate per numero dei componenti e divise per scaglioni, di cui alla tabella in calce riportata.

TABELLA

Numero componenti della famiglia	2	3	4	5 e/o più
Scaglioni:				
0-15.000.000	11.6	10.9	10.3	9.7
15.000.001-30.000.000	17.0	15.9	15.0	14.2
30.000.001-60.000.000	23.9	22.3	20.9	19.7
60.000.001-135.000.000	30.4	28.2	26.3	24.7

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si provvede ad apportare le modifiche conseguenti alla lettera *d-bis)* del comma 1 in materia di adempi-

menti dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

10. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.127

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, GUBERT

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-*bis*. - (*Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare*). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dal precedente articolo 11, comma 1, le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

- a)* dal contribuente;
- b)* dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c)* dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d)* ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti fissati come segue:

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico	1
contribuente coniugato senza figli a carico	2
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico	1,5
contribuente coniugato con un figlio a carico	2,5

contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico	2
contribuente coniugato con due figli a carico	3
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico.....	3
contribuente coniugato con tre figli a carico.....	4
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico.....	4
contribuente coniugato con quattro figli a carico	5
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico	5
contribuente coniugato con cinque figli a carico	6
contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico.....	6

Nel caso convivano componenti di cui alla lettera *d*) è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

Inoltre, a ciascuno dei componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a*) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla stessa lettera *a*).

Al reddito imponibile corrispondente a una parte intera sarà applicata l'aliquota di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

Le detrazioni di cui all'articolo 12 non sono riconosciute nei riguardi di ciascun contribuente che si avvale delle disposizioni del presente articolo.

L'applicazione delle disposizioni del presente comma non possono dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo

di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2.000.000 lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

3. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere *b)* e *d)* devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

4. La certificazione di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

5. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del presente testo unico che adempiono agli obblighi di dichiarazione dei redditi avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi da 10 a 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma.

6. La notificazione dell'atto con il quale è rettificata la dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e da cui consegue la determinazione di un'aliquota media di cui al comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 3, produce effetto anche ai fini della liquidazione, delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli altri componenti del nucleo familiare.

7. L'atto di cui al comma 6 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla Commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute

in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

9. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo di imposta 2001"».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.38

Dichiarato inammissibile

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale».

Compensazione ottenuta con la modifica apportata:

«Art. 28.

1. Al comma 1, sostituire le parole: "1 miliardo" con le seguenti: "lire 900 milioni"».

L'emendamento è predisposto per la copertura degli emendamenti:

«articolo 2, comma 1, lettera b-bis);
articolo 86, comma 3-bis;
articolo aggiuntivo 113-bis».

2.137

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA

Nell'articolo 2, recante «Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni», nel comma 1, sono sostituite le lettere c) e d) dalle seguenti:

«c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"a) fino a lire 20.000.000 18 per cento;"

2) la lettera *b*), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente:

"*b*) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 24 per cento;" la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

3) nella lettera *c*), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

4) nella lettera *d*), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

5) nella lettera *e*), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dall'anno 2001;

d) all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 è aumentato a lire 552.000, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. Il predetto importo è aumentato a lire 616.000, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.15

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera c), sostituire i punti 1), 2), 3), 4) e 5) con i seguenti:

«1) la lettera *a*) relativa al primo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente:

"*a*) fino a lire 20.000.000 15,5 per cento;"

2) la lettera *b*) relativa al secondo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente:

"*b*) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 23 per cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002;"

3) alla lettera *c*), sostituire le parole: "33,5 per cento" con le altre: "33 per cento";

4) alla lettera *d*), sostituire le parole: "39,5 per cento" con le altre: "40,5 per cento";

5) alla lettera *e*), sostituire le parole: "45,5 per cento" con le altre: "47 per cento"».

Di conseguenza, all'articolo 3, comma 145, della legge n. 662 del 23 dicembre 1997, sostituire le parole: «46 per cento» con le altre: «48 per cento».

Compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (vedi emendamento 2.10).

2.102

Respinto

ROSSI

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le seguenti: «lire 24.000.000».

Conseguentemente, al punto 2, lettera b), sostituire le parole: «lire 20.000.000» con le seguenti: «24.000.000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.103

Respinto

ROSSI

Al comma 1, lettera c), punto 1), alla lettera a), sostituire le parole: «18 per cento» con le seguenti: «17,5 per cento».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.7

Respinto

ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), numero 4, le parole: «39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «39,1 per cento, a decorrere dall'anno 2001».

2.8**Respinto**

ALBERTINI

Al comma 1, lettera c), numero 5, le parole: «45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «45,1 per cento, a decorrere dall'anno 2001».

2.34**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 12, comma 3, le parole: "non superiore a lire 5.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire 8.000.000"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

2.145**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 1,5;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

2-bis. Se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una ulteriore maggiorazione pari ad un punto».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si fa fronte con corrispondente riduzione dell'accantonamento di cui alla tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.68

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 600.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1;

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

d) se il reddito complessivo è superiore a 60 milioni ma non a 100 milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo è superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.30

Respinto

GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* le detrazioni per carichi di famiglia di cui alla lettera *d)* sono sostituite da deduzioni dal reddito complessivo di un importo per ciascuna persona a carico determinato annualmente dal Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, in modo tale che le minori entrate derivanti siano pari a quelle complessivamente derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)* tenendo conto anche dell'effetto che si avrebbe se l'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 fosse aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000 e se i predetti importi fossero aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000».

2.23

Respinto

GUBERT

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: "lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000

a decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800.000 per l'anno 2001 e lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002"».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, l'aliquota dell'imposta erariale ivi prevista è aumentata fino a concorrenza delle minori entrate.

2.158**Respinto**

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno 2001 e a lire 900.000».

Di seguito, sopprimere le parole da: «a condizione» sino alla fine della lettera.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.159**Respinto**

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS, RECCIA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000» con le seguenti: «a lire 800.000 per l'anno 2001 e a lire 900 000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.27**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il reddito complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «il reddito complessivo diviso per il numero di persone a carico aumentato di due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito complessivo fosse stabilito in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.28**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso per il numero di persone a carico aumentato di due non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di reddito complessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.29**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «complessivo non superi lire 100.000.000» con le seguenti: «imponibile al netto dell'IRPEF non superi l'importo che il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, determina annualmente con proprio decreto in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse stabilito in termini di reddito complessivo in modo uniforme in lire 100.000.000».

2.97**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lire 100.000.000» con le seguenti: «lire 120.000.000» ove ricorrano.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.51**Respinto**

MORO, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità,

la detrazione è triplicata a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.52

Respinto

MORO, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.53

Respinto

MORO, TIRELLI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è triplicata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nelle suddette regioni da almeno dieci anni».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.167

Respinto

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico auto-metro-tramviario e ferroviario, per un importo non superiore a lire 500 mila";

"d-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c), e) ed f)' con le seguenti: 'lettere c), e), f) ed i-quater)' "».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuir come segue gli importi previsti:

2001	-	100.000
2002	-	100.000
2003	-	100.000.

Compensazione n. 1 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici:

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici:

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001	-	1.000.000
2002	-	1.000.000
2003	-	1.000.000.

2.119**Respinto**

MORO, CASTELLI, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13, comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.116**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, in materia di "detrazioni per oneri", dopo la lettera c), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella a relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.94**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, NAVA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

"*i-quater*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto ferroviario, integrato, marittimo lacuale e fluviale, per un importo non superiore a lire 1 milione";

"*d-ter*) all'articolo 13-*bis*, comma 2, sostituire le parole: 'lettere c), e) ed f),' con le seguenti: 'lettere c), e), f) e *i-quater*)' "».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001 ed in misura corrispondente per gli anni successivi, degli stanziamenti iscritti nella tabella A, relativa allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

2.85

Respinto

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DE MARTINO Guido

Al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e il reddito, non superiore a lire 12.000.000, derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno, spetta la seguente detrazione.

Classi di reddito (in milioni)	Importo detrazione (in migliaia)
Fino a 9,1	400
Da 9, 1 a 10	300
Da 10 a 11	200
Da 11 a 12	100

La predetta detrazione esclude quella di cui al comma 2-ter".

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modifiche:

2001	- 45.000
2002	- 85.000
2003	- 70.000.

2.70

Respinto

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, CIMMINO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-bis, in materia di "Detrazioni per oneri" dopo la lettera c), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale".

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella A relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Compensazione UDEUR

Alla tabella C, apportare le seguenti riduzioni percentuali a valere su tutte le rubriche:

2001	- 15%
2002	- 10%
2003	- 10%.

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

2.56

Respinto

STIFFONI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

"*f-bis*) per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.33**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universistaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

2.210**Dichiarato inammissibile**

ERROI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 13-*bis*, in materia di "Detrazioni per oneri" dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

"*c-bis)* le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locali, regionale ed interregionale".

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si a fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001, degli stanziamenti iscritti nella tabella A, relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

2.178**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, la lettera e), punto 3) è sostituita dalla seguente:

«*e)* le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore risultano, così strutturate:

a) lire 1.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.600.000;

b) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

c) lire 1.020.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 12.000.000;

d) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

e) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

f) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

h) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

i) lire 430.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

j) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

k) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 00.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 00.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.00.000 ma non a lire 00.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.16

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 40.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere m), n) e o).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.17

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Conseguentemente, sopprimere le lettere p) e q).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.133

Respinto

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.39

Respinto

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera e), al numero 1) richiamato, sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000».

Conseguentemente all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 4, del 4 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.62

Respinto

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera e), sostituire le lettere da q) a aa) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 e inferiore a lire 100.000.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.156

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera e), numero 1, sostituire le lettere q), r) e s) con la seguente:

«q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 80.000.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.18

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera e), punto 1), sopprimere la lettera aa).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

2.202**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Al comma 1, lettera e), punto 2), le parole: «di terreni» sono sostituite dalla parola: «fondiari».

2.121**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera e) numero 3), sostituire le lettere da a) a n) con le seguenti:

«a) lire 1.665.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 12.000.000;

b) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 12.900.000;

e) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.900.000 ma non a lire 15.200.000;

f) lire 1.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.88

Accolto

IL RELATORE

al comma 1, lettera e), numero 3) capoverso sub c), sostituire le parole: «930.000», con le seguenti: «900.000».

2.181

Respinto

TONIOLLI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera e) capoverso 3) a seguire dopo la lettera n):

«4) I redditi appena superiori a quello del limite superiore della classe che li precede, dopo l'imposta dovranno risultare superiori o al limite uguali al reddito, al netto d'imposta, del limite superiore della classe che li precede».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.66

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 13-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.67**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, GUBERT

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 13-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a*) la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 4.000.000;

e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purchè l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo".

b) dopo il comma 1-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*quater*. Per gli oneri di cui alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-*ter*, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

1-*quinquies*. Per l'onere di cui alla lettera *c*) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

1-*sexies*. resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.19**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) All'articolo 13-*bis*, in materia di "Detrazioni per oneri" dopo la lettera c), inserire la seguente:

"*c-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**2.24****Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera f), numero 5) all'ultimo periodo, dopo le parole: «due anni dall'acquisto» aggiungere le seguenti: «ovvero anche successivamente, purchè entro tre mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione e a condizione che la domanda della relativa concessione edilizia o atto equivalente sia stata presentata entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 22 fino a concorrenza della minore entrata.

2.2**Respinto**

CASTELLANI Pierluigi

Nel comma 1, lettera f), punto 5), sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; all'eventuale minore entrata derivante da tali doppie detrazioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione nel limite massimo di 30 miliardi per anno a decorrere dal 2001, dello stanziamento iscritto in tabella c), Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, u.p.b. 2129 e 2214».

2.106**Respinto**

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis (Detrazione per oneri), comma 2, dopo le parole "alle lettere" aggiungere b)».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.155**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il punto 5), al comma 1, lettera f), aggiungere:

«6) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In caso di contitolarità del contratto di mutuo dei quali uno o più contraenti sono privi di capacità contributiva e fiscalmente a carico dell'altro, la parte degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione detraibili di loro spettanza potranno essere dedotte dall'altro"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.6**Respinto**

ALBERTINI

All'articolo 2, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la lettera f-bis):

1. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interessi passivi e i relativi oneri accessori sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, comma 1, lettera a), che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la detrazione per l'ammontare non detratto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito".

2. Al comma 1-ter dell'articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera b), del comma 1, del presente articolo".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a lire 115 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, il comma 2 è soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*: «Per i soggetti di cui all'articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4».

2.163

Respinto

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) all'articolo 13-*bis*, relativo alle detrazioni per oneri, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"*bis*) le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare da adibire o adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute in misura massima di lire 5.000.000, purchè relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. Per abitazione principale si intende quella nella quale la famiglia dimorerà o dimora abitualmente. La detrazione spetta una sola volta, a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, lire 80.000.000. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è elevato a lire 7.500.000 in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che superi, cumulativamente, lire 40.000.000. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore a 36 e con una situazione economica equivalente non superiore a lire 40.000.000, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi a mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa di lire 5.000.000 è elevato, in tal caso, a lire 7.500.000 qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 20.000.000;"

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 348.000;

2002: - 251.200;

2003: - 174.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella Tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

2.87

Dichiarato inammissibile

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di trenta milioni annui"».

2.95**Respinto**

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassarre

Dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annui"».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

Copertura UDEUR (vedi emend. 2.70).

2.81**Dichiarato inammissibile**

FORCIERI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis. Le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

2.84**Dichiarato inammissibile**

MARINO, CAPONI

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), in materia di detrazioni per oneri, inserire la seguente:

"c-bis) le spese dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C.

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 Università ed istituti non statali - capitolo 1262):

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

2.169

Dichiarato inammissibile

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.0 - Agenzie delle entrate - capitolo 1654, 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

2.179

Respinto

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di

locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.

2. La detrazione spetta a condizione che l'interessato sia soggetto a cambi di residenza o dimora per effetto di trasferimento nel settore del pubblico impiego o delle forze armate, e comunque sino all'importo massimo di lire 1.200.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.180

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) l'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-ter. - (*Detrazioni per canoni di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, compete una detrazione pari al canone di locazione risultante dal contratto registrato, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possieda in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione e comunque sino all'importo massimo di lire 1.500.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.111

Respinto

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

«01) all'alinea del comma 1, le parole: "degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3," sono soppresse».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.20**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, sostituire la parola: «960.000» con la seguente: «1.300.000».

Conseguentemente alla medesima lettera g) numero 2 sostituire la parola: «480.000» con la seguente: «650.000».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le suddette detrazioni si calcolano senza alcuna distinzione relativa alla tipologia del contratto di affitto, e si applicano a favore esclusivamente di coloro che abitano in fitto una casa ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**2.3****Dichiarato inammissibile**

PREDÀ, MURINEDDU, ROBOL, SARACCO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «960.000» con le seguenti: «1.200.000»; le parole: «480.000» con le seguenti: «720.000».

2.107**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i titolari dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettano le seguenti detrazioni:

- a) 600.000 se il reddito complessivo non supera i 30.000.000;
- b) 350.000 se il reddito complessivo non supera i 60.000.000"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.150**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: "stipulati" fino a: "9 dicembre 1988, n. 431" sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.149****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente:

«2-bis) all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999 le parole da: "stipulati" fino a: "9 dicembre 1988, n. 431" sono soppresse.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.21****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al punto 2-bis), in fine, aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 1, dopo le parole: "degli articoli 2, comma," inserire le altre: "1e"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**2.25****Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera g), punto 3), sostituire la cifra: «100» con la seguente: «60».

Conseguentemente a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 22 fino a concorrenza della stessa.

2.26**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera g), punto 3), sopprimere le parole: «e comunque al di fuori della propria regione».

Conseguentemente a copertura della minore entrata è aumentato l'importo di cui al comma 2, dell'articolo 22 fino a concorrenza della stessa.

2.31**Respinto**

GUBERT

Al comma 1, lettera g), numero 3), alla lettera a), sostituire le parole: «reddito complessivo non supera lire 30 milioni» con le seguenti: «reddito imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso il numero di persone a carico aumentato di due non supera l'importo determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, in modo che le minori entrate siano pari quelle che si avrebbero se il limite fosse stabilito in lire 30 milioni di reddito complessivo».

In modo analogo riformulare i limiti di 30 e 60 milioni alla successiva lettera b).

2.76**Respinto**

PAROLA

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". Conseguentemente all'articolo 34, comma 4-bis, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8 per cento"».

2.115**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13-ter, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Ai titolari di contratti di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, riguardanti unità immobiliari e relative pertinenze destinate ad abitazione principale, spetta una detrazione di imposta pari all'imposta sul valore aggiunto pagata nello stesso periodo. Tale credito è trasferibile, totalmente o parzialmente, al coniuge o ad altri membri della famiglia facenti parte dello stesso nucleo familiare o domiciliati nella medesima unità immobiliare"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.80**Dichiarato inammissibile**

GUERZONI, BONAVITA, RIPAMONTI, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«g-bis) all'articolo 13-bis, comma 1, aggiungere le seguenti:

"i-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto di abbonamenti annuali al servizio di trasporto ferroviario, integrato, marittimo lacuale e fluviale, per un importo non superiore ad 1 milione;

f-ter) all'articolo 13-bis, comma 2, sostituire le parole: "lettere c), e) ed f)", con le seguenti: "c), e), f) e i-quater)"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si fa fronte mediante parziale utilizzo, a partire dall'anno 2001 ed in misura corrispondente per gli anni successivi, degli stanziamenti iscritti alla Tabella A, relativamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

2.14**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 34, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma

1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione forfetaria è fissata al 5 per cento del canone di locazione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2001, è stabilita l'ulteriore detrazione, rispetto a quella già prevista dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spettante al proprietario che stipula o rinnova il contratto di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge"».

2.73

Dichiarato inammissibile

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) nell'articolo 48, dopo il comma 8-bis, inserito con l'articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, inserire il seguente:

"8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano per quanto concerne i redditi prodotti da marittimi italiani imbarcati su navi estere a decorrere dall'anno fiscale 2002"».

Conseguentemente, alla tabella A - Ministero delle finanze - appor-tare le seguenti variazioni:

2001: -5.000 milioni;
2002: -;
2003: -».

2.22

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.162

Dichiarato inammissibile

MANZI, MARINO, CAPONI, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabili dall'articolo 2, commi 3, 4, 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pen-

sioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

2-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al primo dicembre 2000, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 4-bis con effetto dal primo gennaio 2001. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222 è aggiunto il seguente capoverso:

"Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti"».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2.164

Respinto

CAPONI, MARINO, MANZI, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

«Art. 71-bis. - 1. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1° gennaio 1998 e 31 dicembre 1999, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 7 del decreto legislativo 28 febbraio, n. 81. Ai medesimi soggetti, se in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni che presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, da erogarsi secondo le quantità e modalità indicate nel citato comma».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 sopprimere le parole: «h) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati», le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».

2.146**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento dei beni materiali, è soppresso.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.151****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) il comma 10-bis dell'articolo 67, concernente l'ammortamento materiali, le parole: "soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641" sono soppresse».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.101****Respinto**

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«i) all'articolo 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti: "2 milioni"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).**2.138****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO, RECCIA

Alla fine del comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguente:

«i) all'articolo 50, comma 3-bis, dopo le parole. "50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli agenti di commercio la detrazione può avvenire nella misura dell'80 per cento"».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.65**Respinto**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) all'articolo 50, comma 3-bis, le parole. "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3 (vedi emend. 1.0.1).**2.136****Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, MULAS, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le detrazioni afferenti il coniuge a carico, la soglia di ammissibilità è elevata sino all'ammontare del trattamento di pensione sociale».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).**2.108****Respinto**

MORO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva il concorso di redditi dominicali di importo non superiore a lire 300.000. Gli accertamenti di rettifica conseguenti al mancato riconoscimento delle detrazioni si intendono annullati.

Compensazione Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).**2.75****Dichiarato inammissibile**

PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato qualora non superino i 12 milioni di lire annui non concorrono a formare il reddito, qualora questo sia inferiore a lire venti milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2001: -500;

2002: -500;

2003: -500.

2.161

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI D'URSO

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457", sono aggiunte le seguenti: "ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a lire 50 milioni;"».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: -;

2002: -30 mld;

2003: -30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

2.144

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le parole: ", nonché quelle per il rinnovo dell'arredamento"».

2.64

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «di gravità» inserire le seguenti: «e disagio».

2.72

Dichiarato inammissibile

RUSSO, ROGNONI, DANIELE GALDI

Al comma 2 alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al ripristino di manufatti esterni all'unità immobiliare, danneggiati dalle calamità idrogeologiche di settembre, ottobre e novembre 2000».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: -;
2002: -30.000;
2003: -30.000.

2.104**Respinto**

ROSSI

Al comma 2, alla lettera a), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè gli interventi diretti a contenere i consumi energetici;».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.42**Respinto**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, è aggiunto: "Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 115.

2.41**Respinto**

SEMENZATO, SALVATO

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, ultimo periodo, è aggiunto: "Nel caso i lavori di ristrutturazione comportino un miglioramento certificabile delle prestazioni energetiche dell'edificio la detrazione di cui al primo capoverso passa al 50 per cento. Il Ministero dei lavori pubblici emana un decreto in cui vengono fissati criteri ed interventi funzionali all'ottenimento degli obiettivi di risparmio energetico negli edifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 115.

2.113**Respinto**

MORO, COLLA

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e per le spese sostenute dal proprietario per l'esecuzione di opere funzionali al recupero dell'unità immobiliare anche se eseguite sulle parti comuni dell'edificio e delle sue pertinenze"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.140**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.143**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo le parole: "la detrazione stabilita al comma 1" sono inserite le seguenti: "superiore all'importo globale di un milione per ciascuna avente diritto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.43**Dichiarato inammissibile**

DE LUCA Athos

All'articolo 2 comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b)-bis. Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo siano destinati al recupero, finalizzato all'immissione nel circuito turistico ricettivo, di beni immobili rientranti nelle categorie di cui agli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, la detrazione compete per una quota pari al 41 per cento nei periodi di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 e 2001».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modifiche:

2001 - 10

2.63**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, all'acquirente di singole unità immobiliari residenziali sulle quali siano stati effettuati tali interventi. In tal caso, fermo il limite dei 150 milioni di lire, l'importo ammesso in detrazione è pari al 36 per cento dei costi sostenuti dal cedente e risultanti da idonea documentazione, fino a un massimo del 50 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.142**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.141**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.135**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "50 milioni di lire" sono modificate con le seguenti: "60 milioni di lire"».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.71**Dichiarato inammissibile**

PAROLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I lavori eseguiti per la sicurezza statica ed impiantistica del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 6, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, danno diritto alla detrazione dell'IRPEF al 50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655, 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: -10.000;

2002: -10.000;

2003: -10.000.

2.114

Respinto

MORO, COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2000» con le seguenti: «30 ottobre 2000» e le parole: «90 giorni dall'inizio dei lavori» con le seguenti: «il 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.122

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 90 giorni dall'inizio dei lavori» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.112

Respinto

MORO, COLLA

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41, presentate per una unità immobiliare sono considerate valide anche per i lavori eseguiti su altre unità immobiliari, situate nel medesimo edificio, acquistate in data successiva alla

presentazione della comunicazione e comunque nel corso dell'anno in cui vengono effettuati i lavori».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.165

V. Nuovo testo

CASTELLANI Pierluigi, ALBERTINI, TAROLLI, PEDRIZZI, RECCIA

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire le parole: «entro un anno dall'acquisto» con le parole: «entro tre anni dall'acquisto».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

2.165 (Nuovo testo)

Accolto

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della tabella parte prima allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sostituire le parole: "entro un anno dall'acquisto" con le parole: "entro 18 mesi dall'acquisto"».

2.93

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sostituire alla lettera b) dell'articolo 3, comma 131 della legge n. 549 del 1995 le parole: «... entro un anno dall'acquisto...» con le parole: «... entro tre anni dall'acquisto...».

2.59**Ritirato**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 4-bis, sostituire alla lettera b) dell'articolo 3 comma 131 della legge n. 549 del 1995 le parole: «... entro un anno dall'acquisto...» con le parole: «... entro tre anni dall'acquisto...».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**2.32****Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"È confermata la facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su unico modello la dichiarazione dei redditi secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114. In questo caso i versamenti unitari, le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono riguardare soltanto le imposte sui redditi"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

2.99**Dichiarato inammissibile**

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO, BATTAFARANO, FIGURELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i lavoratori dipendenti occupati per periodi inferiori all'anno, il datore di lavoro applica per intero le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, nel caso di unico datore di lavoro nell'anno; nel caso di più rapporti di lavoro nell'anno, ciascun datore di lavoro applica le medesime detrazioni rapportate al rispettivo periodo di lavoro, fermo restando il diritto del lavoratore ad applicare le differenze fino a concorrenza dell'intero importo delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi».

2.4**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 13-ter è inserito il seguente:

"Art. 13-*quater*. - (*Detrazione dell'imposta comunale sugli immobili*).
- 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non 60 milioni, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera 60 milioni ma non lire 100 milioni.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2001".

6-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a lire 400 miliardi per l'anno 2002 e 250 miliardi per gli anni successivi, si provvede conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso;

all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-*bis*: per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge d'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

2.139**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 1, dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

"1. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è deducibile per intero, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 2, e al 50 per cento quella dovuta per le altre unità immobiliari. Per i soggetti al-

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche l'imposta comunale sugli immobili è ammessa in deduzione nella misura del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

2.54

Respinto

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a favore della regione, provincia o comune di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

2.166

Assorbito

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 131, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire le parole: "entro un anno dall'acquisto" con le parole: "entro tre anni dall'acquisto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: -30 mld;

2002: -30 mld;

2003: -30 mld.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;

2002: -1.000.000;

2003: -1.000.000.

2.160

Respinto

GIOVANELLI, IULIANO, VELTRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"l-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori nel periodo di imposta 2001 e 2002 per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione fino all'importo massimo di lire 100 milioni ciascun avente titolo. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato e ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato compe-

tente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e conservazione di cui alla presente lettera"».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A, richiamata alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: -20.000;

2002: -30.000

2.82

Respinto

VILLONE

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 7 sono aumentati di lire 750.000 milioni annui, di cui lire 45.000 milioni destinate alle province, lire 630.000 milioni ai comuni, lire 30.000 alle unioni di comuni e lire 45.000 milioni alle comunità montane».

Conseguentemente, sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000 sono sostituire dalle seguenti: "fino a lire 2.400.000"».

2.5

Respinto

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla legge n. 342 del 21 novembre 2000, il comma 1 dell'articolo 32, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, dopo la lettera c), è introdotta la lettera c-bis): le spese veterinarie, per un importo non superiore a lire 500.000, sostenute per le cure veterinarie in favore di animali d'affezione e di compagnia. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese».

2.44**Respinto**

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI
Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 i soggetti con reddito complessivo non superiore a 80 milioni annui, con figlio convivente e a carico hanno diritto, indipendentemente dall'età del figlio, ad una detrazione d'imposta pari al 10 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per ogni periodo d'imposta di cui il figlio sia a carico. Nel caso di più figli, la detrazione è elevata al 20 per cento. Tale detrazione è ridotta, proporzionalmente nel caso in cui il figlio non risulti a carico per l'intero anno. Nel caso in cui sia posto parzialmente a carico di ciascun coniuge la detrazione spetta in maniera proporzionale».

Agli oneri recati dal presente comma si provvede per 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001 secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da garantire il gettito necessario. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Per la restante quota di 2000 miliardi si provvede modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituendo il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75, e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

2.86**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve ritenersi conforme a legge il comportamento dei sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30

settembre 2000, n. 268, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione già a valere dai versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000».

2.92

Respinto

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 così come modificato dal comma 1, lettera b) dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: -2.000;

2002: -2.000;

2003: -2.000.

2.77

Dichiarato inammissibile

VIVIANI, PIZZINATO, PREDA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio. Ai soli redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratori delle associazioni di volontariato e degli altri organismi senza scopo di lucro, si applica una riduzione del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle altre

spese. La riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di 100 milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto"».

2.1

Dichiarato inammissibile

ERROI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con effetto dall'anno 1992, i redditi di pensione per anzianità o per indennità di malattia professionale (silicosi ed altri), di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio, sono esenti dall'IRPEF. Agli oneri della presente norma quantificabili in lire 1 miliardo, si fa fronte con i fondi di cui alla Tabella A Ministero del tesoro».

2.45

Respinto

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO Napoli, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001 i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono applicati nella misura del 95 per cento».

(L' emendamento è predisposto alla copertura parziale dell'emendamento aggiuntivo «comma 4-bis» dell'art. 69).

2.46

Respinto

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

2.47**Respinto**

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Per la determinazione dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le disposizioni di cui alla previgente disciplina».

2.48**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

2.49**Respinto**

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge"».

2.58**Respinto**

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).**2.61****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti che abbiano percepito somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo per i quali il rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998 possono usufruire – dietro domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – delle agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).**2.9****Respinto**

MONTAGNINO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: – 20.000».

2.171**Respinto**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, COSTA, VENTUCCI, PEDRIZZI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.175**Respinto**

LAURO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al quarto comma dell'all'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) Per il servizio di alloggio fornito dalle aziende turistico ricettive al relativo personale dipendente, si assume il valore convenzionale determinato con appositi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nella categoria"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

2.174**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge"».

2.173**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).**2.172****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).**2.110****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA, GAMBINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 20.000».

2.132**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- *bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministratori di associazioni non a scopo di lucro non si applica l'articolo 34 del collegato alla legge finanziaria 2000 "Misure in materia fiscale" (AS 4336-B)».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.131**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9- *bis*. Per la determinazione dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore delle associazioni di volontariato e degli altri enti senza scopo di lucro continuano a trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000, le disposizioni di cui alla previgente disciplina».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.130**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 8, premettere il seguente periodo: "Il reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis* dell'articolo 47 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.129**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"e) non concorrono a formare il reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di domicilio ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 della presente legge. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.128**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.126**Respinto**

BORNACIN, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe ad abrogare la lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.125**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2002: - 20.000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.124**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nel successivo. La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.123**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

"il punto 1), lettera a), comma 1 è abrogato; il comma 2 è abrogato"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.118**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. Il primo periodo del comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente:

"2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) numero 1), ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della normativa concernente le disposizioni fiscali e previdenziali relativamente ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

2.117**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. La data del 31 dicembre 2000, disposta dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con la quale si verrebbe ad abrogare la lettera c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata sino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.109**Respinto**

ROSSI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.98**Respinto**

MUNDI, LAURIA

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.176**Dichiarato inammissibile**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'Estero, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

Conseguentemente alla tabella A dell'atto Senato 4885 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)» ridurre le somme alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del seguente importo:

2000: - 20.

2.177**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLINI, VEGAS

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«10. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in materia di tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'Estero, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001"».

Compensazione del gruppo Forza italia n. 11 (vedi emend. 1.0.1).

2.168**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: -1.000.000;

2002: -1.000.000;

2003: -1.000.000.

2.89**Respinto**

DE CAROLIS

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1».

2.36**Respinto**

GUBERT

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.50**Respinto**

ZANOLETTI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito. In tal caso non spettano le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1"».

2.91**Dichiarato inammissibile**

CAZZARO, LARIZZA, MANCONI, GAMBINI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. All'articolo 48-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"e) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis dell'articolo 47 le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni gratuite, non concorrono a formare il reddito"».

2.60**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, RECCIA

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«10. Tra le somme di cui all'articolo 17, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, devono intendersi ricomprese le somme corrisposte, anche a titolo transattivo, in relazione all'immissione dei lavoratori nella procedura di mobilità e per licenziamenti collettivi».

COMPENSAZIONI GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**Compensazione n. 1.***Conseguentemente sopprimere l'articolo 39.***Compensazione n. 2.***Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge, per il 2001 si dispone una ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione del personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997"».

Compensazione n. 3.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «75 per cento».

Compensazione n. 4.

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 5, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «30 per cento».

Compensazione n. 5.

Conseguentemente, all'articolo 68 sopprimere il comma 12.

Compensazione n. 6.

Conseguentemente, all'articolo 68 sopprimere il comma 15.

Compensazione n. 7.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2000» con le parole: «1° gennaio 1999».

Compensazione n. 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 91.

Compensazione n. 9.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7, sopprimere la lettera a).

Compensazione n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7, sopprimere la lettera b).

Compensazione n. 11.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 7 sopprimere le lettere a) e b) e di utilizzare lo stanziamento di cui alla lettera c):

«c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"».

Compensazione n. 12.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 6.

Compensazione n. 13.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 9.

Compensazione n. 14.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 9, sostituire le parole: «30 miliardi» con le parole: «3 miliardi».

Compensazione n. 15.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 11.

Compensazione n. 16.

Conseguentemente, all'articolo 115, sopprimere il comma 43.

Compensazione n. 17.

Conseguentemente, prima dell'articolo 125 anteporre il seguente articolo:

«Art. 124-bis. - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, alla piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro concorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

Compensazione n. 18.

Conseguentemente, prima dell'articolo 125 anteporre il seguente articolo:

«Art. 124-ter. - Alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento».

Compensazione n. 19.

Conseguentemente, alla Tabella C voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» - legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»,

sostituire:

2001: 1.000.000;

2002: 1.010.000;

2003: 1.010.000;

con:

2001: 500.000;

2002: 510.000;

2003: 510.000.

Compensazione n. 20.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutabile in lire milioni, si provvede attraverso l'utilizzo di risparmi derivanti dall'applicazione del decreto del MIPAF 24 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 53, 4 marzo 2000, serie generale).

2.0.18

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Completamento della restituzione dell'eurotassa)

1. A ciascun contribuente è restituita la quota del 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto o versato per effetto dell'articolo 3, comma 194, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e parzialmente rimborsato per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, secondo le modalità stabilite in quest'ultimo articolo.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.17

Respinto

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Al comma 4-bis, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ridotto forfetariamente del 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "ridotto forfetariamente del 20 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.16**Respinto**

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

Alla fine del comma 2, dell'articolo 31 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono soppresse le seguenti parole: "ed entro il limite annuo di lire 12.000.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**2.0.15****Respinto**

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. A decorrere dall'anno finanziario 2001 una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine il dichiarante appone l'indicazione: "Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati" nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi, da utilizzare a decorrere dall'anno 2001, per la dichiarazione dell'anno 2000.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il "Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati".

4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui al comma 2 dell'articolo 4, e l'importo derivante dall'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente.

5. A decorrere dall'anno 2002, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma calcolata sull'importo dell'otto per mille destinato agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati, liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relativi al periodo di imposta precedente».

2.0.14

Respinto

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 14, lettera *b*), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si applica, nell'ambito dei singoli comparti urbanistici, anche per i trasferimenti di aree edificabili, non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, connessi ad interventi in zone di espansione o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, sottoposti a preventivo piano particolareggiato o assimilato, effettuati a favore di imprese, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dall'acquisto.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

3. Le plusvalenze derivanti dai trasferimenti di cui al comma 1, da chiunque effettuati, sono soggette, in alternativa alla tassazione ordinaria, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito nella misura del 20 per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

2.0.13**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali)

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo é subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8 3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare é aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera *d*) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui. 11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: -1.000.000;

2002: -1.000.000;

2003: -1.000.000.

2.0.12

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Mobilità territoriale dei cittadini)

1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse».

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

2.0.11**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Rinvio scadenze fiscali tributarie e contributive per i residenti delle zone soggette agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000)*

1. Ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella seconda decade del mese di ottobre 2000, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 10 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civili ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 sono prorogati al 31 dicembre 2001.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 10 ottobre 2000 nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 2001. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il 5 dicembre 2002.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 10 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 7, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 2002; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 2002. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 2002, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 2000; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 2002.

7. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 2001.

8. Ai comuni individuati ai sensi del comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 2000 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1999 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 2001. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 2001.

9. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-*quater*, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.

10. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

11. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 2000, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 2001, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

12. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono prorogati, nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 10 ottobre 2000, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 200.000;

2002: - 50.000.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

2.0.10

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, RECCIA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali le relative dichiarazioni sono state presentate, nei

termini, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi em. 2.60).

2.0.1

Respinto

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, PAGANO, ALBERTINI, BERGONZI, BISCARDI, DONISE, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni d'imposta in favore del personale docente della scuola)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione, tenuti presso Istituti riconosciuti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in 300 miliardi di lire all'anno, si provvede parzialmente utilizzando per il triennio 2001-2003:

per lire 200 miliardi lo stanziamento di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710;

per lire 100 miliardi lo stanziamento di cui alla legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815)».

2.0.2**Respinto**

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, PAGANO, ALBERTINI, BERGONZI, BISCARDI, DONISE, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detrazioni d'imposta in favore del personale docente della scuola)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di *personal computer*;
- c) a corsi di aggiornamento e qualificazione, tenuti presso Istituti riconosciuti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in 300 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001-2003, si provvede conseguentemente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

2.0.3**Ritirato**

FERRANTE, MASCIONI, CARCARINO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni e sugli assegni di fonte estera)*

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto».

Conseguentemente, all'articolo 125, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»:

2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: -1.000.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, art. 36: Finanziamento censimenti»:

2001: - 50.000;
2002: - 50.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo...»:

2001: -100.000;
2002: -100.000;
2003: -100.000.

2.0.4**V. nuovo testo**

FERRANTE, MASCIONI, CARCARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni e sugli assegni di fonte estera)

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento".

2. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al comma 1 nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto».

Conseguentemente, all'articolo 125, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»:

2001: -50.000;

2002: -50.000;

2003: -1.000.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, art. 36: Finanziamento censimenti»:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

alla Tabella C, alla voce: «Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo...»:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

2.0.4 (Nuovo testo)

Accolto

FERRANTE, MASCIONI, CARCARINO, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, TAROLLI, ALBERTINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle imposte sulle pensioni e sugli assegni di fonte estera)

1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente, ovvero, quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo ravvedimento operoso».

2.0.5**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione del nucleo familiare)

1. L'imposta sul reddito può essere applicata, su richiesta dei contribuenti, sul reddito medio procapite derivante dal rapporto fra la somma dei redditi componenti la famiglia ed il numero dei componenti la famiglia stessa.

2. Il criterio del reddito medio può essere applicato ai coniugi ed ai figli conviventi, quando tutti i componenti della famiglia, titolari di redditi, ne facciano richiesta».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

2.0.6**Respinto**

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: "per il periodo" fino a: "all'articolo 1" con le seguenti: "su supporti informativi le dichiarazioni trasmesse in via telematica"».

2.0.7**Respinto**

ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "e i soggetti incaricati della predisposizioni della dichiarazione"».

2.0.8**Respinto**

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)

1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord (vedi emend. 2.40).

2.0.9**Respinto**

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano)*

1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, è distinta e applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del comma 1».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord (vedi emend. 2.40).

Art. 3.**3.21****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***3.8****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001;

b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento"; la modifica ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;

d) all'articolo 105, comma 5, le parole: "di un imposto pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento"; la modifica ha effetto per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47, 22 per cento di dette plusvalenze e di

detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001; per le società quotate, tale misura è pari all'80 per cento».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.14

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Apportare le seguenti modifiche:

«a) comma primo, lettera b), le parole da: "con aliquota del 36 per cento" fino a "e del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003";

b) comma primo, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

5. Le imprese che non assolvono gli obblighi di legge in materia contributiva e fiscale a seguito della mancata denuncia della loro attività ovvero della mancata denuncia di lavoratori alle proprie dipendenze possono regolarizzare la loro situazione in base alle disposizioni stabilite negli articoli seguenti, a condizione che entro il 31 dicembre 2001 provvedano, con apposita istanza, a dichiarare gli elementi utili alla determinazione ed alla quantificazione della attività svolta ovvero all'individuazione dei lavoratori non denunciati. La regolarizzazione deve esaurirsi nell'arco di un quinquennio decorrente dal 1° gennaio 2001.

6. La retribuzione da prednere a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti dalle imprese di cui al comma 2 sarà pari per ciascun lavoratore alle seguenti percentuali del minimo tabellare riferito al più basso livello d'inquadramento previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative eventualmente applicato nell'impresa, o, in mancanza, dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicabile al settore in cui l'azienda opera:

- 20 per cento per il primo periodo d'imposta;
- 40 per cento per il secondo periodo d'imposta;
- 60 per cento per il terzo periodo d'imposta;
- 80 per cento per il quarto periodo d'imposta;
- 100 per cento per il quinto periodo d'imposta.

7. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 6 individua la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno dei periodi ivi previsti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui al comma 5.

8. I soggetti Irpeg che si avvalgono della procedura di cui al comma 5 possono avvalersi, per il periodo d'imposta 2001 e per i due successivi, di uno speciale regime fiscale che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari alle seguenti percentuali del maggiore reddito dichiarato: 1 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, 15 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, 32 per cento nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.

9. Per le imprese che abbiano denunciato lavoratori con orari o giornate di lavoro inferiori a quelle effettivamente svolte e/o con retribuzioni inferiori a quelle dovute in base al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative eventualmente applicato nell'impresa, o, in mancanza, al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicabile al settore in cui l'azienda opera, o li abbiano retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle dovute in base ai suddetti CCNL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui sia stato omesso il versamento, sarà pari alle percentuali di cui al comma 6, calcolate sulla differenza tra la retribuzione dichiarata e quella dovuta in base ai suddetti CCNL.

10. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 9 individua la retribuzione da prendere a riferimento per ciascuno dei periodi ivi previsti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui allo stesso comma 9.

11. Sulla differenza tra l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989 e gli imponibili di riferimento di cui ai commi 6 e 10 vanno accreditati contributi e premi figurativi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai fini, rispettivamente, del diritto e misura delle prestazioni pensionistiche e assistenziali e della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-

vertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle riserve preordinate a tale scopo.

12. Relativamente ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione, i soggetti di cui al comma 9 sono tenuti al pagamento dell'1 per cento del reddito dichiarato con un minimo di lire 500.000 per ogni periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione. Relativamente ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione, gli obblighi fiscali e contributivi sono dovuti nella misura forfettaria del 2 per cento all'anno del minimo tabellare di cui al comma 6 per le imprese di cui al comma 5 e della retribuzione dovuta in base al CCNL per le imprese di cui al comma 9. La regolarizzazione rende inapplicabili le sanzioni civili, fiscali, amministrative e penali.

13. In deroga alle disposizioni sul minimale di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed agli articoli 1, commi 1, 2 e 6, comma 9, lettere a), b), c) del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, la disposizione contenuta nel comma 12 individua la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di cui ai commi 5 e 10 per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2001 e nei limiti della prescrizione.

14. In deroga alle disposizioni vigenti, i periodi di cui al comma 12 sono integralmente utili ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. La contribuzione forfettaria di cui al comma 12 è utile ai fini della determinazione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

15. Le imprese che nell'arco del quinquennio non adempiono integralmente alle disposizioni di cui ai commi precedenti decadono dai benefici previsti dagli stessi commi. Le imprese non possono essere poste in liquidazione per un periodo non inferiore a 36 mesi pena la decadenza dai benefici previsti.

16. Le imprese di cui al comma 5 che non abbiano denunciato la loro attività e che regolarizzino la loro situazione entro il 31 dicembre 2001, qualora non abbiano assolto in tutto o in parte agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, possono chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere superiore a diciotto mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio.

17. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma precedente estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.

18. Per quanto non espressamente stabilito ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della sonna di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto.

19. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sulle imprese di cui ai commi precedenti.

20. Con uno o più decreti il Ministro delle finanze, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, verranno emanate disposizioni per l'attuazione delle presenti disposizioni e per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.9

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.13

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.17**Dichiarato inammissibile**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «e del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

3.18**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera b), le parole da: «con aliquota del 36 per cento» fino a: «35 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo F.I. n. 1 (v. emend. 1.0.1).**3.1****Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le seguenti: «35,5 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «33,5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**3.2****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «36 per cento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**3.4****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «36 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «34 per cento».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.3**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003» con le seguenti: «, del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**3.10****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003» con le seguenti: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**3.16****Dichiarato inammissibile**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003» con le seguenti: «e del 35 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, e del 34 per cento a decorrere al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: -1.000.000;
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.

3.19

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO, COSTA

Al comma 1, alla fine della lettera b) sostituire le parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2002 e del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

3.6

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «1° gennaio 2003» con le seguenti: «1° gennaio 2002».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.12**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**3.20****Respinto**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in attesa della nuova determinazione dell'aliquota generale dell'IRPEG, per le zone di intervento dell'Obiettivo 1, del 25 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).**3.5****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per le zone di intervento dell'obiettivo 1, del 25 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**3.7****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le zone di intervento dell'obiettivo 1 con l'aliquota del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2001, e del 32 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2002».

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: -200.000;

2002: -240.000;

2003: -180.000.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il CIPE prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1"».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.22

Respinto

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi».

3.0.4

Respinto

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.68 del 1997, articolo 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero-capitolo 2100)"».

3.0.1**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"*b-bis*): i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della Legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36 finanziamenti censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica- cap. 2504/p)».

3.0.3**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"*b-bis*) I ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non

costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)"».

3.0.5

Respinto

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effettuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)"».

3.0.2**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB, non costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, quando effettuate nell'ambito del perseguimento dei fini assistenziali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n.146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1980):

articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p);

articolo 36: finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p)».

3.0.6**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunta la lettera:

"b-bis) i ricavi derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di terreni, effettuate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, o dalle associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB non

costituiscono plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi, se reinvestiti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente medesimo.

2. All'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, stimato in lire 15 miliardi, si provvede, per gli anni 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto ai sensi della legge n. 68 del 1997, articolo 8 comma 1, lettera *a*): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)"».

3.0.7

Respinto

MARINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-nonies*), aggiungere la seguente:

"*c-decies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogate; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti beneficiare; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a lire 175 miliardi e per il 2002, lire 100 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, le parole: «pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 12 per cento per il 2001, e al 4,5 per cento a decorrere dal 2002, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa».

3.0.8

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Immobili Onlus e Associazioni)

1. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, al comma 2-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"c) i redditi fondiari derivanti dagli immobili utilizzati dai predetti enti e destinati esclusivamente all'esercizio di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 e di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 469"».

3.0.9

Respinto

BONAVITA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, nonché le Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerate dall'obbligo dei misuratori fiscali di cui al presente articolo"».

3.0.10**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni in materia di IRPEF)*

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

"a) dopo le parole: "entro sei mesi dall'acquisto stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero entro sei mesi dall'esecutività, quando l'acquisto è avvenuto in presenza di un procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto";

b) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "In caso di acquisto avvenuto in presenza di procedimento di sfratto, la detrazione spetta dal periodo di imposta in cui l'immobile viene adibito ad abitazione principale"».

Compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**3.0.11****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, a propri dipendenti delle associazioni di categoria da parte degli associati alle rispettive associazioni di appartenenza"».

Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

3.0.12**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Organismi paritetici)*

1. Tra le Associazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 devono intendersi compresi anche gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

3.0.13**Respinto**

GERMANÀ, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. I conferimenti di beni di qualsiasi natura in società e associazioni, scontano unicamente un'imposta, sostitutiva di ogni altra imposta dello 0,50 per cento sul valore netto dei conferimenti.

2. L'aliquota si applica a tutti i rapporti non ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

3.0.14**Respinto**

GUBERT

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente:

"La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dai soggetti ricompresi al precedente punto 1 dell'articolo 23"».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, aumentare l'aliquota di imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.

Art. 4.**4.1****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni P.R.C. (vedi emen. 2.10).**

4.3**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

4.11**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**

4.4**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dei contributi sociali».

4.2**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sostituire le parole da: «giuridiche e» fino alla fine del comma, con le altre: «fiscali (IRPEF) limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente compreso nei primi tre scaglioni reddituali».

4.10**Respinto**

MORO, ROSSI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.13**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo "de minimis", come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

1-ter. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione».

4.100**Accolto**

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al

2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione».

4.6

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

4.0.1

Respinto

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

La eventuale omissione da parte di una impresa della registrazione sull'apposito registro di acquisto dei beni ammortizzabili, di cui al comma 6 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, deve intendersi sanata, in quanto considerata mera violazione di natura formale, semprechè gli estremi dell'acquisto siano ricavabili dagli altri registri contabili, nonchè dalla documentazione contabile dell'impresa.

Non viene, pertanto, inibita la piena deducibilità dei costi di acquisto, dovendosi considerare in modo estensivo e retroattivo l'abrogazione della normativa disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, disposta dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».

Art. 5.**5.30****Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 è attribuita agli agenti e rappresentanti di commercio una deduzione forfettaria d'imposta di lire 300.000 per ogni autoveicolo.

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.68**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni materiali, le parole "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.84**Respinto**

SEMENZATO, SALVATO

*Sopprimere il comma 2.**All'articolo 37, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002 e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione già prevista».

5.85**Respinto**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sopprimere il comma 2.**All'articolo 37, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 5 miliardi per l'anno 2001, 6 miliardi per l'anno 2002 e 6 miliardi per l'anno 2003, in aggiunta alla dotazione già prevista».

5.77**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2 la parola: «300.000» è sostituita dalla seguente: «350.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**5.35****Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 2 sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti: «320.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la lettera b).

Compensazione n. 1 e 6 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**5.34****Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 2 sostituire le parole: «lire 300.000» con le seguenti: «310.000».

Conseguentemente al comma 4 del medesimo articolo sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.51**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.52**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato sull'Unione europea il credito d'imposta di cui sopra è di lire 1.500.000.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.22**Respinto**

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 81, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di successivo conferimento in società dell'azienda, p ramo d'azienda, si consideravalore di realizzo quelloattribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ramo d'azienda nelle scritture contabili del soggetto conferitario, prendendo a base i vvalori fiscalmente riconosciuti risultanti dalle ultime scritture contabili del conferente ovvero dell'affittuario o usufruttuario ai sensi dell'articolo 67, comma 9 e dell'articolo 68 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato"».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001:-2.000;

2002:-2.000;

2002:-2.000.

5.14

Dichiarato inammissibile

MACONI, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.17

Dichiarato inammissibile

DE CAROLIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.29

Respinto

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità ope-

relative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.72

Respinto

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 90 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.86

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.95

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del testo unico imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in fine è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) le spese telefoniche relativamente alla trasmissione di dati tra unità operative delocalizzate nelle regioni del sud d'Italia e unità operative localizzate nelle regioni del centro e del nord, appartenenti al medesimo soggetto sono dedotte nella misure del 150 per cento"».

5.53**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97, il credito d'imposta di cui al comma 2 è aumentato del 50 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.36**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 111-ter (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I redditi di fabbricati strumentali all'attività esercitata, sia istituzionale oppure connessa, non concorrono alla formazione del reddito imponibile"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.69**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;"

b) nella lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.80**Respinto**

STIFFONI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b*) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati";

alla lettera *b*), le parole: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono soppresse».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania da n. 1 a n. 12 (vedi emend. 2.40).

5.42**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera *a*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.43**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono aggiunte le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.45**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "non inferiori" sono sostituite dalle seguenti: "congrui rispetto"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**5.82****Respinto**

CASTELLI, LEONI, COLLA, ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, si applicano anche alle imprese ai fini dell'IRPEG, per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ambientale, nonché al miglioramento della sicurezza delle proprie strutture, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.60).**5.44****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.48**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 4, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis) i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**5.20****Accantonato**

VERALDI, CASTELLANI

Al comma 4, premettere alla lettera a), la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A favore delle piccole e medie imprese così come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, tale remunerazione è aumentata nella misura di cinque punti percentuali per l'anno 2001 di tre punti percentuali per l'anno 2002, di un punto percentuale per l'anno 2003».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti della tabella C delle seguenti misure:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

5.12**Dichiarato inammissibile**

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

Al comma 4, inserire le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 30 milioni per ogni addetto fino ad un mas-

simo di 3 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) nell'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.41

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Al comma 4, inserire le seguenti lettere:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 30 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 3 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) nell'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.16

Dichiarato inammissibile

DE CAROLIS

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un mas-

simo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.28

Accantonato

MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a)* all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle

società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.38

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

Conseguentemente, l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1o gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per

cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

5.66**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, CASTELLANI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-bis".».

5.71**Accantonato**

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO FORZA ITALIA N. 5 (v. emend. 1.0.1)

5.87

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a*) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle

società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

5.97

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta.

Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.";

a-bis) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";

a-ter) all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, al reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità semplificata con riferimento alla misura di capitale investito indicata nell'articolo 1, comma 1-*bis*".».

A copertura si prevede l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12 (Gubert).

5.75

Respinto

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle

seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.23

Ritirato e trasformato in ordine del giorno

ROSSI, MORO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 ai fini del calcolo del reddito e del volume d'affari presunti attraverso l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri, il costo dell'energia e del carburante è ridotto del 30 per cento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.67

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa ai mobili ed alle macchine ordinarie di ufficio è elevato dal 12 al 20 per cento».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001:	- 1.000.000;
2002:	- 1.000.000;
2003:	- 1.000.000.

5.200

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4 dell'articolo 54 dopo le parole: "non inferiore a tre anni" sono inserite le seguenti: "e per le società sportive professionistiche non inferiore ad un anno".

Compensazione del Gruppo FI (v. emend. 1.0.1).

5.31

Dichiarato inammissibile

SCIVOLETTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

5.32**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole: "gli atti relativi a fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti, compresi i trasferimenti di quote di società di persone, relativi a beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività dell'azienda"; al comma 3, dopo il periodo: "dalla stipula del contratto di affitto", si aggiunge il seguente: "nonchè alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)"».

5.33**Accolto**

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, PREDÀ, SARACCO, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO, FIGURELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 6, della medesima legge n. 441 del 1998, fino alla parola: "n. 950/97" è sostituito dai seguenti: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo n. 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali"».

5.76**Ritirato**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare ac-

cordi o convenzioni con Enti di formazione, l'Ordine dei dottori agronomi e forestali e i Collegi degli agrotecnici e dei periti agrari per fornire formazione e assistenza. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili su capitolo di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 7627"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

5.90

Dichiarato inammissibile

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il primo periodo dell'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all'articolo 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con Enti di formazione, Ordine dei dottori agronomi e forestali e collegi degli agrotecnici e dei periti agrari per fornire formazione e assistenza. A tale scopo possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo di bilancio del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 7627"».

5.1

Dichiarato inammissibile

PREDÀ, BATTAFARANO, ROBOL, BEDIN, SARACCO

Al comma 8, dopo le parole: «29 settembre 1973, n. 601» aggiungere le seguenti: «nonchè le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216. La raccolta effettuata presso tali soggetti non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

5.3

Respinto

PREDÀ, BATTAFARANO, ROBOL, SARACCO

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni

tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzia delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come segue:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

5.89

Respinto

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Al comma 8, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2, lettera c) (Agenzie delle entrate) (cap. 1663, 1664), modificare gli importi come segue:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

5.92

Dichiarato inammissibile

BIANCO, PREDÀ

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soci di società semplici esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto, continuano ad applicarsi i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie, stabiliti dalla normativa vigente in materia di proprietà diretta coltivatrice».

5.74**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonchè nel comma 2, dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 610, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**5.25****Respinto**

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari"; nel medesimo comma le parole: "e al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000", nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

5.79**Respinto**

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" aggiungere le parole: "nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari"; nel medesimo comma le parole: "e al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000", nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**5.81****Respinto**

ANTOLINI, MORO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Compensazioni della Lega Nord (vedi emend. 2.40).**5.83****Respinto**

ANTOLINI, MORO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento, per i

periodi d'imposta, in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999; dell'1,5 per cento per il periodo in corso al 1° gennaio 2000; dell'1 per cento per i periodi successivi"».

Compensazioni della Lega Nord (vedi emend. 2.40).

5.78

Respinto

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 9 dopo le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» *aggiungere le seguenti:* «nonchè per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari».

Compensazione di F.I. (v. emend. 1.0.1).

5.201

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, aggiungere infine il seguente comma:

«9-bis. Ai soggetti che svolgono attività nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97 è applicata l'aliquota dell'1 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.202

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è abrogato».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.203**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai soggetti che svolgono attività nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) è applicata l'aliquota dell'1 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

5.73**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

5.91**Respinto**

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 3000 del 1999, articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.

5.10

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.11

Dichiarato inammissibile

MACONI, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.21

Respinto

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2.000.

5.15**Dichiarato inammissibile**

DE CAROLIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.27**Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).**5.37****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.40**Dichiarato inammissibile**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.70**Respinto**

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, D'ALÌ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

Compensazione del Gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).**5.88****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.96**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: "sono applicabili" aggiungere le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5.19**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

*I commi da 10 a 16 sono soppressi.***Compensazione Gruppo A.N (v. emend. 2.60).**

5.63**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 10.***5.93****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 10, sostituire le parole: «come definiti dalla prassi contabile» con le seguenti: «come definiti al comma 12».***5.62****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 11.***5.94****Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 11, dopo le parole: «degli investimenti agevolati» inserire le seguenti: «di cui al comma 10».***5.98****Accantonato**

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI

*Al comma 1, lettera d):**al numero 1), sostituire le parole: «513.693» con le seguenti: «474.693»;**al numero 3), sostituire le parole: «513.693» con le seguenti: «474.693»;**al numero 3.2), sostituire le parole: «96.154» con le seguenti: «57.154».**Conseguentemente, al comma 15 dell'articolo 5, le parole: «10 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «7,7 miliardi».*

5.2**Accolto**

PREDA, ROBOL, BEDIN, SARACCO

All'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: "Art. 12. *(Somme ammesse in deduzione dal reddito)* – Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ristorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali"».

5.6**Respinto**

GUERZONI, PASQUINI, CAZZARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. La previsione dell'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi».

5.7**Respinto**

CASTELLANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, tra le parole: "e per il successivo" e le parole: "il reddito complessivo", inserire le seguenti: "periodo (per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/1) o per i due successivi periodi (per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2, D/3 e D/8"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.8**Respinto**

CASTELLANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, aggiungere il periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli immobili appartenenti alle categoria catastali D/2, D/3 e D/8, si applicano anche per il secondo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente per la copertura all'onere si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.13**Respinto**

CRESCENZIO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti, regolarmente iscritti nel registro della CCIAA quali esercenti il commercio di leghe e prodotti per uso odontoiatrico e odontotecnico protesi, che commercializzano le leghe dentali auree di purezza pari o superiori a 325 millesimi, non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000».

5.18**Dichiarato inammissibile**

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *g-bis*) è aggiunta la seguente:

"*g-ter*) le somme erogate dalle società cooperative ai soci lavoratori, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento delle quote di capitale sociale o all'assegnazione dei titoli azionari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59"».

5.5

Dichiarato inammissibile

GUERZONI, BONAVITA, RIPAMONTI, VEDOVATO, CASTELLANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 48, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Le disposizioni della presente lettera si applicano alle prestazioni rese dall'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle rese da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le medesime disposizioni si applicano ai dipendenti in quiescenza, ai relativi coniugi e ai familiari indicati nel precedente comma 3. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2001"».

5.24

Dichiarato inammissibile

NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 48, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Le disposizioni della presente lettera si applicano alle prestazioni rese dal-

l'impresa con la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle rese da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le medesime disposizioni si applicano ai dipendenti in quiescenza, ai relativi coniugi e ai familiari indicati nel precedente comma 3. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2001"».

5.26

Ritirato

CIMMINO, MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli affettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di riduzione dei valori delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconoscimento ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

5.9

Respinto

VILLONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, dopo le

parole: "nonchè ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, limitatamente a un solo veicolo per le ditte individuali, ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per i mezzi eccedenti i limiti indicati";

16-ter. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 sono soppresse dopo il primo periodo le seguenti parole: "tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio", nonché nell'ultimo periodo le parole: "il predetto limite di 35.000 di lire per le autovetture è elevato a 50.000.000 di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio"».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compensazioni di cui all'emendamento 5.0.1.

5.39

Respinto

BONAVITA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, l'articolo 121-bis, comma 1, è sostituito dal seguente.

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa";

16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, a gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

5.47**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986 n. 817, l'articolo 121-bis, 1° comma, è sostituito dal seguente:

"1. Non sono deducibili, ai fini della determinazione dei relativi redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi agli aeromobili da turismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa".

18. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

19. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

20. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

21. Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, e gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

Compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).**5.4****Respinto**

PIZZINATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le società ed enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisiscono autonomia soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

5.46**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le società ed enti costituiti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), , della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisiscono autonomia soggettività tributaria, sia ai fini dell'imposizione diretta che ai fini di quella indiretta, a partire dal 1° gennaio 2000. Resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Compensazione Gruppo AN (v. emend. 2.60).**5.0.1****Accantonato**

GAMBINI, PAROLA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente***«Art. 5-bis.**

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"120-bis) le prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali», sono soppresse.

3. Al n. 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" sono aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

4. L'articolo 16 della 23 dicembre 1999, n. 488 è così sostituito:

«Art. 16 - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radio-

televisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 1 0.000.000;

b) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turisticoalberghiere 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque, residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi 2 e 1 stella residenze turistico-alberghiere 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, nA571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n.421: lire 300.000.

5. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

6. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 4 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

7. Gli importi di cui al comma 4 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana spa.

8. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di

proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

9. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 è applicabile anche alle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

10. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 8 e 9, ed il periodo di chiusura di cui al comma 12 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 14.

11. L'agevolazione contributiva di cui al comma 8 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. I benefici di cui al comma 8 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

13. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la volontà di restare in esercizio per un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale e l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

14. Le aziende di cui al comma 8 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio. Alla scadenza di tale periodo, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 8, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività, in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della predetta agevolazione contributiva.

15. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

16. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 2001, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.

17. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis*, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-*bis*.

18. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere, in deroga alle disposizioni degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342, alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 17.

19. Le disposizioni dei commi 16, 17 e 18 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

20. L'imposta sostitutiva di cui al comma 17 deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l'esercizio in corso alla data del 30 novembre 2000. Se l'importo da pagare supera lire cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza nel termine di versamento, rispettivamente, del 1° e del II acconto dovuto per le imposte sul reddito dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 30 novembre 2000, con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

21. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2000 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 aprile 2001 e che corrisponda l'imposta sostitutiva di cui al comma 18 nei termini previsti dal comma 21.

22. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera *f*) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001.

23. All'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quinquies*): 4 per cento»;

b) nelle note, é aggiunta, in fine, la seguente: «II-*quinquies*). L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

24. Le disposizioni di cui al comma 23 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

25. Nella Nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

26. All'articolo 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e nono periodo».

27. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) é aggiunto il seguente: «41-*quinquies*). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

28. Le disposizioni dei commi 25, 26 e 27 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2001.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 delle seguenti:

Compensazione n. 1.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. È autorizzata l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, di case da gioco, in ragione di una per ogni regione, nelle regioni nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti possono richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una seconda casa da gioco.

2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa

con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei seguenti principi:

a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento dei servizi orientati all'offerta turistica.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro delle finanze, il Governo provvede ad emanare uno o più regolamenti sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ha durata decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla scadenza l'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale;

b) per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale;

c) il Ministro dell'interno può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al punto *a)*, anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

d) l'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione, di durata massima di dieci anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito Albo istituito presso il Ministero dell'interno, e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente le modalità di gara pubblica;

e) ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui al punto *g)* non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale;

f) è inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.

4. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, saranno ripartiti, secondo le finalità stabilite dal Governo, tramite regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destinatari:

- a) il Comune sede della casa da gioco;
- b) la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco;
- c) la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;
- d) lo Stato.

5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

Compensazione n. 2.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 23 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Compensazione n. 3.

Sostituire la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, con la seguente:

«a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 2.400.000"».

Compensazione n. 4.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

"Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato un contributo "una tantum", stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.

Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante all'entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno 2001.

Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma

dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro"».

Compensazione n. 5.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni per l'INVIM decennale)

1. Gli immobili assoggettati all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 sia stato determinato con i criteri automatici indicati nell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 o per i quali sia stata richiesta l'applicazione dei medesimi criteri, non sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

2. Per gli immobili indicati nel comma 1, il cui valore finale al 31 ottobre 1991 non sia stato determinato con i criteri automatici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, in luogo dell'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, può essere applicata un'ipotesi sostitutiva pari allo 0,20 per cento del valore finale dichiarato o definitivamente accertato al 31 ottobre 1991. In tal caso non è dovuta la dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972 e il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 31 gennaio 2002, con le modalità stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2001.

3. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso e per quant'altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643».

5.0.2**Dichiarato inammissibile**

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO, DUVA, BATTAFARANO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Detrazione di imposta per attività formative per titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che percepiscono in via prevalente redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre che la collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è attribuita una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 19 per cento dell'importo delle spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale, adeguatamente certificati, sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1.600.000.

2. La detrazione compete per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001 e nei due periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche in funzione del contenimento dell'evasione fiscale.

Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro:

2001: - 40.000;

2002: - 50.000;

2003: - 70.000.

5.0.3

Accantonato

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Riduzione del prelievo IRPEG e IRAP
per le imprese operanti nel mezzogiorno)*

1. Al fine di procedere ad una immediata riduzione del carico tributario, in attesa di poter utilizzare le maggiori entrate di cui al comma 1 dell'art. 5, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2003, il reddito complessivo dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, prodotto nelle aree Obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 30 per cento anziché con le aliquote ordinarie stabilite dall'articolo 91 del medesimo TUIR. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo «de minimis», come definito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 105 del TUIR a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui al precedente comma, il Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente norma, è delegato ad emanare specifiche norme di attuazione.

3. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per gli anni dal 2001 al 2003 le unità produttive dei soggetti di cui all'art. 3, operanti nelle aree dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 1260 del 1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è esente l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. L'applicazione dell'aliquota agevolata così determinata rispetto a quella ordinaria non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo «de minimis», come defi-

nito al paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 20 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

Conseguentemente, all'art. 14, sostituire le parole:

- a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;
- b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
- c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
- d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

Con le altre:

- a) lire 5.000.000 se la base imponibile non supera lire 100.000.000;
- b) lire 3.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 100.100.000;
- c) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 100.200.000;
- d) lire 1.250.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 100.300.000.

5.0.4

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e forali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente:

"I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1/1/2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali;

b) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1/1/2002;

c) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi, individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento, applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati».

5.0.5

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

«Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - (*Disposizioni in materia di IRPEF*). - 1. Il valore delle partecipazioni, possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, emergente dalla relazione giurata di stima prevista dall'articolo 14, comma 9 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché i dati identificativi dell'estensore e dei versamenti delle imposte sostitutive previste dal comma 6 del predetto articolo 14, possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

5.0.6**Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, SCIVOLETTO, BEDIN, PREDÀ, PALUMBO, ZILIO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, come modificato dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

5.0.7**Respinto**

MONTAGNINO, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Trattamento fiscale)*

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono».

2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

3. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

Conseguentemente alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero delle finanze Dlgs n. 300/1999 art. 70 comma 2 (2.1.2.9) è così ridotto:

20.000 milioni per il 2001;
20.000 milioni per il 2002;
20.000 milioni per il 2003».

5.0.8

Accantonato

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dai redditi di impresa delle erogazioni liberali a favore dei parchi naturali)

1. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-octies*) è aggiunta la seguente:

«*c-nonies*) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.

Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione della presente legge.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1 è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2001, 10 miliardi per il 2002 e di lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001 l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 22 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Conseguentemente, in Tabella C alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 Nuovo disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001 - 4;
2002 - 10;
2003 - 8».

5.0.9

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

«Art. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - (Equiparazione dell'ERP alla prima casa ai fini dell'ICI) - 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti.

Compensazione del gruppo F.I. (v. emend. 1.0.1).

Art. 6.**6.1****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Sopprimere l'articolo.

6.2**Respinto**

MACERATINI, CUSUMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

6.3**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. È riconosciuto ai datori di lavoro, che nel periodo compreso dal 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 assumono nuovi dipendenti, un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornaliera in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle

attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.4

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. È riconosciuto ai datori di lavoro un credito di imposta pari a lire 31.000 per ogni giornata retribuita eccedente quelle retribuite nel corrispondente mese dell'anno precedente. A tal fine, le prestazioni di lavoro a tempo parziale sono computate in misura proporzionale all'orario normale previsto dal contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali previsto dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

2. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è incrementato di lire 15.000 giornaliera in relazione ai dipendenti occupati presso le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale ulteriore credito compete nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

4. Il reddito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria e che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.5

Respinto

PIREDDA

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro,» inserire le seguenti: «operanti nelle regioni con un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale».

6.6

Respinto

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, le parole: «1° ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.7**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, l'incremento deve intervenire rispetto alla base occupazionale costituita dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato occupati nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 settembre 2000; in tal caso il credito di imposta è pari a 400.000 lire per ciascun mese.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**6.8****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ovvero a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi, per le imprese operanti nel settore turistico e alberghiero».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**6.211****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato per non meno di sei mesi nelle attività turistiche, alberghiere e ricettive a carattere stagionale».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.9**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «o a tempo determinato».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**6.10****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, il credito è concesso, in misura, proporzionale alle giornate di lavoro effettuate, ai datori di lavoro che dimostrano, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni trimestrali effettuate dall'INPS, un incremento pari almeno al 10 per cento del numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno precedente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**6.11****Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 800.000» con le seguenti: «lire 1.000.000».

Conseguentemente sopprimere il comma 10.

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**6.12****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e lire 500.000 per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero del tesori, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 380.000;
2002: - 630.000;
2003: - 1.000.000.

Ulteriori compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.212

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tempo indeterminato e a tempo determinato».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.13

Respinto

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, le date: «1° ottobre 1999 e 30 settembre 2000» vengono rispettivamente sostituite da: «1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.14

Respinto

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, il periodo che va da: «e a tempo determinato» fino a: «contenuto formativo», viene soppresso.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.15**Dichiarato inammissibile**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e a tempo determinato».

6.16**Dichiarato inammissibile**

PELELLA, SMURAGLIA, DUVA, GRUOSSO, BATTAFARANO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «inferiori o pari» con le seguenti: «, per le aziende con un numero di addetti minore delle 50 unità, inferiore o, per aziende con un numero di addetti superiore alle 50 unità, pari».

Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001:	- 2.000;
2002:	- 2.000;
2003:	- 2.000.

6.17**Dichiarato inammissibile**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: «e a tempo pieno».

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

6.18**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al terzo periodo sostituire le parole da: «il credito d'imposta» fino alla fine del periodo con le altre: «non spetta alcun credito d'imposta».

6.19**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un credito di imposta di lire 400.000 nel caso dei soggetti di cui al comma 5, lettera b-bis), per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Conseguentemente al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 12 mesi;».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.20**Ritirato**

BATTAFARANO, PELELLA, DUVA, GRUOSSO

Al comma 2, alla fine aggiungere: «la disciplina del credito d'imposta è applicabile anche ai soci di cooperative inquadrati ai fini previdenziali con il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 purchè retribuiti secondo CCNL e ai soci di cooperative di piccola pesca inquadrati ai fini previdenziali con la legge n. 250 del 1958 che erogano retribuzioni contrattuali "alla parte"».

6.21**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, PAPPALARDO, BATTAFARANO, BARRILE, LORETO, FIGURELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occupazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo determinato, corrispondenti ad una unità lavorativa agricola a tempo indeterminato».

6.22**Dichiarato inammissibile**

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDÀ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occupazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo determinato, corrispondenti ad una unità lavorativa agricola a tempo indeterminato».

6.23**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«Il credito d'imposta spetta anche di datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base occupazionale di almeno 230 giornate di lavoro effettuate da operai a tempo determinato, corrispondenti ad una unità lavorativa agricola a tempo indeterminato».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

6.24

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.25

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA

Eliminare il primo periodo del comma 3.

6.26

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.27

Respinto

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, eliminare il seguente periodo: «l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.28

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.29

Dichiarato inammissibile

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente:

«Le dimissioni volontarie dei lavoratori dipendenti, non vengono considerate come decremento occupazionale ai fini del calcolo del numero complessivo dei dipendenti mediamente occupati».

6.30

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «o può essere chiesto a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.31

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.32**Respinto**

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «20 anni».

6.200**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «25 anni» con le seguenti: «18 anni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****6.33****Respinto**

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «a 25 anni» con le seguenti: «a 21 anni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**6.34****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**6.35****Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

6.36**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti: «da almeno 6 mesi».

6.203**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, sopprimere la lettera b), sostituire le parole da: almeno 24 mesi con le seguenti: «da almeno 3 mesi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.202**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, sopprimere la lettera b), sostituire le parole da: «almeno 24 mesi» con le seguenti: «da almeno 6 mesi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.37**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.38**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti. «da almeno 12 mesi».

6.201**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «da almeno 24 mesi» con le seguenti. «da almeno 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.39**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «24 mesi» con le seguenti. «12 mesi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.40**Respinto**

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Alla fine della lettera b) del comma 5, dopo la parola: «104» viene aggiunta la seguente: «o siano stati lavoratori di imprese edili che hanno chiuso un cantiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, vengono riassunti per l'apertura di un nuovo cantiere».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.41**Respinto**

GUBERT

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i mesi sono ridotti da 24 a sei qualora il nuovo assunto abbia a carico, con quota almeno pari al 50 per cento, almeno tre figli di minore età».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, fino alla sua concorrenza è aumentato l'importo di cui al comma 2 dell'articolo 22.

6.42**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, lettera c), premettere le parole: «fatti salvi i diversi trattamenti consentiti nei contratti d'area o di riallineamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.43**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

6.204**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

6.44**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «fatte salve le diverse indicazioni contenute nei contratti d'area e di riallineamento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.45**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

All'articolo 6 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione) nel comma 5, la lettera d) è soppressa; il comma 7 è soppresso.

6.46**Accolto**

FERRANTE, PELELLA, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626» con le seguenti: «dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,» con le seguenti: «dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni».

6.47**Ritirato**

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «19 settembre 1994, n. 626» sopprimere le parole: «e successive modificazioni» ed aggiungere le seguenti parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e loro successive modificazioni».

6.48**Assorbito**

MARINO, MANZI, ALBERTINI, CAPONI

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni».

Al comma 7, terzo rigo dopo le parole: «n. 626, e successive modificazioni» aggiungere le parole: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni».

6.49**Respinto**

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Alla fine del comma 5) viene aggiunta la seguente lettera:

«e) siano stati lavoratori di imprese edili che hanno chiuso un cantiere per il quale avevano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato anche nell'ultimo biennio e che dopo il licenziamento, vengono riassunti per l'apertura di un nuovo cantiere».

6.50**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di lavoro stagionale e a tempo determinato le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni si applicano per l'intero anno. Nel caso di più rapporti di lavoro stagionale o a tempo determinato nel corso dell'anno, ciascun datore di lavoro applica le detrazioni stesse riportate ai periodi di lavoro di competenza, fermo restando per il lavoratore il diritto a conguagliare le eventuali differenze di sede di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**6.51****Respinto**

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO

*Sopprimere il comma 6.***Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****6.51-bis****Accolto**

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito

d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

6.52**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «violazioni non formali» fino a: «ovvero».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.53**Ritirato**

ROSSI, MORO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «e per le quali sono state irrogate» con le seguenti: «punibili con».

6.54**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 7, sostituire le parole: «sono state irrogate» con le altre: «sono previste».

Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

6.55**Accolto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.207**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «state irrogate» con le seguenti: «previste».

6.206**Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «comunque assegnato».

6.205**Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «pubblico o privato».

6.56**Accolto**

ZANOLETTI

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.57**Accolto**

BONAVITA

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.58**Accolto**

DE CAROLIS

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.59**Accolto**

MUNDI, LAURIA

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.60**Accolto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.61**Accolto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.62**Accolto**

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE VEGAS

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.63**Accolto**

CAZZARO, LARIZZA, MACONI, GAMBINI

Al comma 7, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».

6.64**Assorbito**

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 7, dopo le parole: «19 settembre 1994, n. 626», sopprimere le parole: «e successive modificazioni» ed aggiungere le seguenti: «e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e loro successive modificazioni».

6.65**Assorbito**

ROSSI, MORO

Al comma 8, dopo la parola: «articolo», aggiungere la seguente: «non».

6.66**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 40
2002: - 30
2003: - 20

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare

maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000

2002: - 1.000.000

2003: - 1.000.000

6.67/1

Respinto

SCIVOLETTO

All'emendamento 6.67, sostituire le parole: «151 giornate», con le altre: «230 giornate».

6.67

In parte inammissibile in parte respinto

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 40

2002: - 30

2003: - 20

6.208

Ritirato

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «e presenta una relazione al Parlamento».

6.209

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 10.

6.68

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori individuati nel citato articolo 4 e».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.210

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei territori individuati nel citato articolo 4 e».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.69**Respinto**

CIMMINO, MUNDI, NAVA, NAPOLI Roberto

Sostituire, al comma 10, secondo periodo, la frase: «... nei territori individuati nel citato articolo 4...» con: «nelle regioni dell'Obiettivo 1, individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

6.70**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, terzo periodo, sopprimere la parola: «400.000» con la seguente: «800.000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.71**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: «400.000» con la seguente: «500.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.72**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «nuovo dipendente», aggiungere le seguenti: «con riferimento al periodo indicato 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003».

6.73**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere la parola: «purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio»

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**6.74****Respinto**

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 11.

6.75**Respinto**

GRILLO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Allo scopo di favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dei lavoratori occupati con il predetto tipo di contratto nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 dei Fondi strutturali della UE, per il primi tre anni di durata una retribuzione inferiore, per il primo anno fino al 5 per cento a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori di pari qualifica.

11-ter. A totale o parziale compensazione della minore retribuzione percepita dai lavoratori di cui al comma precedente, il Ministro delle finanze con proprio decreto fissa annualmente uno specifico aumento delle detrazioni Irpef nel limite massimo di lire 445 miliardi per il 2001, lire 343 miliardi per il 2002 e lire 342 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le autorizzazioni di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono ridotte dell'1 per cento.

6.76**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientrano nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assun-

zioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CEE, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate in importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: «rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000
2002: - 1.000.000
2003: - 1.000.000

6.77**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-ter. Ai datori di lavoro privati, agli enti locali titolari di progetti per lavoratori socialmente utili e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 81/2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore socialmente utile assunto a tempo pieno e indeterminato.»

Conseguentemente, alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2001: - 20;

2002: - 20;

2003: - 20.

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n: 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000.

6.78**Respinto**

NAVA, LAURIA Baldassare, MUNDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. All'art. 1 il comma 1 del D.Lgs. 81 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Ai datori di lavoro privati, agli Enti Locali titolari di progetti LSU e agli Enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 81/2000, è riconosciuto un contributo pari a 18 milioni per ogni lavoratore LSU assunto a tempo pieno e indeterminato».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.79**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 66, legge n. 144/99, sono prorogate fino al 31 marzo 2001. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

6.80**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle società cooperative, comprese le piccole cooperative, di nuova costituzione la cui base sociale sia composta in prevalenza da soci la cui età non superi i 35 anni, è riconosciuto un credito di imposta pari a 6 milioni a valere sull'IRPEG, sull'IRAP e sull'IVA».

Conseguentemente all'art. 22, comma 2 aumentare l'aliquota di imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza delle minori entrate.

6.81**Respinto**

BATTAFARANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«11-bis. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche ai soci di cooperative inquadrati, ai fini previdenziali, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, purchè retribuiti secondo il contratto collettivo nazionale, ed ai soci di cooperative di piccola pesca inquadrati, ai fini previdenziali, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, che erogano retribuzioni contrattuali »alla parte».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni.

2001: - 2.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

6.82**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Ai datori di lavoro agricolo operanti ed aventi sede in aree naturali protette, si applicano le agevolazioni contributive di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come sostituito dal comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, già previste per i territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

11-ter. Entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individuano le aree naturali protette regionali e nazionali in cui si applicano le agevolazioni previste in favore dei soggetti di cui al comma 11-bis. Il Governo provvede alla individuazione delle aree naturali protette di competenza delle regioni qualora le stesse non vi provvedano nei termini.

11-quater. Alle imprese agricole condotte da coltivatori diretti, coloni e mezzadri o da imprenditori agricoli a titolo principale operanti ed aventi sede in aree naturali protette, si applicano le misure contributive ridotte previste dall'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 7, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, in favore delle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 601».

6.83

In parte inammissibile in parte respinto

AZZOLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il credito all'imposta, di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche per l'assunzione di nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 151 giornate lavorative annue».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni::

2001: - 40.000;
2002: - 30.000;
2003: - 20.000.

6.84

Respinto

NOVI, LAURO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.85

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.86

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.87**Dichiarato inammissibile**

GAMBINI, MACONI, LARIZZA, CAZZARO

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.88**Dichiarato inammissibile**

DE CAROLIS

All'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

6.89**Respinto**

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria re-

sidenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.90

Respinto

MUNDI, LAURIA

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

6.91

Respinto

ROSSI, MORO

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 60 e 62 del testo unico imposte sui redditi».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.92**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Nell'articolo 6 aggiungere il seguente comma 12:

«12. I compensi in natura determinati ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono reddito e non formano base imponibile ai fini previdenziali, per i primi tre anni dall'assunzione, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in comodato, a dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assunzione, abbiano trasferito la propria residenza da altra località distante più di 300 chilometri. Detti compensi sono deducibili ai sensi degli artt. 50 e 62 del testo unico delle imposte sui redditi».

Conseguentemente l'articolo 12 è così riformato:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1-1-2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

"a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2.11 credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione.

6.93

Respinto

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

c-ter) nei casi di aumento delle attività connesse a richieste di mercato".

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. L'impresa fornitrice trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei contratti di fornitura stipulati nel mese precedente specificando il numero e il livello di inquadramento dei lavoratori interessati, le loro mansioni, le date di inizio e di conclusione dei contratti, nonché il nominativo dell'azienda utilizzatrice. In relazione a specifiche attività di vigilanza e controllo in corso di svolgimento presso aziende utilizzatrici la direzione provinciale del lavoro competente per territorio può chiedere alla società fornitrice copia del contratto di fornitura»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il numero dei lavoratori temporanei non può comunque superare il 10 per cento del numero dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice a tempo indeterminato; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti è in ogni caso consentita l'utilizzazione sino a cinque unità";

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le imprese individuali e le imprese familiari che non hanno dipendenti possono ricorrere comunque alla fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di cinque lavoratori».

6.94

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) nel caso di punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali, connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

e) quando sia necessario per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali.

6.95

Respinto

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

"9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività

di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività, nonché l'attività di ricerca, selezione, formazione e di *outplacement*. Del pari, le società di collocamento autorizzate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 che rispondano ai requisiti richiesti per le società di fornitura di lavoro temporaneo possono esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo nonché l'attività di ricerca, selezione, formazione e di *outplacement*».

6.96

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente comma:

"9. Le società autorizzate ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, possono esercitare, nei medesimi ambiti territoriali, l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in deroga al requisito dell'oggetto esclusivo, previsto per entrambe le attività"».

6.97

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 3, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, va aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nel contratto di fornitura, l'impresa utilizzatrice rifiuti la prestazione del lavoratore che abbia superato il periodo di prova, l'impresa fornitrice, ferma rimanendo la sua responsabilità nei confronti del prestatore di lavoro, per il pagamento della retribuzione prevista per l'intero periodo di assegnazione concordato e ferma rimanendo la scadenza del termine della predetta assegnazione, può inviare il predetto prestatore di lavoro presso altra azienda utilizzatrice per lo svolgimento delle stesse mansioni o di mansioni analoghe ovvero utilizzarlo di rettamente presso l'agenzia».

6.98**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è aggiunto il seguente:

"6-bis. In caso di fornitura di lavoro temporaneo ad aziende utilizzatrici italiane operanti in Paesi extracomunitari, l'autorizzazione già ottenuta dalle suddette aziende è valida anche per le società fornitrici a condizione che l'utilizzo in Paesi extracomunitari sia menzionato nel contratto di fornitura"».

6.99**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le retribuzioni tabellari di base previste dalle contrattazioni collettive dei settori delle imprese utilizzatrici, il rapporto di lavoro temporaneo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Nelle more della stipulazione del contratto della categoria delle imprese fornitrici, si applicano interamente i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori delle imprese utilizzatrici".

13. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. Il contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può prevedere, al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564"».

6.100**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore ai minimi del contratto collettivo nazionale di lavoro cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice».

6.101**Respinto**

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Fondo per la formazione*). 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese fornitrici, le predette imprese sono tenute a destinare una somma pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un fondo appositamente istituito nel bilancio delle imprese di cui al medesimo comma, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3"».

6.102**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2, il primo periodo è abrogato;
- b) nel comma 3, dopo le parole: "fino al decimo giorno successivo" sono inserite le parole: "e del 40 per cento per ogni giorno ulteriore sino al trentesimo"».

6.103**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 10, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel secondo periodo, dopo le parole: "si trasforma in contratto", sono aggiunte le seguenti: "di lavoro temporaneo"».

6.104**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore fino al trentesimo. Se la prestazione continua oltre il trentesimo giorno, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa fornitrice a decorrere dalla scadenza del termine stesso"».

6.105**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. 1. All'articolo 1 I della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente capitale pubblico che intendano stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo devono procedere a gare di appalto aperte a tutte le società di fornitura di lavoro temporaneo debitamente autorizzate. I relativi bandi dovranno essere resi pubblici nei modi e termini di legge;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, non possono essere rilasciate a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato"».

6.106

Respinto

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

«11-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"3-bis. I crediti derivanti dall'obbligo di cui alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 1 sono compresi fra quelli di cui al numero 1) dell'articolo 2778 del codice civile"».

6.107

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. All'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ", da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

6.108

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12. Per il sostegno dell'occupazione nelle aziende colpite dall'influenza aviaria ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennità pari al trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero propor-

zionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

12-*bis*. L'indennità è corrisposta per ciascuna azienda per il massimo di dieci mesi con riferimento all'arco temporale 15 dicembre 1999-31 dicembre 2000.

12. L'indennità è corrisposta per un numero massimo di 3000 unità dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. Ai lavoratori già assunti alla data del 15 dicembre 1999 con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel limite massimo di lire 18.750 milioni, per un periodo massimo di 5 mesi.

12-*quater*. Ai lavoratori che nel biennio precedente al 15 dicembre 1999 sono stati assunti con contratto a tempo determinato e che alla data del 15 dicembre 1999 non avevano stipulato alcun contratto è corrisposta nel limite massimo di lire 11.250 milioni e per un periodo massimo di 5 mesi, una indennità pari al trattamento di disoccupazione ordinaria più la copertura figurativa e gli assegni familiari. Le indennità previste dai commi 4 e 5 sono corrisposte ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

6.109

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 3, stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può convocare le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse».

6.0.1**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».

*Conseguentemente compensazioni P.R.C.***Compensazione del Gruppo misto Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).T1****6.0.2****In parte inammissibile in parte respinto**

NOVI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Nel caso in cui gli enti locali necessitino di coprire vuoti di organico, gli stessi non possono procedere a nuove assunzioni senza aver prima ricercato e operato una selezione tra coloro che sono impegnati nei lavori socialmente utili, compatibilmente alle qualifiche professionali richieste. Nel caso in cui gli enti locali abbiano vuoti d'organico e si avvalgano dei lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, hanno l'obbligo di equipararne sia l'orario di impiego sia il compenso erogato a quello del personale dipendente».

6.0.3**Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai datori di lavoro privati, agli enti pubblici, agli enti locali e alle aziende municipalizzate che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è concesso, per tre periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 1999, un'esenzione totale d'imposta per ogni lavoratore.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nelle aree situate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (Cee) n. 2052/88, del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dell'esenzione d'imposta di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.4**Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, le parole da: "competere" a "utili" sono sostituire con le seguenti: "spetta un compenso mensile, denominato assegno per i lavori socialmente utili, così distribuito: lire 850.000 per chi ha conseguito la licenza elementare; lire 891.000 per chi ha conseguito la licenza media; lire 1.017.000 per chi ha conseguito il diploma di maturità; lire 1.170.000 per chi ha conseguito il diploma di laurea"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.5**Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, la lettera *a*) è abrogata».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.6**Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, le parole da: "ovvero" a "lavoratori" sono sostituire con le seguenti: "dei lavoratori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.7**Dichiarato inammissibile**

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A tutti i soggetti che risultano disoccupati ed iscritti agli Uffici di Collocamento, da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a lire 1.000.000. Tale beneficio non è cumulabile con altri».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.8**Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, non sono gravati, per la parte di reddito derivante dalla retribuzione per lavori socialmente utili, dall'imposta sul reddito per le persone fisiche di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia 1 (v. emend. 1.0.1).**6.0.9****Respinto**

NOVI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, il comma 4 è sostituito con i seguenti:

"4. Ai lavoratori di cui al comma 1, inclusi coloro che hanno conseguito il diploma di maturità o di laurea, tutti gli enti pubblici riservano una quota del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti e selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 4 le aziende che godono di finanziamenti pubblici o comunitari riservano una quota del 30 per cento dei posti"».

6.0.10**Respinto**

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BATTAFARANO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'Agea e gli acquirenti del latte provvedono, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta dal prelievo versato o delle garanzie prestate. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa».

6.0.11**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'Agea, provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta dal prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa».

6.0.12**Respinto**

PASQUINI, CAZZARO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: "persone fisiche" aggiungere le seguenti: ", nonchè da società semplici esercenti attività agricole,". La norma contenuta nell'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va intesa nel senso che le piccole società cooperative possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di socio sovventore, anche quando il socio sovventore sia persona giuridica».

6.0.13**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.14**Respinto**

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**6.0.15****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o

mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.16

Respinto

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato manodopera dipendente per un numero di giornate dichiarate ai fini dell'accertamento contributivo non inferiore a 1.000, 2.000 o 3.000, spetta una riduzione, rispettivamente, dal 10, 15 o 20 per cento della quota di contributi agricoli unificati a proprio carico. Per le imprese agricole condotte da coltivatori, diretti, coloni o mezzadri iscritti negli elenchi dell'INPS il numero di giornate sopra indicato è ridotto dal 50 per cento.

2. La riduzione è riconosciuta per tutte le giornate di lavoro dichiarate nell'anno cui spetta il diritto; detta riduzione è calcolata sulle aliquote contributive piene ed è cumulabile con tutte le altre forme di agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro agricolo.

3. Il beneficio non è riconosciuto per i lavoratori che percepiscono retribuzioni inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ovvero dagli accordi provinciali di riallineamento retributivo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

6.0.17**Dichiarato inammissibile**

GUERZONI, PASQUINI, CAZZARO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 48, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato co decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:

"g-ter). Le somme erogate delle società cooperative ai soci lavoratori, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deistinate ad aumento delle quote di capitale sociale o all'assegnazione dei titoli azionari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59"».

Conseguentemente all'articolo 65 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato è sostituito dal seguente:

"I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed i redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti da titolari di pensione di vecchiaia ed anzianità, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ad una trattenuta previdenziale del 5 per cento finalizzata alla costituzione di un fondo per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile"».

6.0.18**Dichiarato inammissibile**

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per l'acquisto di materiale informatico)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2001, è concesso un credito d'imposta a favore dei professionisti e lavoratori autonomi, che acquistano materiale informatico software e hardware.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 50 per cento del costo del materiale, e, comunque, non superiore a 20 milioni di lire.

3. Il credito d'imposta è concesso nei limiti dello stanziamento di 100 miliardi annui per il triennio 2001-2003, fino ad esaurimento delle risorse.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta».

Conseguentemente, all'Atto Senato n. 4885, all'articolo 125, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 100;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

6.0.19

Dichiarato inammissibile

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le persone fisiche o giuridiche che intraprendono iniziative in Italia che prevedono il turismo di ritorno anche con progetti innovativi hanno diritto allo sgravio fiscale totale per i primi 10 anni di attività».

6.0.20

Respinto

MORO, CASTELLI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

6.0.21

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, LAURIA BALDASSARE, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del prelievo IRAP sul costo del lavoro)

1. Ai fini della determinazione delle aliquote IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'anno 2002 le regioni nel cui territorio il tasso di disoccupazione, rilevato dall'Istat, supera il 15 per cento della popolazione a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, nonchè dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. I relativi oneri sono posti per il 50 per il cento a carico del bilancio regionale. Le regioni hanno la possibilità di elevare l'aliquota IRAP corrispondente ad altri elementi imponibili in misura tale da compensare le eventuali minori entrate».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sub lettera c), comma 4-bis, dopo le parole: «sono ammesse in deduzione» aggiungere le altre: «limitatamente all'anno 2001».

Art. 7.**7.11****Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, al quarto rigo, dopo le parole: «29 dicembre 1993, n. 580» aggiungere le parole: «e delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. CEE 2200/96».

7.13**Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «danneggiate da calamita», aggiungere le seguenti parole: «, da epidemie».

7.2**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sostituire: «3», con «5», conseguentemente, al medesimo comma, sostituire «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.4**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sostituire «3», con «5».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.3**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sostituire «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.5**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in relazione ad...» fino alla fine del comma.

Consequente, al comma 6 sopprimere la lettera c).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).**7.10****Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, all'ottavo rigo, cancellare le parole: «anche in relazione ad» e sostituire con: «per far fronte al pagamento sia delle esposizioni debitorie di credito agrario, siano esse rate di mutuo od effetti agrari, scadute e non pagate ovvero con scadenze prorogate comunque poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia delle».

7.1**Respinto**

GUBERT

Al comma 4, dopo la parola: «qualità» inserire la parola. «o».

Nota L'allargamento della platea dei beneficiari non comporta maggiori oneri, essendo già fissato al comma 2 l'esborso massimo e restando possibile l'aggiuntamento dell'agevolazione, dato che ne è fissato il tetto massimo del 3 per cento e non l'esatto ammontare.

7.7**Respinto**

ANTOLINI, MORO

Al comma 6, lettera b), sostituire: «40», con «60».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).

7.6**Respinto**

ANTOLINI, MORO

*Al comma 6, sopprimere la lettera c).***Compensazioni del Gruppo Lega Nord (v. emend. 2.40).****7.9****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «45 per cento».***7.12****Respinto**

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 7.***7.8****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****7.14****Dichiarato inammissibile**

PIREDDA

Dopo il comma 7, aggiungere comma 7-bis, «i contributi in conto capitale concessi in base alle vigenti leggi e i crediti di imposta di cui alla presente legge non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttiva né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

7.0.1**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Aggiungere l'articolo 7-bis:***«Art. 7-bis.***(Interventi per la ristrutturazione delle imprese del comparto ittico ed attività connesse in difficoltà)*

1. A favore delle imprese di pesca, acquacoltura, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali anche conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali di settore, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02 e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al precedente comma è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire dieci miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito peschereccio ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, e possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fidejussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda elementi di riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie.

5. L'importo dei mutui potrà essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi di cui al precedente articolo, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere inoltre le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine: conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni de-

bitorie, erogazioni di crediti ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento; c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nella misura del 30 per cento. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio delle attività di cui al presente articolo. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessivi 3000 milioni per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte alla tabella D, sotto la voce ministero delle Politiche agricole e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

7.0.2

Respinto

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bovine, classificati esercizi di vicinato, è riconosciuto un contributo in conto esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire 5.000.000. Tale credito potrà essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

7.0.3**Respinto**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Agli esercizi di macelleria specializzati nella vendita di carni bovine, classificati esercizi di vicinato, è riconosciuto un contributo in conto esercizio, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, pari a lire 5.000.000. Tale credito potrà essere utilizzato anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**7.0.4****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MONTELEONE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

(Disposizioni in materia di regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, agevolazioni contributive per i giovani imprenditori agricoli, cartolarizzazione e riallineamento contributivo in agricoltura)

1. Al fine di favorire la regolarizzazione del lavoro autonomo in agricoltura, è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, anche se precedentemente iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori dipendenti agricoli, entro il 31 dicembre 2001, l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e aity - ai sensi della legge n. 233 del 1990 - con decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta, senza l'applicazione di sanzioni e di oneri contributivi retroattivi. La stessa facoltà è concessa ai componenti del nucleo familiare di coltivatori diretti che posseggano i requisiti per l'iscrizione, o che facciano parte di aziende già esistenti. Sono fatti salvi i diritti previdenziali e assicurativi e ogni altra presentazione o beneficio acquisiti nel passato in gestione previdenziali diverse.

2. A favore dei giovani imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni alla data del loro primo insediamento a capo di un'azienda agricola o come coadiuvante, è concessa limitatamente, ai giovani che avviano l'attività negli anni 2001 e 2002, una riduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo, del 60 per cento per il terzo, del 40 per cento per il quarto e il quinto anno dal loro insediamento.

3. La riduzione contributiva prevista dall'articolo 75 comma 3-*sexies*, si applica anche ai datori di lavoro agricoli che hanno aderito ai contratti di riallineamento provinciali, vigenti dal 1990, e che hanno denunciato regolarmente la manodopera assunta. L'Inps nell'applicazione della cartolarizzazione prevista dagli articoli 13 e 15 della legge n. 448 del 1998, è tenuta nel calcolo della debitoria a effettuare le riduzioni previste dalla legge n. 198 del 1997 per gli anni non caduti in prescrizione.

È sospesa la riscossione dei contributi, di cui alla legge n. 448 del 1998 articoli 13 e 15, per il settore agricolo relativo alle posizioni debitorie dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, per tutto l'anno 2001. L'Inps provvederà ad un attento esame delle singole posizioni, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, recependo le disposizioni applicative del riallineamento in agricoltura.

7.0.5

Respinto

CASTELLI, MORO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per il settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 200.000"».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Norda Padania (v. emend. 2.40).

7.0.6**Respinto**

CASTELLI, MORO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Interventi per il settore dell'autotrasporto)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: "lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 300.000"».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

Art. 8.**8.1****Respinto**

ROSSI, MORO

*Sopprimere l'articolo.***8.2****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Alla rubrica, sostituire la parola: «svantaggiate» con la seguente: «deprese».***8.4****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Ai datori di lavoro».***8.3****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa», aggiungere le seguenti: «nonchè alle imprese agricole».***Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

8.5**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.6**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.7**Dichiarato inammissibile**

SEMENZATO, SALVATO

All'articolo 8, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Conseguentemente, apportare alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le seguenti variazioni:

2001: - 400

2002: - 500

2003: - 450

8.8**Dichiarato inammissibile**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'articolo 8, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «esclusi gli enti non commerciali».

Conseguentemente, apportare alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le seguenti variazioni:

2001: - 400

2002: - 500

2003: - 450

8.9**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997».

8.10**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle imprese come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997».

8.11**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali» con le seguenti: «Alle piccole e medie imprese».

8.12**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002».

8.13**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «1° gennaio 2001».

8.17**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la seguente: «2002».

8.14**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «2006» con le seguenti: «2002».

8.15**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «2006» con la seguente: «2003».

8.16**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2004».

8.18**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «nelle aree» fino alle parole: «n. 209».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.19**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree territoriali» fino a: «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

8.20**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle aree territoriali» fino a «87 3 c)» con le seguenti: «su tutto il territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.21**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) e c)» con le seguenti: «definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, in quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE), n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del Trattato di Roma, nonchè, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nella regione Abruzzo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.22**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 e c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**8.23****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui alle deroghe 87.3a) e 87.c)» con le seguenti: «definite dal comma 16, dell'articolo 27, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5 b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87 3 c) del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**8.24****Dichiarato inammissibile**

CRESCENZIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a) e c)» aggiungere le seguenti: «mpmché nei territori in cui si applica il nuovo obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari 2000-2006».

8.25**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il credito di imposta di cui al periodo precedente è ridotto del 50 per cento per gli investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee alle deroghe 92.3.c)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**8.28****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- «1) al comma primo, l'ultimo periodo è soppresso;
- 2) al comma secondo, nel primo periodo, dopo le parole: "relativi a beni d'investimento" sono aggiunte le seguenti parole: "della stessa categoria";
- 3) al comma secondo, nel secondo periodo, le parole: "effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione" sono soppresse;
- 4) al comma quinto, il primo periodo è soppresso».

8.29**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8.30**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.26**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**8.31****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**8.32****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il credito di imposta è cumulabile, entro i massimali previsti dalla Carta degli aiuti di Stato per l'Italia, con altri regimi di aiuto a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.33**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatto salvo lo sgravio contributivo integrale di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 488».

Compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**8.27****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si considerano aree territoriali svantaggiate anche le aree ricomprese all'interno delle aree protette, quali parchi nazionali e regionali, nonché quelle definite ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**8.35****Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 817, escluso il mobilio ed analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni, nonché gli ammortamenti dettori nel periodo di imposta relativamente alla stessa categoria merceologica, dell'investimento in oggetto. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001 - 1.000.000
2002 - 1.000.000
2003 - 1.000.000:

8.34

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel pe-

riodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.36

Respinto

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto

dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/811CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le: imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica

2001 - 1.000.000
2002 - 1.000.000
2003 - 1.000.000:

8.37

Respinto

NAPOLI Roberto, NAVA, CIMMINO, MUNDI

Sostituire il comma 2 con il seguente testo:

«2. Le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire direttamente del credito d'imposta per nuovi investimenti, calcolato sulla parte del loro costo complessivamente ammissibile eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, contenente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.

2-bis. Alternativamente alle modalità di cui al precedente comma 2, le imprese beneficiarie ai sensi del precedente comma 1 possono fruire del credito d'imposta previa autocertificazione dell'ammissibilità dell'investimento e delle spese da trasmettere, prima dell'acquisto dei beni di investimento, al Ministero delle finanze. In questo caso, il credito d'imposta

viene calcolato sui nuovi investimenti ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2000, e della Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

2-ter. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto del locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

8.39

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2 sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133 e dalla circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.40

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.41**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sostituire i primi due periodi con il seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**8.38****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire, al comma 2, la frase da: «Per nuovi investimenti», fino a: «loro entrata in funzione», con la seguente: «I nuovi investimenti sono determinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato e integrato da ultimo dal decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 9 marzo 2000, n. 133, e Circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000».

8.42**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, sostituire la parola: «esclusi», con la parola: «inclusi», conseguentemente, dopo le parole: «coefficienti di ammortamento» aggiungere i seguenti: «, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

8.43

Respinto

LAURIA, MUNDI, CIMMINO

Al comma 2, sostituire le parole: «esclusi il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio», con le seguenti: «esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui al decreto ministeriale 31/12/1988 relativo ai "coefficienti di ammortamento"».

8.44**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere dalla parola: «nonchè», fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**8.48****Dichiarato inammissibile**

LAURIA, MUNDI, CIMMINO

Al comma 2, dopo le parole: «nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta», aggiungere le parole: «esclusi gli ammortamenti anticipati».

8.46**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le altre: «della stessa categoria merceologica».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

8.47

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le altre: «della stessa categoria merceologica».

8.45

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della stessa struttura», con le seguenti: «della stessa categoria».

8.50

Respinto

D'URSO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.49**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «struttura produttiva», con la seguente: «categoria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.51**Respinto**

ERROI, PAPPALARDO, CARELLA, VERALDI, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.52**Respinto**

MARITATI, BATTAFARANO

Al comma 2, sostituire le parole: «della stessa struttura produttiva», con le seguenti: «della stessa categoria merceologica».

8.70**Dichiarato inammissibile**

MORANDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Agli investimenti localizzati in territori compresi in strumenti della programmazione negoziata di cui alla legge n. 662/1996, articolo 2, comma 203 e seguenti, nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise non si applica la deduzione degli ammortamenti».

8.70 (Nuovo testo)**Respinto**

MORANDO

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Agli investimenti localizzati in territori compresi in strumenti della programmazione negoziata di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma

203 e seguenti, nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) r. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise non si applica la deduzione degli ammortamenti».

Vedi compensazioni dell'emendamento 5.0.1.

8.53

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.54

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.55

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.56**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la seguente parola: «25», con l'altra: «5».

8.58**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione di strategia di vendita di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita, progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

8.57

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, definizione strategie di *marketing* di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di *marketing*, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.59

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi alle piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio associate, per nuovi investimenti si intendono anche le spese relative a più esercizi di cui all'articolo 74 dle Testo Unico delle imposte sui redditi, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economico-finanziaria, de-

finizione strategie di *marketing* di gruppo, progettazione servizi gestionali, amministrativi e di *marketing*, progettazione *lay-out* espositivi e catalogo prodotti/servizi del gruppo. A tali soggetti il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito anche per investimenti effettuati nelle restanti aree del territorio nazionale, con le modalità e i criteri del regime di aiuti *de-minimis*.».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.67

Respinto

WILDE, MORO, ROSSI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.61

Respinto

ZANOLETTI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.63

Respinto

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.64

Respinto

BONAVITA, SARTORI

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.65**Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**8.66****Respinto**

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

8.68**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

8.69**Respinto**

DE CAROLIS

*All'articolo 8, comma 3, primo periodo, abrogare le seguenti parole:
«e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».*

8.71**Respinto**

FERRANTE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi».

8.62**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «o può essere chiesto a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.72**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Sopprimere il comma 4.

8.73**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al Comma 5, sopprimere il primo periodo.

8.77**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

8.74**Respinto**

BRIGNONE, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

8.76**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «all'agevolazione».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**8.75****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «se nel periodo» fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**8.79****Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo».

8.78**Respinto**

MINARDO, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Ai titolari di attività commerciali ed ai titolari di attività artigianali sono concessi gli assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988 n.153, secondo i parametri di reddito ivi previsti per i lavoratori dipendenti.

I commercianti e gli artigiani di cui sopra hanno diritto ad un contributo in conto capitale del 50 per cento su tutte le spese sostenute per l'acquisto di immobili, macchinari, attrezzature, nonché per ampliamento e ristrutturazione dei locali adibiti alle attività commerciali ed artigianali. Tali benefici non sono cumulabili con altre forme di contributi in conto capitale, il tutto per un importo di 1000 miliardi di lire».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.80**Respinto**

D'ALÌ

Sopprimere il comma 6.

8.91**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

8.84**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro novanta giorni».

8.89**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni».

8.85**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni».

8.81**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «da emanare entro sessanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

8.87**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «dopo» con la seguente: «entro».

8.82**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 6, sopprimere la parola: «almeno».

8.92**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «finalizzate» fino a: «di effettuare» con le seguenti: «dirette ad una verifica delle qualità degli investimenti realizzati ed a».

8.86**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alla valutazione» aggiungere le seguenti: «ed il monitoraggio».

8.88**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «anche al fine di valutare l'opportunità» con le seguenti: «e dell'opportunità».

8.83**Dichiarato inammissibile**

MUNDI, NAVA, CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel caso di società di capitali, consorzi o società consortili, aventi per oggetto l'erogazione di servizi a imprenditori commerciali associati, per nuovi investimenti si intendono anche le spese di cui all'articolo 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, limitatamente alle spese relative a indagini di mercato, studi di fattibilità economicofinanziaria, definizione di strategie di vendita di gruppo, progettazione di servizi gestionali, amministrativi e di vendita progettazione di spazi espositivi e catalogo prodotti o servizi del gruppo».

8.90**Dichiarato inammissibile**

MICELE, LORETO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La disposizione di cui all'art. 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, come modificato dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, deve essere intesa nel senso che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile anche agli ampliamenti degli stabilimenti divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, comunque nel rispetto del limite di scadenza del decennio di riconoscimento dell'esenzione».

8.0.1**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:***«Art. 8-bis.***(Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche)*

1. Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2002, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 300.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

8.0.2**Respinto**

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente***«Art. 8-bis.**

L'Agea provvede, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'accoglimento del ricorso di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, alla restituzione della parte non dovuta del prelievo versato. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AGEA, bilancio di cassa», la norma non prevede copertura finanziari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 10.**10.1****Respinto**

ANGIUS, FERRANTE, DI ORIO

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per la patologia neoplastica nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

10.2**Respinto**

VEGAS AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, alla fine della lettera a) dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere le seguenti parole: "e con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 3 anni"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

10.3**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 3.

10.4**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le autovetture rottamate entro il 31 gennaio 2001 sono esentate dal pagamento della relativa tassa automobilistica».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000
2002: - 5.000
2003: - 5.000

10.5

Dichiarato inammissibile

ROGNONI, DANIELI GALDI, FORCIERI, RUSSO

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: 'L'importo della tassa di stazionamento non è dovuto se la lunghezza dell'unità da diporto nazionale è inferiore a metri 12'

b) al comma 2, sopprimere la lettera a)''";

ed al titolo dell'articolo aggiungere le seguenti parole: "e modifica della tassa di stazionamento per le unità da diporto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dei trasporti, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 2.000
2002: - 2.000
2003: - 2.000

10.6

Respinto

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono escluse dalle tasse di stazionamento le barche e i natanti da diporto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

10.7**Respinto**

GERMANÀ, LAURO, AZZOLLINI

Aggiungere nel titolo le seguenti parole: «e della tassa di stazionamento sulle unità di diporto».

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è soppresso.

3-ter. Le somme pagante per tassa di stazionamento prima dell'entra in vigore della presente legge, anche se con validità per periodi successivi, non danno luogo a rimborso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

10.0.1**Respinto**

BOCO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla tassa di stazionamento di navi e imbarcazioni)

1. I commi 2 e 2.1 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato in lire 10.000 per kilowattore di potenza;

2-bis. L'applicazione della tassa di stazionamento di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 2001".

2. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 17 della medesima legge sono sostituiti dal seguente:

"3. Per le navi e le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario, da diporto nazionali costruiti, sia nello scafo che nella coperta, interamente con materiali in legno o in ferro, la tassa di cui al comma 1 è ridotta alla metà"».

Art. 11.**11.1****Dichiarato inammissibile**

CAZZARO, BARRILE, CRESCENZIO

All'articolo 11:

a) sostituire il titolo con il seguente: «Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca professionale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «la pesca costiera» *aggiungere le seguenti*: «la pesca in acque lagunari e salmastre e la pesca in acque interne».

11.2**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2-bis. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**11.3****Dichiarato inammissibile**

BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

11.4**Respinto**

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I benefici di cui al precedente comma sono estesi, altresì, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

Compensazione del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

11.0.1 (v. nuovo testo)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis***(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del COBAT)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 novembre 2000, n. 342, dopo l'alinea *2-bis*, è aggiunta la seguente: "*2-ter*. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma precedente è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi - COBAT"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (u.p.b 2.1.2.9 - Agenzie delle entrate - capitolo 1654, 1655) apportare le seguenti variazioni:

2001 - 2.000

2002 - 2.000

2003 - 2.000

11.0.1 (Nuovo testo)**Accolto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del COBAT)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 novembre 2000, n. 342, dopo l'alinea *2-bis*, è aggiunta la seguente: "*2-ter*. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione di cui al comma precedente è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi-CO-BAT nonchè dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali esausti"».

11.0.2**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota per la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'edilizia e del settore lapideo è equiparata a quella stabilita per gli impiegati dei medesimi settori dall'articolo 2, comma primo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**11.0.3****Ritirato**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del Consorzio nazionale di raccolte e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorzi di tali avanzi e riserve, anche in caso scioglimento del consorzio".».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Art. 13.**13.7****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere l'articolo.

13.4**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «I coltivatori diretti», inserire le seguenti: «e gli imprenditori a titolo principale».**Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-quater, dopo le parole: «dai coltivatori diretti», inserire le seguenti: «e dagli imprenditori agricoli a titolo principale».***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**

13.5**Dichiarato inammissibile**

PIREDDA

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i quali conducono aziende agricole ubicate in comuni montani», aggiungere le seguenti: «o in aree collinari degradate caratterizzate da densità demografica inferiore a 40 abitanti per chilometro quadrato».

13.8**Dichiarato inammissibile**

D'ALÌ, LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «comuni montani», inserire le seguenti: «e nelle isole minori».

13.6**Respinto**

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «i trattamenti anti-parassitari,» e sostituire le parole: «il taglio del bosco,» con le seguenti: «la manutenzione del bosco, anche attraverso il taglio delle essenze infestanti,».

13.1**Respinto**

CASTELLANI, VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI, MONTAGNINO, ERROI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire le seguenti: «è aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al miglioramento dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti ed».

Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi all'anno il totale delle rubriche di cui alla tabella C.

13.3**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, CAMO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Tale importo», inserire le seguenti: «è aumentato a lire 70 milioni ove i lavori siano relativi al miglioramento del valore economico dei boschi mediante la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti ed».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

13.2

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

13.8

Respinto

ANTOLINI, MORO

All'articolo 13, comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «non avente fini di lucro ed avente lo» con la seguente: «allo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

13.11**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS, PIZZINATO

*Al comma 2, sopprimere il punto 1-quater.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

13.12**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO, VEGAS

Al comma 2, sopprimere il punto 1-quinquies.

13.9**Respinto**

ANTOLINI, MORO

All'articolo 13, comma 2, quarto capoverso, dopo le parole: «auto-mezzi di proprietà», aggiungere le seguenti: «Tali incarichi, se svolti unicamente nell'interesse delle comunità locali, non sono considerati prestazione di servizi e non sono soggetti ad imposte».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

13.10**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1-sexies. I lavori ed i servizi elencati nel presente articolo si intendono riferiti ad opere ed attività da svolgere esclusivamente nell'ambito dei territori di applicazione della presente legge».

13.17**Respinto**

GUBERT

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuando lavori o servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera c), ridurre fino a copertura della minore entrata e in misura percentualmente eguale gli importi deducibili di cui al punto 4-bis.

13.13**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrati, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, all'articolo 22, comma 2, elevare l'aliquota dell'imposta erariale ivi prevista fino a concorrenza degli stessi.

13.14

Dichiarato inammissibile

PASQUINI, CAZZARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Alla copertura degli oneri relativi a lire 5 miliardi si provvede mediante analoga riduzione delle previsioni di cui al capitolo 7185.

13.15

Dichiarato inammissibile

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI, ROBOL, VISERTA, STANISCIÀ, SODANO, BEDIN, VIVIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

4) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi inquadrare a tutti gli effetti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde"».

13.16

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis) Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" è sostituito dal seguente:

"Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, singole o associate, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, che abbiano sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli altri ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, ma comunque nel rispetto della trasparenza degli atti amministrativi, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire quattrocento milioni per anno. Tale importo è rivalutato all'inizio di ogni anno a far data dal 1o gennaio 2001 in modo automatico in base all'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. Nel caso di associazioni di cooperative, in qualsiasi forma anche consortile, l'importo dei lavori o servizi di cui al presente comma si intende riferito ad ogni singola cooperativa associata avente i requisiti di cui al presente comma".

2-ter) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sono aggiunti i seguenti:

"2-bis) Le cooperative di cui al comma 2, singole o associate, possono ottenere in gestione aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica,

anche a titolo gratuito, per periodi preventivamente concordati, al fine della loro valorizzazione ambientale e produttiva. Per tali fini le cooperative possono anche ottenere contributi pubblici.

2-ter) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano, in area montana e non, lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrati, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

Art. 15.**15.8****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:***«Art. 15.**

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per l'intero anno. La prima rata non deve essere versata se l'imposta sia di ammontare non superiore a lire centomila. L'imposta non è se non è superiore a lire 20.000. Tuttavia i predetti soggetti possono versare in unica soluzione, entro il 31 luglio, l'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento dell'imposta è effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo 10, le parole: «su apposito conto corrente postale intestato al predetto cessionario» sono soppresse.

15.6**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da: «n. 96/E del 29 aprile 1999» fino alla fine del capoverso.

15.1**Accolto**

BUCCIARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 12, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Fino all'anno di imposta 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000"».

15.5**Dichiarato inammissibile**

ALBERTINI, MARINO

All'articolo 15, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis:

«1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

– all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo:

"Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima".

– all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole "nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari" sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: "Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima".

2. Gli awisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale.

L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la

estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi.

15.3

Respinto

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 2:

«2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

I Comuni accordano ulteriori deduzioni o l'esenzione dall'ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti».

15.7

Accolto

GUBERT

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere alla fine del secondo periodo il seguente:

«Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondersi entro il 30 giugno».

15.4

Respinto

PREIONI

Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3 possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune anche in unica soluzione entro il 30 giugno, con una riduzione del 5 per cento dell'imposta dovuta, oppure entro il 31 dicembre, con una maggiorazione del 2 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

15.2**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE,
BATTAFARANO

All'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"*l*) i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita"».

15.0.24**Respinto**

GUBERT

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.22**Respinto**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.19**Respinto**

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

15.0.11**Respinto**

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**15.0.1****Respinto**

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.4**Respinto**

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.10**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

15.0.6**Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)*

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000, codici di attività relativi all'attività prevalente e a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**15.0.3****Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 è aggiunto il comma 1-bis: "Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse".

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2001: - 1.000;

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

15.0.25**Respinto**

GUBERT

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.23**Respinto**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.20**Respinto**

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

15.0.13**Respinto**

MONTAGNINO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.12**Respinto**

WILDE, MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-ter.***(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)*

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**15.0.7****Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassarre

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-ter.***(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)*

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

15.0.2**Respinto**

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.5**Respinto**

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.9**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-ter.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta in cui al comma precedente, l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.0.8**Accolto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, GUBERT

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ove un immobile sia utilizzato in multiproprietà l'ICI deve essere assolta a cura dell'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è *ope legis* autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo multiproprietario con addebito nel rendiconto annuale».

15.0.14**Accolto**

MONTAGNINO, BEDIN

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Interpretazione autentica sulla inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)*

1. La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Allo stesso obbligo si intendono tenute le predette società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, se non vietati dalle leggi, in enti diversi dalle cooperative in possesso delle predette clausole, e in caso di decadenza dai benefici fiscali».

15.0.15**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

«1. L'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per gli atti a titolo oneroso, e ridotto alla metà».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

15.0.16**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)*

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo».

15.0.17**Dichiarato inammissibile**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Aggiungere all'articolo 15, il seguente:***«Art. 15-bis.***(Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo: «Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima»;

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole: «nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: «Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'Ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravanti da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi».

15.0.18

Respinto

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere all'articolo 15, il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizione integrativa di norma del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi considerando gli immobili come strumentali all'esercizio dell'attività".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

15.0.21

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

«Art. 15-bis.

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano a tutto il territorio nazionale.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 16.**16.1****Respinto**

ROSSI

*Sopprimere l'articolo.***16.6****Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere l'articolo.***16.7****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «quattro anni» e sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «3 anni».***Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****16.2****Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di non disperdere le specifiche professionalità maturate nell'esercizio delle proprie funzioni, gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, al maturare dei cinque anni di servizio prestati nel settore della polizia tributaria, sono iscritti, previa istanza diretta la Ministero di grazia e giustizia, nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, a condizione che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non si trovino nella posizione di sospensione dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado ovvero nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».

16.3**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 dopo la parola: "ufficiali", aggiungere le seguenti: "e sottufficiali".».

16.4**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:

«196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del 70 per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici e dai reparti nell'attività di constatazione, di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma viene effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati, con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.

16.5**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n.88 sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Conseguentemente, in epigrafe, aggiungere le parole: «e di semplificazione del contenzioso tributario».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

16.8**Respinto**

FIGURELLI

All'articolo 16, aggiungere il seguente comma:

«2. Nell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,

così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) può accedere direttamente ove necessario, avvalendosi di strumenti informatici e telematici secondo le modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottata su proposta dell'Ufficio italiano dei cambi sentito il comitato di garanzie di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, ai dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito istituita ai sensi dello stesso decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269"».

16.0.1

Respinto

POLIDORO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

16.0.2

Respinto

POLIDORO

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente:

«I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'1 gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; *b)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1° gennaio 2002; *c)* abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.

16.0.3**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Commissioni tributarie in composizione monocratica)

1. Al fine di ridurre il numero dei magistrati tributari e fino alla riforma del contenzioso tributario le controversie il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sia inferiore a diecimilioni di lire, sono trattate e decise, in primo grado ed in grado d'appello, in pubblica udienza e da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico un magistrato della sezione che sia in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, con una anzianità di servizio presso le commissioni tributarie di almeno cinque anni.

2. Fino al 31 dicembre 2003 i posti vacanti presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono essere coperti, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, soltanto con il trasferimento o con una nuova nomina dei magistrati tributari già in servizio. In caso di necessità il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria può assegnare, per un periodo non superiore ad un anno, uno o più magistrati ad altra commissione tributaria, purché situata nella stessa regione o in una regione limitrofa».

16.0.4**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, al comma 3, dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, caparra confirmatoria o penitenziale».

16.0.5**Respinto**

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al Servizio consultivo ed ispettivo, istituito nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive modificazioni sono attribuiti i compiti di elaborazione delle linee strategiche dei controlli tributari al fine di far emergere basi imponibili e di intensificare la lotta alla frode fiscale. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità attraverso le quali il Servizio dovrà effettuare i relativi riscontri presso le strutture operative preposte alle attività di verifica e di accertamento.

16.0.6**Respinto**

CAZZARO, LARIZZA, MACONI, GAMBINI

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

16.0.7**Respinto**

LARIZZA, CAZZARO, MACONI, GAMBINI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)*

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta di cui al comma precedente, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

16.0.8**Respinto**

FIGURELLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente articolo:

All'articolo 6 comma 1 della legge "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" (30 luglio 1990 n. 217) prima delle parole "verificata l'ammissibilità dell'istanza" inserire le parole "sentito il PM, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e".

Al medesimo comma 1 prima delle parole "depositato nella cancelleria del giudice" inserire le parole "notificato al PM e".

Al comma 4 dopo le parole "il ricorso è notificato" inserire le parole "al PM".

Al comma 5 dopo le parole "a cura della cancelleria" inserire le parole "al PM".

Al comma 7 prima delle parole "se l'istanza è accolta" aggiungere le parole "sentito il PM ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti".

All'articolo 10, comma 1, prima delle parole "con decreto motivato" inserire le parole "sentito il PM".

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole "su richiesta" inserire le parole "del PM e".

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole "non possono più essere richieste" inserire le parole "dal PM e".

All'articolo 18 "relazioni al Parlamento", sostituire le parole "ogni due anni" con le parole "ogni anno".

Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990 n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al Questore alla DIA e alla DNA le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita, e ai possibili profitti tratti dalle loro attività delittuose.

Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo Stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio".

16.0.9

Respinto

BONAVITA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adempimenti contabili dei soqgetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'Amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

16.0.10**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Per i periodi d'imposta di cui al comma precedente, l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

16.0.11**Respinto**

PREIONI

Dopo l'articolo 16, aggiungere:

«Art. 16-bis.

(Concorsi per giudice tributario e applicazione ad altra Commissione)

1. In seguito alla riduzione del contenzioso tributario e fino alla riforma degli Organi della giurisdizione tributaria i posti vacanti, o che resteranno vacanti, per raggiunti limiti di età o per altre cause, possono essere messi a concorso soltanto nella misura del 25 per cento delle vacanze per ciascuna commissione.

2. Fino al 31 dicembre 2002 ai concorsi per il conferimento di nuovi incarichi presso le commissioni tributarie provinciali e regionali possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, soltanto i componenti in servizio delle anzidette commissioni.

3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in caso di necessità, può deporre l'applicazione di uno o più giudici tributari, per la du-

rata di un anno, presso altra commissione tributaria situata nella stessa regione o in una regione limitrofa».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

16.0.12

Respinto

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

16.0.14

Dichiarato inammissibile

VERALDI, MONTAGNINO, ERROI, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di tasse e sopratasse di ancoraggio)

1. All'articolo 10 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola internazionale è aggiunta la seguente frase: «incluse quelle con bandiere non equiparate alle nazionali»;

b) il comma 6 è abrogato.

2. Gli articoli 4, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e le relative norme regolamentari o connesse sono abrogate».

16.0.15

Accolto

GUBERT

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis). La soppressione da parte delle società cooperative e loro consorzi delle clausole di cui all'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, come richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, si intende determini l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente al momento della soppressione stessa, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Allo stesso obbligo si intendono tenute le predette società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, se non vietati dalle leggi, in enti diversi dalle cooperative in possesso delle predette clausole, e in caso di decadenza dai benefici fiscali».

16.0.16

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è sostituito come segue: "Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le somme relative al ritorno possono essere imputate ad incremento delle quote sociali"».

16.0.13**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, RESCAGLIO, MONTICONE

*Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni in materia di imposta sugli intrattenimenti)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il punto 1 dell'allegata tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti è sostituito dal seguente punto:

Punto tariffa	Genere attività	Aliquota
1	Esecuzione musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattamenti danzanti in pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore ai novanta minuti nell'ambito dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16%

b) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 16-ter.*(Esenzioni per la musica dal vivo)*

Le esecuzioni musicali dal vivo di durata superiore ai novanta minuti sono esenti dall'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 1 subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) sia impiegato almeno n. 1 musicista per ogni 250 persone della capienza ufficiale del locale stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

b) siano impiegati almeno n. 4 musicisti per i locali superiori a 1.000 persone di capienza ufficiale.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è così modificato: al punto 3) dell'allegata tabella C il periodo "esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio" è sostituito dal se-

guente periodo: "esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenù danzanti in pubblici esercizi, discoteche sale da ballo e locali di intrattenimento, quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata superiore ai novanta minuti nell'ambito dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sostituiscono le disposizioni incompatibili previste nella legge 3 agosto 1998 n. 288 nonché le norme contenute nei successivi decreti e regolamenti di attuazione».

Art. 17.**17.2****Ritirato**

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO, BATTAFARANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per auto-trazione o per riscaldamento è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 e 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, sono ripartiti, perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponibili, la ripartizione avverrà in proporzione alle quote assegnate nell'ultima ripartizione"».

17.11**Ritirato**

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTE, SEMENZATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per auto-trazione o per riscaldamento è esentato dall'accisa nei limiti di un

contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 e 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, sono ripartiti, perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponibili, la ripartizione avverrà in proporzione alle quote assegnate nell'ultima ripartizione"».

17.12

Ritirato

BUCCI, MINARDO, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Il «biodiesel» destinato, puro o in miscela con il gasolio e con oli combustibili in qualsiasi percentuale, all'impiego come carburante per autotrazione o per riscaldamento è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 61.

I quantitativi di «biodiesel», esente da accisa nell'ambito del progetto pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 e 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000, sono ripartiti, perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» relativo al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, che ne faranno richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. Qualora le richieste superino i quantitativi disponibili, la ripartizione avverrà in proporzione alle quote assegnate nell'ultima ripartizione"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.13

Ritirato

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:

5-bis. In deroga al comma 5, è esente da accisa l'ETBE (etil tertil butil etere), ottenuto a partire da etanolo derivato dalla fermentazione di materie prime agricole, esclusi i sottoprodotti ed i coprodotti della trasformazione di prodotti agricoli e messo in vendita od utilizzato come additivo ai carburanti per autotrazione. L'esenzione è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2001 per un contingente annuo pari a: 100 milioni di litri per il 2001, 200 milioni di litri per il 2002 e 300 milioni di litri per il 2003. Sono altresì esenti da accisa i quantitativi di etanolo utilizzati per l'ottenimento dei contingenti annui di ETBE in esenzione. Le modalità applicative relative al regime di deroga di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.16**Ritirato**

PIREDDA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: "il prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, destinato, puro o in miscele con gasolio o olio combustibile, all'impiego come carburante per autotrazione o per riscaldamento, è esente da accisa, nei limiti di un contingente annuo di 300 mila tonnellate, nell'ambito di un programma triennale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori".

1-bis "Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato biodiesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale nei mezzi di trasporto pubblico urbano, imponendo nell'arco di un triennio la totale conversione"».

17.19 (v. nuovo testo)

CAPONI, LARIZZA, MICELE, MARINO, MACONI, GAMBINI, CAZZARO, PALUMBO, DE LUCA, DEMASI, ZILIO, CARPI, DE CAROLIS, PONTONE, TURINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è sostituito dal seguente: "Il prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, destinato, puro o in miscele con gasolio o olio combustibile, all'impiego come carburante per autotrazione o per riscaldamento, è esente da accisa, nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, nell'ambito di un programma triennale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del-

l'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori.

1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato biodiesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico"».

17.19 (Nuovo testo)

Accolto

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato *biodiesel*, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del *biodiesel* è effettuata in regime di deposito fiscale. Il *biodiesel*, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del *biodiesel* destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61".

1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato *biodiesel*, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998,

n. 219, preveda l'avvio al consumo del *biodiesel* puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico"».

17.9

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2001» con le seguenti: «1° gennaio 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.1

Ritirato

IL RELATORE

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504» sono inserite le seguenti parole: «e successive modificazioni».

17.20

Dichiarato inammissibile

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, secondo capoverso dopo le parole: «ottenuto dalla esterificazione» sono inserite le parole: «o anche senza esterificazione».

17.14

Ritirato

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «fino al 5 per cento: con le seguenti: fino al 20 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fin di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di origine agricola in sostituzione di fonti di energia fossili, nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas nocivi all'atmosfera, l'aliquota di accisa dell'alcole destinato alla produzione di ETBE o comunque ad uso industriale è stabilita nella misura di lire 800.000 per mille litri;

nella rubrica, dopo la parola: «biodiesel» aggiungere le seguenti: «e la determinazione dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico per uso industriale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

17.8

Ritirato

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capovers, secondo periodo, sostituire le parole da: fino al 5 per cento in volume» fino a come carburante» con le seguenti: «fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come carburante nei mezzi pubblici è esente da accisa. Il "biodiesel" contenuto in misura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come combustibile per il riscaldamento degli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico nell'ambito di un contratto a risultato come previsto dall'articolo 30, comma 8, lettera e), è esente da accisa. Il "biodiesel" contenuto in misura percentuale fino al 3,5 per cento in volume in miscela con gasolio e con olio combustibile, destinato all'impiego come carburante in settori diversi da quelli di cui ai punti precedenti».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.7

Ritirato

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLINO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «come carburante» aggiungere le seguenti: «o al riscaldamento di edifici pubblici o privati».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.6**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» aggiungere le seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.10**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 1, capoverso 6, dopo le parole: «agricole e forestali» inserire le seguenti: «da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

17.18**Dichiarato inammissibile**

IULIANO, STANISCIÀ, CARCARINO

Dopo le parole: «con i relativi metodi di prova» inserire le seguenti: «È altresì esentato dall'accisa, fino ad un quantitativo massimo di 125.000 tonnellate, il "biodisel" ottenuto nell'ambito di progetti pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale nel settore dell'autotrazione in miscela con il gasolio in percentuali maggiori del 5 per cento ovvero utilizzato puro. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono determinati l'ammontare del contingente, i tempi di applicazione dei progetti pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori e i controlli sulla destinazione del "biodisel" oggetto di assegnazione».

17.3**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con

gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero pure fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.4

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Allanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.5

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate».

Compensazioni del Gruppo Allanza Nazionale (v. emend. 2.60).

17.21

Ritirato

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».

17.22

Ritirato

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e perchè vengano immessi» con le seguenti: «e purchè vengano immessi».

17.15**Respinto**

CAMBER, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

All'articolo 17 aggiungere, i seguenti commi:

«2-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 65, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-quar-ter della legge n. 66, del 6 febbraio 1992.

2-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il Comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**17.17****Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2001 sarà consentita la miscelazione con prodotti petroliferi del prodotto denominato "bioetanolo", ottenuto dalla distillazione dei vini, e sarà effettuata in regime di deposito fiscale. Il "bioetanolo" contenuto in misura percentuale fino al 15 per cento in volumi in miscela con benzine destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le modalità di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "bioetanolo" con i relativi metodi di prova».

Art. 18.**18.5** (v. ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 18, con il seguente:***Art. 18.***(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo impiegato in sostituzione della benzina senza piombo, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri 8.900.000 lire 560.000 per 1000 litri;

b) per gasolio, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri 1.000.000 lire 475.000 per 1000 litri;

c) biodisel contenuto, in misura superiore al 5 per cento e fino al 30 per cento in volume, nelle miscele con gasolio, idonee all'impiego nella carburazione, fino ad un quantitativo massimo annuo di litri 18.400.000 lire 475.000 per 1000 litri.

6-ter. Il trattamento fiscale di cui alla lettera d) del comma 6-bis. si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

6-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati i criteri di ripartizione tra gli operatori dei quantitativi massimi annui stabiliti nel comma 6-bis, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti.

18.5 (Nuovo testo) [v. ulteriore nuovo testo]

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;

b) etere etilertbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi prodotti da biomasse:

– per benzina e benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000 litri;

– per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per 1.000 litri;

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici».

18.5 (Ulteriore nuovo testo)

Accolto

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;

b) etere etilertbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi prodotti da biomasse:

– per benzina e benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000 litri;

– per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per 1.000 litri;

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».

18.6**Precluso**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sostituire l'articolo 18, con il seguente:***Art. 18.***(Esenzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, è disposta l'esenzione dell'accisa sui seguenti prodotti miscelati nelle benzine fino ad un massimo del 15 per cento in volume:

- a) bioetanolo di origine agricola;
- b) ETBE;
- c) Riformulanti e additivi per benzine e gasolio per autotrazione, prodotti da biomasse;
- d) Miscele di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con "biodiesel" contenuto in misura variabile dal 5 al 30 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

5-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di verifica dell'idoneità dei citati prodotti al miglioramento della qualità dell'aria mediante l'abbattimento in combustione dai principali agenti inquinanti.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**18.7****Ritirato**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, capoverso 5-bis, all'alinea, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» inserire le seguenti: «e del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 30 aprile 2001, ».

18.8**Ritirato**

VIGEVANI

Al comma 1, sopprimere la parola:

«b) E.T.B.E.».

18.9**Ritirato**RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, alinea 5-bis, alla lettera b), aggiungere in fine: «derivato da alcol di origine agricola;» e sopprimere le lettere c) e d).

18.1**Ritirato**

DIANA Lino

Il comma 1 lettera b) è così modificato: dopo le parole ETBE sono aggiunte «derivato dal alcol di origine agricola».

18.2**Ritirato**

DIANA Lino

La lettera c) comma 1, è abrogata.

18.3**Ritirato**

DIANA Lino

La lettera d) comma 1, è abrogata.

18.4**Ritirato**

DIANA Lino

Al comma 1, n. 5-ter è così modificato: «con decreto di cui al comma 5-bis sono stabilite le modalità di verifica dell'impatto ambientale dei menzionati prodotti, valutato sull'intero ciclo di vita».

18.0.1**Accolto**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)

1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:

benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;

gasolio: 40 per cento aliquota normale;

gas di petrolio liquefatti (GPL): 40 per cento aliquota normale;

gas metano: 40 per cento aliquota normale.

L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70% del consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):

- benzina: 40 per cento aliquota normale;
- benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;
- gasolio: 40 per cento aliquota normale;
- gas di petrolio liquefatti (GPL): 40 per cento aliquota normale;
- gas metano: 40 per cento aliquota normale;

Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'articolo 126, tabella A, voce: «Ministero dei trasporti e della navigazione», apportare le seguenti variazioni:

- 2001: - 43.000;
 - 2002: - 43.000;
 - 2003: - 43.000.
-

Art. 19.**19.7****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**19.8****Respinto**

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire l'articolo come segue:

«Art. 19. - 1. Per fare fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**19.55****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire il seguente:

«01. A decorrere dal 30 giugno 2001, è soppresso l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.24**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 503.743».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.25**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGONE, PREIONI

Al comma 1, capoverso: «benzina», sostituire le parole: «lire 1.077.962» con le seguenti: «lire 538.981».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.57**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, capoverso: «olio da gas o gasolio», sostituire le parole: «lire 697.398 per mille litri» con le seguenti: «lire 572.398 per mille litri».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.52**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire la cifra: «697.398» con la seguente: «572.39».

E conseguentemente: sopprimere l'articolo 21.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.34**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante» sostituire le parole: «lire 509.729 per mille chilogrammi» con le seguenti: «lire 400.000 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 77.000.

19.33**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Al comma 1, dopo le parole: «gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante» sostituire le parole: «lire 509.729 per mille chilogrammi» con le seguenti: «lire 450.000 per mille chilogrammi».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 40.000.

19.62**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla lettera f), numero 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99 per metro cubo» con le seguenti: «lire 35,47 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.42**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.1, sostituire le parole: «lire 56,99» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.30**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sopprimere le parole: «fino a 250 metri cubi annui».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.46**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.2, sostituire le parole: «lire 124,62» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.59**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, alla lettera f) capoverso 2.2, sostituire le parole: «124,62 per metro cubo» con le seguenti: «lire 104,89 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.29**Ritirato**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE PREIONI

Al comma 1, capoverso «gas metano», dopo le parole: «2.3 per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo», aggiungere le seguenti: «Nel caso sussista l'impossibilità tecnica di distinguere il consumo per i rispettivi usi, si procede all'imposizione su base induttiva applicando l'ammontare dell'accisa di cui alla lettera a) ad una fascia di consumi pari a quella me-

dia riscontrata nei mesi di giugno luglio e agosto dell'anno precedente dall'utente-contribuente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.45

Respinto

ROSSI, MORO

Al comma 1, lettera f), al numero 2, capoverso 2.3, sostituire le parole: «lire 307,51» con le seguenti: «lire 46,78».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.60

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera f), capoverso 2.3, sostituire le parole: «307,51 per metro cubo», con le seguenti: «lire 287,78 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.40

Respinto

CAMERINI, VOLCIC

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti modifiche:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)

2001: - 5.000

2002: - 5.000

2003: - 5.000

19.1

Accolto

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «g)» con «3» e nell'ambito della lettera g), sostituire le parole: «1)» e «2)» con le seguenti: «3.1)» e «3.2)» e al numero 1), sostituire le parole: «di cui alla lettera f), numeri» con le seguenti: «di cui ai numeri».

19.61

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 1) per gli usi di cui alle precedenti lettera f) numeri 2.1) e 2.2; lire 46,78 per metro cubo, con le seguenti: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 27,05 per metro cubo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.36

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

al comma 1, lettera g), sostituire le parole: 2) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo con le seguenti: b) per altri usi civili: lire 192,73 per metro cubo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.49**Respinto**

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sui consumi di gas metano per usi civili dei nuclei familiari con reddito imponibile complessivo inferiore ai trenta milioni di lire si applica l'aliquota di accisa prevista per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.18**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per far fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.19**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente: «Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura:

gasolio: 15 per cento aliquota normale;

benzina: 49 per cento aliquota normale;

gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre: esenzione».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.20**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.22**Respinto**

MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, BETTAMIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno del territorio della provincia di Ragusa, sono applicate le seguenti modalità:

le accise sui prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per auto trazione e per riscaldamento) di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 sono abolite per gli autoveicoli e natanti di proprietà dei cittadini e dei residenti nei comuni della provincia di Ragusa».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.21**Respinto**

CENTARO, LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'impovertimento delle risorse energetiche dell'Isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonché quale specifico sostegno alle politiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specificità insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono

ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.28

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, le aliquote delle accise indicate nel comma 1 sono ulteriormente ridotte del 20 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.26

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per il gas metano sopraindicate si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46, 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.27

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i consumi nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di

cui alle deroghe dell'articolo 87, terzo comma, per i consumi di gas metano indicati nel comma 1 si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b) 46,78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.32

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. il punto 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è così modificato:

Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti per usi industriali in cui siano presenti serbatoi fissi di capacità complessiva non inferiore a 10 mc o da utenti industriali collegati ad una rete di distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi pari o superiori ai 25.000 mc. l'anno».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

19.17

Respinto

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001 i prodotti petroliferi (benzine, gas GPL, gasolio per autotrazione e per riscaldamento) utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole in genere, serricole e zootecniche sono esenti da accisa nel territorio siciliano. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1966, n. 662».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.31/1**Respinto**

SCIVOLETTO

All'emendamento 19.31, dopo la parola: «utilizzati» aggiungere le seguenti: «nelle coltivazioni sotto serra, sono esenti da accise».

Conseguentemente, ridurre di pari importo l'accantonamento della rubrica «Ministero affari esteri».

19.31**Respinto**

BONAVITA

Al comma 2, sostituire le parole: «gasolio utilizzato» con le seguenti: «gasolio ed i gas di petrolio liquefatti (GPL) utilizzati».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: – 5.000.

19.47**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO, CONTE, BARRILE, MURINEDDU, FIGURELLI, BATTAFARANO, PREDA, PIATTI, LAURICELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole» con le seguenti: «nelle coltivazioni sottoserra».

19.6**Respinto**

MANFREDI

Al comma 2, dopo le parole: «è esente da accisa» aggiungere le seguenti: «le aziende florovivaistiche inoltre godano per lo stesso periodo di un credito d'imposta di lire 200 per ogni chilogrammo di gasolio agricolo utilizzato per riscaldamento delle serre».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.16**Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo periodo le aliquote di accisa previste dal punto 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale per la benzina».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.37**Respinto**

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli acquisti di gasolio agricolo per il riscaldamento delle serre effettuati nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 viene riconosciuto un credito di imposta di lire 200 al litro. Tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2001 così come stabilito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi nel modo seguente:

2001: - 15.000 milioni.

19.15**Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, le parole: "Entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio 2001». Le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5 della tabella, allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da emanarsi con decreto del Ministero delle finanze di cui al comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 91, si applicano dal 1° gennaio 2002».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.58**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**19.23****Respinto**

WILDE, PERUZZOTTI, MORO

Al comma 3-bis, la riduzione dell'aliquota per il gasolio di autotrazione, prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è estesa ai soggetti esercenti il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente per vie d'acqua.

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**19.14****Respinto**

D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, COSTA, AZZOLLINI, LAURO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalità delle loro produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la riduzione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.35**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese. Per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 100.000 metri cubi per mese che, in ragione della stagionalità delle loro produzioni, utilizzano il metano nel secondo semestre dell'anno, la riduzione del 40 per cento dell'accisa di cui al precedente comma si applica a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001.

19.39**Dichiarato inammissibile**

BUCCIARELLI

Al comma 4, eliminare le seguenti parole: «e fino al 30 giugno 2001,».

Conseguentemente all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001:	- 165.000;
2002:	- 330.000;
2003:	- 330.000.

19.41**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

19.2**Respinto**

DE LUCA Athos, LARIZZA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le accise sulle miscele di gasolio e di olio combustibile denso con biodiesel dal 25 al 30 per cento, sono stabilite nella sottoindicata misura:

a) miscela contenente oli da gas in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in volume:

- 1) per uso carburazione: lire 482.345 per mille litri;
- 2) per uso riscaldamento: lire 453.179 per mille litri;

b) miscela contenente olio combustibile denso in quantità compresa tra il 70 ed il 75 per cento in peso:

- 1) con olio combustibile ATZ:
uso riscaldamento: lire 173.853 per mille chilogrammi;
uso industriale: lire 86.411 per mille chilogrammi;
- 2) con olio combustibile BNTZ:
uso riscaldamento: lire 87.073 per mille chilogrammi;
uso industriale: lire 42.544 per mille chilogrammi.

Conseguentemente all'articolo 60, sopprimere il comma 14.

19.3**Respinto**

GRILLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul gas metano per impianti destinati ad attività dilettantistiche non a scopo di lucro è ridotta del 50 per cento».

Conseguentemente alla tabella V, la voce Ministero delle finanze capitoli 1654 e 1655 è complessivamente ridotta di 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003.

19.4**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'aliquota dell'accisa per il gasolio agevolato utilizzato in agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota normale; a decorrere dal 1° luglio 2001, è stabilita in misura pari al 22 per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata in agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stabilita in misura pari al 49 per cento di quella normale».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 10 per cento.

19.5**Respinto**

STIFFONI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20 L/me dell'imposta di consumo sul gas metano"».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.9**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applicano anche alla pesca nelle acque interne».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.10**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**19.11****Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, COVIELLO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari al 2 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto di immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi.

6. Le somme assegnate, di cui al comma 4, sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive ed, in particolare ad opere di tutela ambientale e infrastrutture. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e al comma 1-bis.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**19.12****Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sicilia in considerazione del tenore di vita sensibilmente inferiore alla media europea e delle gravi forme di sottoccupazione di cui all'articolo 87 del Trattato istituito dell'Unione Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, a decorrere dal 2001 le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto le-

gislativo ottobre 1995, n. 504, erogati nella regione Sicilia, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.13

Respinto

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Inserire il seguente comma:

«4-bis. L'aliquota dell'accisa per il gasolio agevolato utilizzato in agricoltura, non per il riscaldamento delle serre, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, è stabilita in misura del 10 per cento dell'aliquota normale; a decorrere dal 1° luglio 2001, è stabilita in misura pari al 22 per cento di quella normale. L'aliquota dell'accisa per la benzina utilizzata in agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stabilita in misura pari al 49 per cento di quella normale» (Copertura 50 miliardi)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.38

Respinto

CASTELLANI

Alla fine dell'articolo aggiungere i seguenti commi:

«Il numero 15 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

"15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati in impianti per usi industriali dotati di serbatoi fissi di alimentazione con capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi od in utenze industriali collegate ad una rete di distribuzione cittadina di GPL che abbiano consumi annui pari o superiori a 50.000 chilogrammi di tale prodotto, nonchè dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico 10 per cento aliquota normale».

L'ultimo periodo della nota (1) all'articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti od utenze industriali di cui al numero 15 della tabella A allegata al presente decreto».

Vedi compensazione emendamento 5.0.1.

19.43**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. L'imposta di consumo sul gas metano e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, non concorrono alla formazione della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.44**Respinto**

ROSSI, MORO

Alla fine è aggiunto il seguente comma:

«5. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi sono ridotte automaticamente quando il carico fiscale complessivo sugli stessi prodotti petroliferi supera il 45 per cento del prezzo medio al consumo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

19.48**Dichiarato inammissibile**

SCIVOLETTO

All'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. la predetta agevolazione spetta altresì ai produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come risulta modificato dall'articolo 5 della legge 25 marzo 1972 n. 77, commi 1 e 6"».

19.51**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MULAS, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio, per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese di esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, forestali, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° gennaio 2001.

La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato prevista specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.50**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Per far fronte agli aumenti dei costi dei prodotti petroliferi e contenere gli effetti inflazionistici e di riduzione della competitività del sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si sono ridotte all'80 per cento dell'importo vigente alla data del 31 dicembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.53**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al fine di riconoscere alla popolazione siciliana un congruo indennizzo per l'improverimento delle risorse energetiche dell'isola, unica regione italiana produttrice di olii minerali, per i guasti ambientali, derivanti dall'esercizio nel territorio siciliano delle principali attività di raffinazione di prodotti petrolchimici, nonchè quale specifico sostegno allepo-

litiche di riequilibrio territoriale e riconoscimento della specifica insulare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nel rimanente territorio nazionale, al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.54

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Per fare fronte agli aumenti del costo del gasolio per l'attività della pesca, che hanno determinato il raddoppio delle spese d'esercizio per i natanti, si autorizza il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, a emanare un decreto per fiscalizzare la quota di aumento del gasolio eccedente il valore di 400 lire a litro, con decorrenza 1° ottobre 2000. La riduzione del prezzo del gasolio alla pompa, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsato previa specifica esibizione di opportuna documentazione del consumo effettuato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

19.0.1

Respinto

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 3 lettera a) del Trattato dell'Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

19.0.2**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Imposta di consumo sul gas metano)*

1. A parità di gettito di imposta, sono equiparate su tutto il territorio nazionale le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano».

19.0.3**Dichiarato inammissibile**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

e) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 luglio 2001, è stabilita la variazione

dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purchè lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2, presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 126, tabella A, voce: «Ministero dei trasporti e della navigazione», apportare le seguenti variazioni:

2001: - 426.000.

Art. 20.**20.1****Ritirato**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i taxi che utilizzano come carburante metano o GPL, le accise sono ridotte del 50 per cento».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

20.2**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È concesso un contributo di un milione di lire per ciascun taxi che converte il carburante usato per autotrazione in GPL e gas metano».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

20.0.1**Dichiarato inammissibile**

MARINI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

(Assegnazione di risorse al Dipartimento del Territorio – Agenzia del Territorio)

1. Per l'integrazione dei sistemi informativi catastale ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n.300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate all'implementazione ed all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 il Ministero delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, a partire dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del Territorio può provvedere entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato

per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1650 unità, previa selezione rivolta prioritariamente ai lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto denominato «Catasto Urbano» con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 e successive modificazione dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 70 miliardi per l'anno 2002 si provvede:

a) quanto a lire 55 miliardi per l'anno 2001, mediante l'utilizzo delle somme assegnate all'Amministrazione finanziaria per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3 comma 193 dalla legge 28 dicembre 1995 n.546 e destinate al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria.

b) quanto a lire 70 miliardi per l'anno 2002 si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle somme che saranno assegnate ai sensi della norma anzidetta per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria per l'anno 2001 (o in alternativa assegnate al Ministero delle finanze ed indicate nella tabella A allegata alla presente)».

Art. 21.**21.19****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per il periodo dal 1° gennaio-30 giugno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
_____**21.13****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001» con le seguenti: «Per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
_____**21.15****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio» con le seguenti: «1° novembre 2000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).
_____**21.3****Respinto**

MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.14**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.16**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.11**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «sull'intero territorio nazionale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.4**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» e: «50 per chilogrammo» rispettivamente con: «200 per litro» e: «200 per chilogrammo».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.10**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti parole: «150 per litro».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**21.12****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «100 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 chilogrammo» con le seguenti: «100 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**21.17****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**21.18****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per litro» con le seguenti: «200 per litro».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «200 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.8**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «50 per chilogrammo» con le seguenti: «150 per chilogrammo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**21.5****Respinto**

MORO, ROSSI

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «e lire 50 per metro cubo di gas metano».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**21.20****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e lire 50 per metro cubo di gas metano».

Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**21.9****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRUZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-*qua-*ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

1-ter. Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per il comune della provincia di Udine in litri 11,5 milioni annui».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

21.23 (v. nuovo testo)

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

c) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

d) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)» è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

21.23 (Nuovo testo)**Respinto**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

c) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

d) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C, rubrica Ministero delle finanze, la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio)» è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

21.24**Dichiarato inammissibile**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

e) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

f) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella A, la rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

21.25**Respinto**

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 2, tabella C - Ministero delle finanze - la voce: «Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate)» è diminuita del seguente importo:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

21.26**In parte inammissibile in parte respinto**

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 106), è aggiunto il seguente:

"106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manifatturieri comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annue per il 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni per gli anni successivi».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

21.21**Respinto**

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, dopo le parole: «zone geografiche» inserire le seguenti: «e nelle isole minori».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.1**Accolto**

BONAVITA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il riferimento alle "porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412", contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre

2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si intende effettuato nei confronti delle porzioni edificate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale».

21.2

Respinto

DE CAROLIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, così come convertito dalla legge approvata il 17 novembre 2000 dalla Camera, non ancora pubblicata, le parole: "appartenenti ai Comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E" sono abrogate».

21.6

Respinto

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 (Agenzia delle entrate) ridurre lo stanziamento per il 2001 di lire 30 miliardi.

21.7**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

2-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione agli uffici delle Entrate competenti dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2001: - 30.000.

21.22**Respinto**

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter della legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il prodotto gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni della provincia di Udine già individuati da decreto ministeriale, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nell'articolo 7, comma 1-qua-ter della legge n. 66 del 6 febbraio 1992.

2-ter Il quantitativo viene stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni annui, mentre per i Comuni della provincia di Udine in litri 11.5 milioni annui.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

21.0.2**Respinto**

MORO

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Suppressione della sovrattassa diesel)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, è soppressa».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

21.0.1**Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, PEDRIZZI, MULAS, PACE, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni sull'acquisto di carburante per gli autoveicoli adibiti al trasporto dei disabili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il carburante acquistato per autovetture private ed autoveicoli destinati al trasporto di persone disabili è ridotto di 500 lire al litro».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Art. 22.**22.35****Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'articolo 4 del citato decreto-legge n. 332 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 384 del 1989, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della predetta legge n. 133 del 1989, è abrogato».

22.12**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**22.36 (v. nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» *le parole:* «lire 4,10 fino a 200.000 kwh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 6 al kwh».

22.36 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kwh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kwh"».

22.24**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'impiego dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**22.25****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impiego dell'energia elettrica nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**22.2****Dichiarato inammissibile**

PASQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «lire 6 al kWh», aggiungere in fine: «fino al limite massimo di 1.200.000 kWh di consumo al mese.»

22.3**Accolto**

BONAVITA

Nella lettera «o-bis» sostituire la parola: «impianti» con: «opifici industriali».

22.5**Respinto**

CARPI, SALVATO

Al comma 3, alla lettera o-bis) ivi richiamata, sostituire le parole: «utilizzata in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh» con le parole: «utilizzata in impianti aventi consumi mensili superiori a 200.000 kwh».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)

2001: - 40.000;

2002: - 40.000;

2003: - 40.000.

22.30**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, punto o-bis), sostituire le parole: «utilizzate in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh» con le seguenti: «utilizzate in impianti aventi consumi mensili superiori a 100.000 kwh».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.23**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del trattato sull'Unione europea.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.21**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**22.20****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**22.22****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:

o-ter) impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**22.4****Respinto**

BONAVITA

Dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. «L'articolo 4, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è soppresso».

22.18**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:**b-ter) nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

22.19**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 6, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:**b-ter) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE.***22.11****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.**Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

22.13**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:**7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.*

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul gas naturale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.14

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 10, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato interministeriale prezzi definisce una riduzione compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta per l'energia elettrica sui consumi relativi ad attività produttive.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.15

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «con potenza elettrica non superiore a 30kW» sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.16

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera g) è soppressa.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

22.17**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 52, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «con potenza elettrica non superiore a 20 kw» sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**22.33****Respinto**

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* In riferimento al combinato disposto del comma 2, lettera *c*), e del comma 7 dell'articolo 6, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, così come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i così detti "grandi utenti", che impegnano potenze superiori a 200Kw, provvedono al versamento delle addizionali sui comuni di energia elettrica direttamente alla provincia"».

22.6**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: "entro il giorno" il numero "15" è sostituito dal numero "16";

b) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo il numero "20" è sostituito dal numero "16".

c) all'articolo 63, comma 4, dopo le parole: "dal 1° al" il numero 15 è sostituito dal numero "16".

8-ter. Per i tributi previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'oriemulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista entro la fine del mese di dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

8-quater. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui ai commi precedenti possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

22.9

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

10. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma 9, l'autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.8

Respinto

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applica la componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto

del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato a viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

22.27

Respinto

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, dopo le parole: "per l'illuminazione pubblica" sono inserite le seguenti: "per l'agricoltura".

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.28

Respinto

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:

"p) impiegata in usi agricoli"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.29**Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla Taballa A, parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "editoriali e simili" sono aggiunte le seguenti: "e per uso agricolo"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.31**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di lire 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sul gas naturale".

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.32**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79. L'autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma precedente, l'autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

22.10**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79. L'autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma precedente, l'autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**22.34****Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136 deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati:

quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel Bacino imbrifero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza;

quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

Tutti i sovracaroni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

22.1**Respinto**

STANISZIA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini di razionalizzare la distribuzione di energia elettrica, di mantenere il pluralismo nell'offerta di servizi e di rafforzare i soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, anche le società di distribuzione non partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL SpA la cessione dei rami di azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2000, la consistenza dei beni, il loro valore e le unità di personale da trasferire sono determinati d'accordo fra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2001, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.

9-ter. Nel caso delle cessioni dei rami di azienda di cui al comma precedente, le concessioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1999, n. 79, sono rilasciate entro il 31 marzo 2002».

22.7**Respinto**

LAURIA, CIMMINO, MUNDI

All'articolo 22, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per il pagamento del diritto annuale di licenza relativo all'anno 2001, non si dà luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, nè di interessi, se il pagamento stesso viene effettuato entro il 15 gennaio 2001 nella misura prevista dal precedente comma 6».

22.0.2**Respinto**

SENESE, SALVATO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, non si applica la Componente A della tariffa per il mercato vincolato e della tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvederà al conseguente adeguamento delle proprie delibere».

22.0.1**Respinto**

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1995 n. 250 convertito in legge 8 agosto 1995 n. 349, non si applica la Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Per i medesimi impieghi:

l'energia elettrica di produzione nazionale, compresa quella ceduta dal GRTN al cliente finale, è assoggettata alla Componente B nella misura ridotta del cinquanta per cento;

l'energia elettrica di importazione è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e, come nell'anno 2000, non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete;

in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti idonei di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazioni.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà al conseguente edeguamento delle proprie delibere».

22.0.5

Respinto

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui al decreto-legge 28 giugno 1985, n. 250 convertito in legge 8 agosto 1985, n. 349, non si applica la Componente A della Tariffa per il mercato vincolato e della Tariffa per il vettoriamento, stabilite o che saranno stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Per i medesimi impieghi e per i clienti finali idonei disponibili a distacchi di carico, così come definiti all'articolo 5 commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del novembre 2000, l'energia elettrica approvvigionata all'importazione mediante contratti internazionali pluriennali è esclusa dall'obbligo di partecipare a gare e non è assoggettata ad oneri di qualsiasi natura per il diritto di accesso alla rete nazionale, fino all'avvio del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto 16 marzo 1999 n. 79.

In deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è concessa la facoltà ai clienti di passare dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa per un periodo anche inferiore al biennio e per più volte, senza limitazione, nonchè di consentire la fornitura mista da ambedue i mercati».

22.0.3**Respinto**

CABRAS

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al primo capoverso dopo le parole: "al netto della cogenerazione" sono aggiunte le parole «e dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale».

22.0.4**Respinto**

BONFIETTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli involucri superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

2. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio saranno liquidati:

quelli riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel Bacino Imbriero Montano come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle percentuali di cui in precedenza;

quelli riguardanti i rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati come sopra e in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

3. Tutti i sovracaroni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

22.0.6**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**22.0.7****Respinto**

MONTAGNINO, CASTELLANI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Unificazione delle modalità di versamento delle accise sugli olii minerali e delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica)

1. Fermi restando di cui all'articolo 3, comma 4, all'articolo 26, comma 8, all'articolo 56, comma 2, all'articolo 61, comma 1, lettera e), e all'articolo 63, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il versamento delle accise sugli oli minerali e delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica e dei relativi diritti annuali di licenza di cui al titolo IV del medesimo testo unico è effettuato mediante utilizzo del modello di pagamento "F24", con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

22.0.8**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, GUBERT

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Si applicano le aliquote energetiche con il massimo ribasso ai nuclei familiari composti anche da una persona con *handicap*, in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o agli stessi soggetti titolari di canone».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**22.0.9****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. Il presente articolo definisce che i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscono per uso domestico di beni e servizi indispensabili. Tali beni e/o servizi individuati dal comma 5 sono usufruibili a prezzo di costo come stabilito ai sensi del comma 3.

2. Per tali nuclei si definiscono anche i limiti di consumo oltre ai quali si applica il prezzo di mercato.

3. Il prezzo di costo di tali beni e servizi si ricava sottraendo dal prezzo comunemente definito di mercato dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la quota finanziaria relativa all'investimento iniziale e successivi nonché il suo ammortamento, la quota fiscale diretta o accessoria, la quota di ricarico riconducibile al profitto dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.

4. Al fine di penalizzare gli sprechi è fissata dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la tariffa maggiorata da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi elevati dei beni e servizi di cui al comma 5.

5. I servizi di pubblica utilità che sono interessati dalla presente normativa operano nel campo della energia elettrica, gas metano e Gas propano liquido, nella distribuzione dell'acqua e sua depurazione, nella comunicazione telefonica fissa nel settore del trasporto pubblico nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui al comma 5 comunicano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinatosi attraverso il calcolo di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

7. Il CIPE determina annualmente, con propri provvedimenti, la "quantità" e il "prezzo di costo" da applicare ai servizi indispensabili ai nuclei familiari, nonchè il prezzo maggiorato per quanto previsto dal comma 4.

8. In via transitoria sono indicate nella tabella allegata le quantità da erogare al prezzo di costo per l'anno 2001.

Servizio di pubblica utilità Quota in KWh, metri cubi, scatti telefonici, peso in kg, litri dei servizi di pubblica utilità da erogare al solo prezzo di costo per numero dei componenti del nucleo familiare

	1	2	3	4	5	6
Energia elettrica in KWh/abitate	1.000	1.900	2.700	3.500	4.100	4.600
Gas metano metri cubi/anno	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Di cui: In Kilocalorie	13.800	15.640	17.480	19.320	21.160	23.000
Gas propano liquido	Nd	nd	nd	nd	nd	nd
Acqua potabile Depurazione	150	150	150	150	150	150
Canone fognatura	litri giorno	litri giorno	litri giorno	litri giorno	litri giorno	litri giorno
Rete telefonica fissa	Il pagamento del canone bimestrale relativo all'utilizzo della rete telefonica da diritto all'accesso e all'utilizzo in comodato gratuito della stessa					
Raccolta rifiuti in Kg/giorno	0,8	1,4	2	2,6	3,2	3,8

9. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei trasporti collettivi le regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate di abbonamento per pensionati ultra sessantacinquenni, per studenti, disoccupati disabili e lavoratori pendolari.

10. relativamente al prezzo di mercato dei rifiuti solidi urbani è stabilito quanto segue:

- a) il prezzo è definito nell'ambito territoriale ottimale;
- b) i rifiuti solidi urbani, conferiti attraverso la raccolta differenziata, è senza costo per i nuclei familiari.

11. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità e il prezzo di costo da applicare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3.

12. Ai nuclei familiari in condizioni comprovate situazioni economiche di indigenza va assicurato un servizio minimo di elettricità ed erogazione dell'acqua anche in condizioni di morosità per cui, è vietato il distacco, o l'interruzione del servizio.

13. Il comma 12 si applica qualora l'utente moroso, di comprovata indigenza, sottoscriva un impegno a:

a) accettare una dotazione di potenza diminuita con appositi dispositivi limitatori:

5 Ampères per 220 Volts di tensione nel caso elettrico;

75 litri/acqua giorno per ogni membro del nucleo familiare con una tolleranza del 10 per cento.

b) pagare quanto consumato nel periodo di dotazione non appena le condizioni di indigenza dovessero venire a mancare. La tariffa da applicarsi è pari alla metà della tariffa prevista dal comma 3 per un periodo massimo arretrato di cinque anni.

14. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3, nonché in caso di manomissione del dispositivo limitatore, è consentito il distacco dei servizi.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Authority comunicano al CIPE le informazioni di cui ai commi precedenti.

16. Il CIPE delibera i prezzi di costo entro il 30 dicembre di ogni anno a valere sull'anno in arrivo.

17. Successivamente il ministro delle finanze, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione della presente legge conseguentemente alle delibere adottate dal CIPE».

Compensazioni del Gruppo misto Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).

Art. 23.**23.1****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 - Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1 L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

23.2**Respinto**

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il n. 14) è aggiunto il seguente»:

«14-bis) prestazioni di trasporto di scuolabus effettuate per conto dei comuni».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.3**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Art. 23.*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

Al comma 1, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

«*a*-bis. All'articolo 19, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«*5-ter*. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive immobili ai fini IVA».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**23.4****Dichiarato inammissibile**

MORO, WILDE, ROSSI

Art. 23.*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

Nel primo comma, dopo la lettera *a*), *inserire la seguente*:

«*b*) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Consequentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.5

Respinto

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAPOLI Roberto

Art. 23.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Nel primo comma, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Consequentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.6**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

23.7**Respinto**

MACERATINI, BUCCIERO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'Imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al presente decreto indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

23.8**Respinto**

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti desinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive e impobili ai fini IVA».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:

2001: - 15.000
2002: - 15.000
2003: - 15.000.

23.9**Dichiarato inammissibile**

GAMBINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 19, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti desinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive e impobili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro ridurre l'accantonamento di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni, 2001, 2002 e 2003.

23.10

Dichiarato inammissibile

DE CAROLIS

Nel primo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

b) All'articolo 19 dopo il quinto comma-*bis* sono inseriti i seguenti comma 6 e 7:

6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 c.1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.11

Respinto

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) all'articolo 19-*bis* al comma 1 è soppressa la lettera e);»

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.12**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis. All'articolo 19 dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti commi 6 e 7:

"Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termini così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5.

L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detrabile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente ridurre di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento del Ministero delle finanze di cui alla Tabella A.

23.13**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

«b-bis. All'articolo 19-bis, comma 1, lettera g), dopo la parola "50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per gli agenti di commercio la detrazione avviene nella misura dell'80 per cento"».

23.14**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, dopo la voce 125, è aggiunta la seguente:

"125-bis prestazioni veterinarie;"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.15**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«c) alla Tabella A, parte III, all'inizio della voce 127-*quinques*), premettere le seguenti parole: "le seguenti opere effettuate dai comuni e dalle provincie:».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**23.16****Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.900"».

23.17**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modifiche:

"zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.900";

"zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.900".

1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

23.18**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. I Ministri delle finanze e dell'industria provvedono alla individuazione dei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

23.19**Dichiarato inammissibile**

MANIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 1998, n. 288 è sostituito dal seguente:

"l'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar ed assimilati, comprese le multisale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali, prevista dalla Tabella A parte terza, come modificata, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati"».

23.19 (Nuovo testo)**Respinto**

MANIERI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar ed assimilati, comprese le multisale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali, prevista dalla Tabella A parte terza, come modificata, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati. Conseguentemente aumentare i tabacchi secondo il successivo comma 2-ter.

2-ter. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alla altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema

di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei pressì di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni».

23.20**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, deve essere equiparata a quella dei concerti e agli spettacoli teatrali (prevista in particolare dalla Tabella A, parte III, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati"».

23.21**v. nuovo testo**

VEDOVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di comparti urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro con aliquota dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'articolo 23.

23.21 (Nuovo testo)**Accolto**

VEDOVATO, MARINO, PASTORE, MONTAGNINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di comparti urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro con aliquota dell' 1 per cento e alle imposte ipotecarie e

catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dall'articolo 23.

23.22

Dichiarato inammissibile

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, MONTICONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Dopo il punto 123-ter) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"123-quater; esecuzioni musicali dal vivo eseguite nei locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, piano bar ed assimilati, l'aliquota si applica sia ai contratti stipulati con gli operatori dello spettacolo per dette esecuzioni, sia al prezzo netto del biglietto d'ingresso"».

23.23

Respinto

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 3, sostituire le seguenti parole da: «fino alla fine del comma» con le seguenti: «sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e dalla data del 1° gennaio 2001 fino alla data del 31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento»».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.24

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) le prestazioni aventi per oggetto realizzazioni edilizie destinate alla rieducazione ed al reinserimento nella società di persone sottoposte a restrizioni della libertà personale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

23.25**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

*Sopprimere i commi 4 e 5.**Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Detraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di taluni veicoli)*

1. Nell'articolo 19-bis¹, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio ai quali è consentita la detrazione integrale;"

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**23.26****Respinto**

ROSSI

*Sopprimere il comma 4.***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).****23.27****Respinto**

ROSSI, MORO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli segue gli stessi principi e limiti stabiliti nell'articolo 121-bis (Limiti di de-

duzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo d'imposta 2001».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.28

Respinto

ROSSI, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

23.29

Accolto

BONAVITA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il regime speciale previsto per i rivenditori di beni usati nell'articolo 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo».

23.30

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo, riutilizzo di rifiuti come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, e rideterminata nella misura del 10 per cento.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 100.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

23.31**Ritirato**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 6, sopprimere le parole: «psichico e mentale».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 50;
2002: - 50;
2003: - 50.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la pensione di inabilità e l'assegno mensile spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono aumentati nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che la persona titolare non possieda redditi propri assoggettati all'IRPEF per un importo non superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 780.000;
2002: - 780.000;
2003: - 780.000.

In subordine, sostituire le parole: «lire 20.000 mensili» con le seguenti: «lire 50.000 mensili».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 195;
2002: - 195;
2003: - 195.

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

23.32

Respinto

MACERATINI, BONATESTA, COZZOLINO, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 6, in fine, dopo la parola: «accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».

23.33

Dichiarato inammissibile

LORETO

Al comma 6 dopo la parola: «accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo».

23.34**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «viene altresì eliminato l'obbligo di adattamento dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le persone disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti e per i familiari di cui sono fiscalmente a carico».

Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10)**23.35****Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali agevolazioni sono estese anche alle Associazioni ONLUS e alle cooperative di servizio e di assistenza a soggetti con gravi handicap ai quali è riconosciuta l'indennità di accompagnamento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**23.36****Accolto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, MORO, GUBERT

Sopprimere i commi 8 e 9.

23.37**Accolto**

BONAVITA

Sopprimere i commi 8 e 9.

23.38**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

«10. La tassa del passaggio di proprietà degli autoveicoli usati è fissa e pari a lire 50.000 sino alla cilindrata 1.800 e lire 100.000 per le cilindrature superiori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**23.0.1****Respinto**

FIGURELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 3, comma 3, della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che la unità di informazione finanziaria di cui alla predetta Decisione è costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi (ovvero: che l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, per l'Italia, la unità di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione).

2. Nell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dopo le parole: "in materia di trattamento dei dati personali" sono aggiunte le seguenti: "gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle predette autorità di altri Stati, al di fuori dei casi previsti nel presente comma, si conservano applicabili gli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121".

3. Nell'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, cos' come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dopo le parole: "qualora siano attinenti alla criminalità

organizzata", sono aggiunte le seguenti: "ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi"».

23.0.2

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 633, è soppressa la lettera *e*)».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 24.**24.1****Respinto**

THALER AUSSERHOFFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.

*Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'articolo 54.***24.2****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

All'articolo 24 comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**24.3****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni delle zone climatiche F e E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

24.0.1**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente: «*l*) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende la prima casa che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in lire 4.000 miliardi per gli anni 2001, 4.000 miliardi per il 2002 e 4.200 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione, all'articolo 80, della tabella A, e, per quanto consentito, della tabella C.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**24.0.2****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.**

(Disposizioni in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non dovuta limitatamente agli immobili che sono stati assoggettati all'imposta per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

24.0.3**Respinto**

PERUZZOTTI, MORO, WILDE, CASTELLI, TIRELLI, ROSSI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 136, in materia di energia idroelettrica)

"1. Al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, apportare le seguenti modifiche":

a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 1999" sono soppresse;

b) le parole: "risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio" sono soppresse con le seguenti: "intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore e inferiore per l'accelerazione di gravità".

c) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "I sovracanonici provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i BIM, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980 n. 925, sono versati per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sulla base delle percentuali attribuite ai singoli comuni dal citato decreto. Mentre quelli riguardanti i rivieraschi, di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono versati per l'80 per cento a favore dei medesimi comuni territorialmente interessati dagli impianti e sulla base delle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle province interessate. I sovracanonici sono esigibili dagli aventi diritto anche senza la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti."».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

24.0.4**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Suppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico)

1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62 - (*Imposizione sui bitumi di petrolio*) - 1. 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4".

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "imposizioni diverse", sono soppresse le parole: "oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg".

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 200 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi ar-

chilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15^a Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

- a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
- b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
- c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

- a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
- c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

- a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;
- b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
- c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
- d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;
- e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;
- f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;
- g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera *f*), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera *g*), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1^a dicembre 2001.

Conseguentemente alla Tabella, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, apportare la seguente variazione:

2001: - 55.000.

24.0.5

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A4"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

24.0.6**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Piccola proprietà contadina)*

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15 - Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni: lire 250.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**24.0.8****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Fabbricati rurali)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001

con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1-"quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

24.0.9

Respinto

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico)

1. All'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - "(Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo.

2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci impostanti o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.

4. Qualora vengano autorizzate miscele di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4".

2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "Imposizioni diverse", sono soppresse le parole: "Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg".

3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonchè di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari,

nella misura di lire 100 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e nuovi importati o di provenienza comunitaria. È altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchibenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici e miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.

5. Obbligato al pagamento del contributo è:

- a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
- b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
- c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.

6. Il contributo è dovuto:

- a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;
- c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente avverso nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta su valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:

- a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;
- b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;
- c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività;
- d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;

e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;

f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;

g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 9.

8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 1.

9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera f), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 25.**25.1****Respinto**

MORO, TIRELLI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0.a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

25.2**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, le operazioni di qualsiasi tipo il cui soggetto è un'organizzazione di volontariato riconosciuta"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.6**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«a) all'articolo 19, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) operazioni effettuate nei confronti di organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2 (Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 2 miliardi.

25.3**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«a) all'articolo 19, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) operazioni effettuate nei confronti di organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266"».

Conseguentemente all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: - 2.000

2002: - 2.000

2003: - 2.000.

25.5**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01) nella lettera c) sostituire le parole: «non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio» con le seguenti: «è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.7**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «cinquanta-mila» con le seguenti: «centomila».

Compensazione del Gruppo Forza Italia. (v. emend. 1.0.1).

25.8**Dichiarato inammissibile**

ERROI, VERALDI, PAPPALARDO, CARELLA, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

25.9**Dichiarato inammissibile**

D'URSO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

25.10**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

25.11

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

25.12

Dichiarato inammissibile

MARITATI, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguente:

«a-bis) all'articolo 26, secondo comma, dopo la parola: "a causa" aggiungere le parole: "dell'apertura"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

25.13**Accolto**

BONAVITA, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, LAURO, SCHIFANI, CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 74-bis è aggiunto infine il seguente comma:

"In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e quelli successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni".».

25.17**Respinto**

RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 18), aggiungere il seguente:

"18-bis) dischi, compact, disc, nastri e cassette"»;

Conseguentemente:

all'articolo 115, sopprimere il comma 14;

alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a): costituzione Fondo finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001 - 40.000

2002 - 40.000

2003 - 40.000

25.21**Respinto**

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio, nonché interventi di potenzia-

mento dello stesso, finanziati con i proventi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;"».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania nn. 1 e 3 (v. emend. 2.40).

25.20

Respinto

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali;"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.19

Respinto

MORO, LEONI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il numero 21-bis) è inserito il seguente:

"21-ter) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni;"»

e dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A parte III relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è abrogato il n. 127-quinquies)».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.16**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) al numero 31) così come modificato dal comma 1, dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sostituire le parole: «ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti» con le seguenti: «ceduti a soggetti non vedenti, a soggetti sordomuti e a soggetti portatori di *handicap* intellettivo affetti da sindrome di down o da sgravi sindromi psichiche o spastiche».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare la seguente variazione:

2001: - 5.000
2002: - 5.000
2003: - 5.000.

25.14**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis) al numero 31) così come modificato dal comma 1, dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sostituire le parole: «ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti» con le seguenti: «ceduti a soggetti non vedenti, a soggetti sordomuti e a soggetti portatori di *handicap* intellettivo affetti da sindrome di down o da sgravi sindromi psichiche o spastiche».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70 comma 2... (agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 5 miliardi.

25.22**Ritirato**

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 33), aggiungere il seguente:

«33-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 16.000
2002: - 11.000
2003: - 8.000

25.23

Ritirato

COLLA, MORO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il numero 33), aggiungere il seguente:

«33-bis pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella Tabella A alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica variare gli importi come segue:

2001: - 16.000
2002: - 11.000
2003: - 8.000

25.18

Respinto

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

al comma 1, lettera c) aggiungere in fine i seguenti numeri:

«2-bis. Prestazioni veterinarie, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, ovunque rese, a favore delle associazioni senza fini di lucro che si occupano della cura di animali randaggi, riconosciute dalle Regioni;

2-ter. Alimenti per animali domestici destinati al consumo delle associazioni senza fine di lucro che si occupano della cura degli animali randaggi, riconosciute dalle Regioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1, lettera a) costituzione Fondo

finanziamento ordinario delle università (u.p.b. 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle Università statali), apportare le seguenti modifiche:

2001 - 3.000
2002 - 3.000
2003 - 3.000.

25.53

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis. Nella tabella A, parte terza (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

"n. 120-bis) prestazioni di ricovere e cura rese da cliniche e case di cura private non convenzionate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.25

Respinto

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-quinques), dopo le parole: "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: ", nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse come definite dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457,"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.26**Respinto**

MORO, LEONI, COLLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-*quinques*) è inserito il seguente:

"127*sexies*) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dagli enti locali sul proprio patrimonio"».

Compensazioni Lega Forza Nord Padania n. 3 (v. emend. 2.40).**25.15****Respinto**

GRILLO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 cento, al numero 127-*septiesdecies*) è aggiunto il seguente:

"127-*octiesdecies*) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente alla Tabella C, la voce Ministero delle finanze capitoli 1654 e 1655 è complessivamente ridotta di 600 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

25.24**Dichiarato inammissibile**

FORCIERI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

1) al numero 127-*septiesdecies*) è aggiunto il seguente:

"127-*octiesdecies*) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

25.27

Respinto

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d-bis) alla tabella A, parte III, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:

"127-octiesdecies) lavori di restauro, preventivamente assentiti dalle competenti sovrintendenze regionali per i beni ambientali ed architettonici, che riguardano opere di vetro, legno, tessuto, arazzi, metalli vari oltre che di pietra o altro materiale di costruzione, inserite in contenitori storici, artistici, religiosi e culturali"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.31

Respinto

MORO, LEONI, COLLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le opere di tutela ambientale, di risanamento e depurazione delle acque, nonché di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.28**Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la percentuale addizionale fissata dalla provincia non è da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto».

25.29**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, comma 1, alla lettera g) le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**25.30****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazioni al finì della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.32**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) nel comma 5, le parole: «per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003»;

b) nel comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2004».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**25.33****Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 2, aggiungere la seguente:

«c). All'articolo 34, comma 6, primo capoverso, dopo le parole: "un volume d'affari non superiore a" sostituire le parole: "cinque milioni" con le seguenti: "cinquanta milioni di lire"».

Conseguentemente, inserire il seguente:

Art. 44-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

25.34**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. A numero 123 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali" son aggiunte le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo";».

Compensazione del Gruppo di Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.35**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.36**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le locazioni di unità immobiliari e relative pertinenze adibite, da parte delle imprese che le hanno costruite per la vendita o acquistate per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.37**Respinto**

COLLA, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa"».

Compensazioni Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.38**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti periodici", è sostituita con la seguente: "duecentomila".

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.39**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, la parola "cinquantamila, relativa ai versamenti periodici", è sostituita con la seguente: "centomila".

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.40**Accolto**

IL RELATORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

25.41**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Gli interessi relativi ai versamenti periodici dei contribuenti trimestrali sono deducibili ai fini delle imposte dirette».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.42**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il comma 11 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

25.54**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

"6. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, avvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del precedente comma 5;

7. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19, comma 1, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA".

5. L'accantonamento di cui alla tabella A del Ministero delle finanze è ridotto di 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

25.43**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, è così modificata: "la definizione... (*omissis*)... per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio".... (*omissis*).... viene sostituita con la seguente definizione: "... (*omissis*) ... per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore ad almeno un'ora.... (*omissis*)..."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**25.48****Dichiarato inammissibile**

MANIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 3 agosto 1998, n. 288, apportare le seguenti modifiche:

1. Il periodo costituito dalle parole: "per i soli eventi" fino alla parola: "dell'esercizio" è sostituito dal seguente: "per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo non abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore ad almeno 90 minuti";

2. Alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: "i locali di intrattenimento e di svago, come pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini piano bar e assimilati comprese le multisale, per aver diritto all'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, devono far eseguire musica dal vivo, per almeno 90 minuti. Per tali attività deve essere impiegato almeno un musicista ogni 250 persone della capienza ufficiale del locale. La disciplina per la materia è stabilita con apposito Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 13 agosto 1988».

25.50**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è soppressa».

25.49**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La dichiarazione periodica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è obbligatoria soltanto per i contribuenti ordinari».

25.51**Dichiarato inammissibile**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"3-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, e successive modificazioni, che svolgono attività non rientranti nel secondo comma, lettera *b)*, dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinato il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai precedenti commi 1 e 2 con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previsti e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1 alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, approvare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

25.44

Dichiarato inammissibile

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998.

5. Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti.

6. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

7. All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 1967, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo».

25.45

Respinto

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. a) Devono intendersi operanti nel settore agricolo le cooperative che, iscritte nel registro prefettizio nella sezione agricola, effettuano lavori e servizi di sistemazione, di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, e che siano inquadrare, ai fini previdenziali, nell'articolo 6 della legge 31

marzo 1979, n. 92, così come integrato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

"b) Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono imputabili alle riserve preesistenti;

c) Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento;

d) All'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 446 del 1997, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo».

25.46

Accolto

BONAVITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001».

25.47

Respinto

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 53 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, è abrogato».

25.52

Dichiarato inammissibile

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, aggiungere i seguenti periodi: "Non rientrano nella base imponibile le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e non si considerano le variazioni delle rimanenze. Per i ricavi deve aversi riguardo al criterio di cassa nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio stabilito

dalla normativa IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture ricevute fiscali ancorchè non riscossi"».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1 alla tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 3.000
2002: - 3.000
2003: - 3.000.

25.55

Respinto

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, primo comma, n. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "orfanatrofi, asili," sono eliminate le parole: "case di riposto per anziani e simili".

3-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine: "le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili, autorizzate al funzionamento secondo le rispettive leggi regionali, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

25.0.1

Respinto

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per delegazioni comunali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, si intendono tutti gli uffici comunali ovunque ubicati».

Conseguentemente nella tabella C, Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate)

ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 30 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 50.000.

25.0.3

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di mezzi di trasporto" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le prestazioni di intermediazione"».

Conseguentemente alla tabella C del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 230 del 1998, articolo 19, fondo nazionale servizio civile (16.1.2.1 - obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 4.000;

2002: - 4.000;

2003: - 4.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.2**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Modifica norma sulla detrazione IVA)*

1. All'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle comministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali," sono soppresse.

Conseguentemente alla tabella C del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 282 del 1991 - ENEA (3.2.1.13 - ENEA - cap. 7210) sono apportate le seguenti variazioni:

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.9**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(IVA nelle procedure concorsuali)*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

25.0.6**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(IVA nelle procedure concorsuali)*

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, dopo le parole: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa", è inserita la seguente: "dell'avvio"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**25.0.4****Respinto**

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente numero:

"127-octiesdecies) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente, alla tabella C alla voce Ministero delle finanze (Agenzie fiscali), aggiungere:

2001: - 10.000 milioni;
2002: - 10.000 milioni;
3003: - 10.000 milioni.

25.0.8**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Spese per prestazioni veterinarie)*

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine la seguente voce: *(octiesdecies)* "Spese per prestazioni veterinarie"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**25.0.5****Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**25.0.7****Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 22 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui la dichiarazione sia inviata entro trenta giorni successivi al termine previsto, non si applica alcuna sanzione qualora l'amministrazione non abbia compiuto alcun atto, anche di semplice sollecito; in

caso contrario si applica una sanzione pari ad 1/20 del minimo; la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo se la dichiarazione è inviata dopo il 30° giorno ma non oltre il 90°. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato dall'intermediario nello stesso giorno dell'invio telematico della dichiarazione".

2. Gli intermediari indicati nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 possono sanare la tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione con il pagamento di una somma di lire 500.000 per ciascun periodo di imposta, a meno che l'amministrazione abbia già compiuto atti di accertamento».

25.0.10

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione dei corrispettivi)

1. Tra gli adempimenti contabili e formali di cui al comma 136 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi quelli relativi alle transazioni commerciali, aventi ad oggetto beni e servizi, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati. Con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali potrà essere previsto il superamento dell'obbligo di emissione di fattura, scontrino o ricevuta fiscale in presenza di altra documentazione ritenuta idonea».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 26.**26.1****Ritirato**

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche"».

26.2**Ritirato**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (*Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche*). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le piccole società sportive dilettantistiche sono escluse dagli obblighi di certificazione di corrispettivi. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per la individuazione delle piccole società sportive dilettantistiche"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**26.3****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 e per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci, saranno introdotti modi semplificati di certificazione dei titoli di accesso con un apposito regolamento da emanare entro 180 giorni

dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

26.4

Ritirato

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (*Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche*). - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

26.5

Respinto

BONAVITA, GUERZONI, PETRUCCI, GAMBINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.6**Ritirato**

BONAVITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.7**Respinto**

PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei titoli di accesso per i soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 nonché per le associazioni di promozione sociale per le attività di intrattenimento a favore dei soci. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo è sospeso il termine per l'installazione dei misuratori fiscali"».

26.8**Respinto**

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche è demandato anche alle Regioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

26.9**Respinto**

ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche è demandato anche alle Regioni».

26.10**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma è sospeso, per le società sportive dilettantistiche, il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2000, n. 177».

26.11**Dichiarato inammissibile**

MANIS

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le istituzioni musicali ed artistiche, costituite dagli enti locali ai sensi della legge n. 142 del 1990 ed improntate al pareggio di bilancio, sono esonerate dall'obbligo della fatturazione e degli adempimenti fiscali previsti per le società e le cooperative, in quanto soggetti non commerciali e aventi esclusivo carattere sociale e culturale».

26.0.1**Respinto**

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle *pro loco* ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

26.0.2**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.**

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle *pro loco* ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 27.

27.1

Respinto

PREIONI

Sopprimere l'articolo 27.

27.2

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimerlo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.3

Dichiarato inammissibile

PREIONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.4

Respinto

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.5**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.6**Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli atti di espropriazione forzata per pubblicità utilità e gli atti di compravendita in seguito a cessione bonaria, emanati dagli enti locali, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie catastali e di bollo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.7**Respinto**

PASQUINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla nota 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e bollatura dei propri libri e registri"».

Conseguentemente, vedi compensazione di cui all'em. 5.0.1.

27.8**Respinto**

STIFFONI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco"».

Conseguentemente, all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

27.9**Respinto**

MANFREDI, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO, TAROLLI, ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «Croce rossa italiana» sono aggiunte le parole: «e le altre associazioni di volontariato di protezione civile».

Vedi compensazione di Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).

27.10 (V. nuovo testo)

BONAVITA, GUERZONI, PETRUCCI, GAMBINI

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «e enti di promozione sportiva».

27.10 (nuovo testo)**Accolto**

BONAVITA, GUERZONI, PETRUCCI, GAMBINI

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «e enti ed associazioni di promozione sportiva».

27.11 (V. nuovo testo)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «enti di promozione sportiva».

27.11 (Nuovo testo)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «enti ed associazioni di promozione sportiva».

27.12**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso».

27.13 (V. nuovo testo)

BONAVITA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici". In deroga a quanto indicato dall'articolo 126, comma 3, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

27.13 (nuovo testo)**Accolto**

BONAVITA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici". In deroga a quanto indicato dall'articolo 126, comma 3, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

27.14**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.***Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

27.15**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 7, alla fine aggiungere: «salvo quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia pendente domanda di rimborso».***Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

27.16**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite).
- 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila"».**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

27.18**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.20**Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«alla Tabella allegato B, punto 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**27.26****Respinto**

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Alla Tabella allegato B, punto 21-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**27.19****Respinto**

PETTINATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«28-*bis*. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "entro un anno dall'omissione" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni dall'omissione"».

27.21**Dichiarato inammissibile**

MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati ed approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

27.31**Dichiarato inammissibile**

CALLEGARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e gli atti di compravendita con interruzione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 50 miliardi;
2002: - 50 miliardi;
2003: - 50 miliardi.

27.22**Dichiarato inammissibile**

MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sino al 31 dicembre 2002 tutti gli atti relativi ai consorzi stabili previsti all'articolo 4 della tariffa parte I allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono soggetti all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa e le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni in detti consorzi non sono soggette alle imposte sui redditi».

27.23**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti: "o di ramo d'azienda"».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

27.24

Respinto

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti: "o di ramo d'azienda"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 1 miliardo.

27.25

Respinto

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e gli atti di compravendita con interruzione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 50 miliardi;
2002: - 50 miliardi;
2003: - 50 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.27**Dichiarato inammissibile**

VEDOVATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di beni immobili nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 5.000;

2002: - 5.000;

2003: - 5.000.

27.28**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«9. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella Tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

27.29**Dichiarato inammissibile**

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati ed approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

27.30**Dichiarato inammissibile**

GUERZONI, PASQUINI, CAZZARO

Al comma 9, alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «La

tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e loro consorzi e dalle società di mutua assistenza per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri».

Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente, alla tabella A, relativo al Ministero del tesoro, per i seguenti importi:

2001: 16;

2002: 10;

2003: 10.

27.0.19

Respinto

CAPONI, MARINO, ALBERTINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

1. All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "adempimenti contabili e formali dei contribuenti" sono aggiunte le seguenti parole: "anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1° gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; *b)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre il 1° gennaio 2002; *c)* abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei

corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati"».

27.0.16

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA, COLLINO, MULAS

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15. - Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire 250.000"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5 miliardi;

2002: - 5 miliardi;

2003: - 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.0.7**Respinto**

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15. - Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire 250.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**27.0.20****Respinto**

GAMBINI, GUERZONI

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le attività di minima importanza";

è aggiunta, infine, la seguente lettera *c)*:

"*c)* per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;"

2. Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori ineri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

27.0.1

Respinto

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interventi in materia di promozione degli investimenti nei parchi nazionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali».

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'ambiente, alla voce, legge n. 448 del 1998: Articolo 49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.d. 1.2.1.4), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000».

27.0.2**Respinto**

VERALDI, ERROI, MONTICONE, RESCAGLIO

*Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:***«Art. 27-bis.***(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)*

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per le attività di minima importanza";

è aggiunta, infine, la seguente lettera *c)*:

"*c)* per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;"

2) Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *c)* del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori ineri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

27.0.3**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.4**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Le consultazioni degli atti catastali effettuate in via telematica, ai fini dell'applicazione delle tariffe dei tributi speciali catastali, si intendono come presentate direttamente all'ufficio in possesso degli atti».

27.0.5**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. I corrispettivi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, debbono essere applicati ai singoli professionali in misura uguale a quella applicata ad ordini e collegi professionali».

27.0.6**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Tutti i versamenti inerenti tributi diretti ed indiretti eseguito entro tre giorni dalla scadenza prescritta sono considerati come effettuati nei termini previsti e ad essi non si applicano sanzioni pecuniarie.

2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza è applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento dell'importo versato in ritardo.

3. Il presente articolo si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2000.

4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente norma».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.17

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI, BEVILACQUA, COLLINO, MULAS

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate".».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5 miliardi;
2002: - 5 miliardi;
2003: - 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.0.15**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Accatastamento dei fabbricati rurali)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001:	- 5 miliardi;
2002:	- 5 miliardi;
2003:	- 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

27.0.8**Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Accatastamento dei fabbricati rurali)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.9**Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, VEGAS, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Fabbricati rurali)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**27.0.10****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Canoni demaniali)*

Per il biennio 1998, 1999 e 2000 i canoni delle concessioni demanili marittime, utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.

A decorrere dall'1° gennaio 2001 i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso i valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi nei seguenti scaglio di area concessa:

	Alta valenza turistica	Media/Bassa Valenza turistica
Fino a mp. 1.000	lire mp. 2.000	1.400
Da 1.000 a 3.000 mp.	lire mp. 1.800	1.200
Da 3.000 a 5.000 mp.	lire mp. 1.500	1.000
Da 5.000 a 25.000 mp.	lire mp. 1.000	700
Oltre 25.000 mp.	lire mp. 800	500

A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che nella loro determinazione potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma.

In particolare qualora i titolari delle concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti, ovvero in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni e degli arenili affidati in concessione quali fenomeni erosivi, inquinamento marino ed altri eventi calamitosi. Infine nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del ben pertinenziale, nonchè dei casi previsti dagli articoli 40 e 45 primo comma del codice della navigazione, gli importi dei canoni previsti dalla precedente tabella sono ridotti del 30 per cento.

Conseguentemente cessano di aver efficacia nei confronti di tutte le imprese concessionarie demaniali le disposizioni dell'articolo 2, della legge n. 281 del 1970.

Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chischi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a 2.000.000 di lire.

I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del tasso inflattivo rilevato dall'ISTAT.

È abrogato l'articolo 03 della legge n. 494 del 1993».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.11**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti soggetti ad imposta proporzionale di registro non può superare il valore imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di imposta di registro; in detto importo vanno comprese anche le imposte dovute per copie, certificati e formalità conseguenti. Sono esenti da imposta ipotecaria le formalità di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti eseguite in dipendenza del medesimo atto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**27.0.12****Respinto**

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le aliquote di cui al presente articolo ed alle note seguenti si applicano sino al valore corrispondente a quello determinato con i criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, della presente legge. Qualora il valore dichiarato e accertato sia superiore a quello determinato con i criteri di cui all'articolo 52, quarto comma, per l'importo eccedente: 0.50 per cento".

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "tuttavia se il valore della base imponibile, dichiarato o accertato ai fini di queste imposte, è superiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 131 del 1986, l'imposta è commisurata su questo ultimo importo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.13

Respinto

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

Nella Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, sopprimere il terzo periodo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.14

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Garanzia)

1. Al fine di assicurare la copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi, ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui all'articolo 4, i Fondi centrali di garanzia istituiti ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e 25 miliardi, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. La garanzia dei Fondi ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia ed è a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che i soggetti finanziatori dimostrino di aver sofferto. Nessun onere è dovuto per l'accesso ai fondi centrali di garanzia. All'avvio delle procedure di recupero è corrisposto il 100 per cento dell'importo dell'insolvenza, salvo l'obbligo per i soggetti finanzia-

tori di restituire le somme recuperate successivamente alla definitiva determinazione della perdita».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.18

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di Tassa sulle concessioni governative)

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la manutenzione e la bollatura dei propri libri e registri».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Art. 28.

28.1

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

28.2

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.3

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

28.11

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «1 miliardo» con le seguenti «10 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.6**Respinto**

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

28.7**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

28.10**Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

28.9

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

28.8

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

28.5

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1 le parole: «in lire un miliardo» vengono sostituite con: «in lire tre miliardi di lire»; il secondo comma è abrogato.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.1**Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del pagamento del modello F24Online per gli anni 2001, 2002 e 2003, i relativi termini per effettuare tali versamenti, sono prorogati di due giorni lavorativi».

28.0.3**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.2**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra l'anno 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.4**Respinto**

MORO, ROSSI

Il comma 3 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.12**Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici anche economici e da società per azioni il cui controllo del capitale sociale, anche in forma indiretta, sia dello Stato in misura superiore al 50 per cento".

3-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alle società ed agli enti richiamati nel comma che precede.

3-ter. Quanto stabilito nei commi 3 e 3-bis, si applica alle ritenute operate e relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2000».

28.0.4**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2° capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

28.0.8**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai ricevitori dl lotto di cui al'articolo 21 della legge 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2° capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341.

Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

28.0.5

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGLIONE, PREIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.6

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.7

Dichiarato inammissibile

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commerciale da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fis-

sata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco».

28.0.9

Respinto

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Accordo transattivo in materia di riscossione coattiva)

1. Il debitore, persona fisica, nei cui confronti sia iniziata la procedura di espropriazione immobiliare può proporre alla direzione regionale delle entrate un accordo transattivo in virtù del quale, a fronte di un versamento di un importo non inferiore al prezzo base di primo incanto determinato a norma dell'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, aumentato del 30 per cento, ottiene la liberazione del bene o dei beni oggetto di procedura e la estinzione del debito d'imposta.

2. Si intende come iniziata la procedura immobiliare anche con l'iscrizione di ipoteca sui beni, ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, si applica qualora il debito d'imposta iscritto a ruolo, compresi gli accessori, non superi il triplo del prezzo base di primo incanto.

4. È esclusa la transazione sullo stesso bene per crediti iscritti a ruolo successivamente alla data della richiesta del contribuente.

5. Qualora il debitore sia una persona giuridica, il limite massimo del debito d'imposta è elevato al quintuplo del prezzo base di primo incanto ed il versamento offerto in via transattiva deve superare detto prezzo base di almeno del 50 per cento.

6. Modifiche, in aumento, dei limiti sopra indicati possono essere autorizzati dall'ispettorato compartimentale fino a debiti complessivi di lire un miliardo e dalla direzione centrale della riscossione fino a lire dieci miliardi.

7. Si applica l'articolo 19 del decreto n. 602 del 1973 in materia di dilazione del pagamento della somma concordata in via transattiva. Rimane ferma l'iscrizione dell'ipoteca fino al pagamento finale del debito concordato.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze saranno emanate, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni operative e di attuazione di quanto previsto nei commi

che precedono, e successivamente, entro sei mesi, eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi».

28.0.24**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente."

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista."».

28.0.28**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente."

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ul-

timo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.27**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente."

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.26**Respinto**

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente."

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i

quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

28.0.25

Respinto

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

28.0.23**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANOP, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**28.0.20****Dichiarato inammissibile**

MUNDI, LAURIA Baldassare

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione pre-

vista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.16**Dichiarato inammissibile**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.17**Dichiarato inammissibile**

CAZZARO, LARIZZA, MACONI, GAMBINI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma

5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista"».

28.0.13**Dichiarato inammissibile**

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente."

Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista."».

28.0.10**Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Dilazione del pagamento)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

"2-bis. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede".

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede"».

28.0.11

Respinto

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Dilazione del pagamento)

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento delle imposte in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. La dilazione del pagamento è concessa anche in ipotesi di ricevimento della comunicazione, il cosiddetto avviso bonario, prevista dai commi 3 dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal comma 4 dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni amministrative.

4-*ter*. Nelle ipotesi di cui al comma 4-*bis*, il numero delle rate previste dal primo comma sono, comunque, ridotte alla metà"».

28.0.12

Respinto

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e

crediti, alla lettera *a*), dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", aggiungere le seguenti: "operate anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possono essere detratti o compensati dai partecipanti della società stessa"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.14

Accolto

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, dopo le parole: "accordi internazionali resi esecutivi in Italia" sono aggiunte le seguenti: "nonchè quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica Italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis del testo unico delle imposte sui redditi".

2. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, è inserito il seguente comma:

"3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato"».

28.0.15**Accolto**

PASQUINI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità, che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso"».

28.0.18**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti dei sostituti d'imposta)

1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 qualora gli stessi, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre ch  il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta».

28.0.19**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Razionalizzazione dei termini di presentazione delle istanze di rimborso)

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel primo comma, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo comma, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi"».

28.0.21**Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera a), dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", aggiungere le seguenti: "operante anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

28.0.22

Respinto

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato.

Art. 29.**29.1****Respinto**

ROSSI, MORO

*Sopprimere l'articolo.***29.40****Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non pachi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993 e dall'articolo 25 della legge n. 341 del 1995, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.25

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza».

29.41

Respinto

MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire dalla parola: «maggiorato» fino alla fine del comma con le seguenti: «maggiorato di un importo pari al 2,5 per cento, entro il 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.42

Respinto

CENTARO, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.17**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PERUZZOTTI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settembre 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.2**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

29.3**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

29.37**Respinto**

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti che stipulano un'assicurazione per il risarcimento danni sulla abitazione contro eventi calamitosi, possono detrarla ai fini della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.22**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «semestrali» con la seguente: «mensili».

29.21**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dieci rate semestrali» con le seguenti: «tre rate trimestrali».

29.27**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3 dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

29.18**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3 dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti: «ridotti alla metà».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.46**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti: «ridotti alla metà».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.45**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «con l'applicazione degli interessi legali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.43**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, nè alla erogazione di sanzioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.19**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, CUSIMANO

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, nè alla erogazione di sanzioni».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.23**Respinto**

ROSSI, MORO

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'anno» fino alla fine del comma con: «2001».

29.33**Respinto**

MORO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello originario, un immobile distrutto di comproprietà tra più titolari, ad ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i com-

proprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

29.4**Accantonato**

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

29.48**Accantonato**

CURTO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 3-*decies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano anche per l'anno 2001, relativamente ai soggetti le cui abitazioni principali, già oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2».

29.49**Accolto**

IL RELATORE

Sopprimere i commi 9 e 11.

29.5**Accolto**

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 9 e 11.

29.16**Respinto**

MACERATINI, MAGNALBÒ, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente'".».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.24**Respinto**

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1, del citato articolo 5-ter già prorogato al 31 dicembre 2000 dall'articolo 25 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto 20 dicembre 1999, del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2000. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre i relativi trasferimenti a favore degli uffici territoriali competenti».

29.51**Dichiarato inammissibile**

MARINI, VERALDI, VELTRI, LOMBARDI-SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della medesima regione. A tal fine, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, di miliardi 25 decorrente dal 2002 e di miliardi 25 decorrente dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dei trasporti, ridurre dei medesimi importi l'accantonamento relativo ai limiti di impegno.

29.52**Respinto**

CASTELLANI Pierluigi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbria la spesa di lire 23 miliardi in tre anni, così suddivisa:

lire 7 miliardi per il 2001;

lire 8 miliardi per il 2002;

lire 8 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, ridurre alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, gli importi per 7 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002 e 8 miliardi per il 2003.

29.32**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

Al comma 12, dopo le parole: «un contributo straordinario» inserire le seguenti: «pari a 22 miliardi di lire».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare la seguente modifica:

2001: - 17.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

29.31**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 14, dopo le parole: «Magistrato per il Po» inserire le seguenti: «sentita la Regione competente per territorio».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.34**Improponibile**

PREIONI

Al comma 14, dopo le parole: «territorio di competenza» aggiungere le seguenti: «, (virgola) pagando, si intende! (punto esclamativo)».

29.50**Ritirato**

IL RELATORE

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» con le seguenti: «di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

29.28**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 15, sostituire le parole da: «Il fondo è alimentato» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accessi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.15**Respinto**

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, BORNACIN, BEVILACQUA, SILIQUINI

Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi annue» con le seguenti: «500 miliardi annue» e al comma 16, sostituire le parole: «600 miliardi, da impegnare» con le seguenti: «100 miliardi, da impegnare».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.8**Respinto**

VELTRI

Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi» e le parole: «non inferiore al triplo» con le altre: «non inferiore al doppio».

29.6**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 15, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono inserite le seguenti: «nonchè per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali».

29.30**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 15, sostituire le parole da: «uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente determinata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome» «determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.29**Respinto**

LEONI, COLLA, MORO

Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma».

29.47**Respinto**

RIZZI, MANFREDI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 15, riga 26 e 27, sostituire le parole: «il direttore dell'Agenzia di protezione civile» con le seguenti: «il Ministro titolare della delega per la protezione civile».

29.7**Respinto**

VELTRI

Al comma 15, dopo le parole: «con il direttore dell'agenzia di protezione civile» inserire le seguenti: «ovvero d'intesa con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico».

29.14**Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per il flagello della Flavescenza Dorata della Vite, il "Fondo regionale di protezione civile" di cui al comma precedente è incrementato da un contributo dello Stato di lire 40.000 milioni, al fine di consentire alle regioni interessate di sostenere, con contributi in c/capitale non inferiori al 40 per cento dell'effettivo investimento, gli imprenditori agricoli che effettueranno l'estirpazione dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il conseguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare DOC. Tale intervento, integrabile fino al suddetto 40 per cento, non è cumulabile con altre forme di sostegno finanziario eventualmente adottate in materia dalle Regioni interessate.

«15-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno e della protezione civile, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'effettiva esecuzione delle estirpazioni e dei reimpianti e la disciplina delle ipotesi di revoca dei benefici concessi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.9 (V. nuovo testo)

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge n. 59 del 1997 per l'importo di 300 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 47 comma 6.

29.9 (nuovo testo)

Accolto

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge n. 59 del 1997 per l'importo di 200 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 47 comma 6.

29.10

Respinto

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Il comma 16, è sostituito dal seguente:

«16. È attribuito all'Ente nazionale per le strade (ANAS) per l'esercizio finanziario 2001, un finanziamento pari a lire 600 miliardi da destinare ad interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e no-

vembre 2001, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Copertura del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

29.35

Respinto

PREIONI

Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le seguenti: «lire 1200 miliardi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

29.38

Respinto

MANFREDI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le parole: «1000 miliardi» e dopo le parole: «ripristino della viabilità statale» aggiungere le parole: «con particolare riferimento per le strade statali di collegamento internazionale e di accesso a zone isolate».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.53

Respinto

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Al comma 16, dopo le parole: «necessarie» sostituire, fino alla fine, con le seguenti: «d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione».

29.44**Respinto**

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.39**Respinto**

RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

29.36**Respinto**

MARINO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici demaniali di quelli destinati a

pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata, per l'anno 2001, la complessiva spesa di lire 47 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125 ridurre di pari importo la Tabella B del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29.11

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, VALENTINO, PACE, BONATESTA, VENTUCCI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della Pontina-Roma-Latina della strada statale n. 148 per lire 800.000 milioni. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.20

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni) e della strada statale Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.12**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, PACE BONATESTA, VENTUCCI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della strada statale n. 156 Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.13**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, VALENTINO, PACE BONATESTA, VENTUCCI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.0.1**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Agli immobili delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB), si applica il regime tributario di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli immobili destinati alle attività proprie degli Istituti.

2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie degli Istituti».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro.

29.0.2

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Agli immobili delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB), sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 2 per cento.

2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie delle Istituti».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro.

29.0.3

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le province" sono inserite le seguenti: "la istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB)"».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29.0.4**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:***«Art. 29-bis.**

1. Alle prestazioni assistenziali rese dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Art. 30.**30.1****Respinto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonchè per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1547, è autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, ridurre di pari importo l'accantonamento di tabella B – voce: Ministero dei lavori pubblici.

30.2**Respinto**

MARINO, CAPONI, ALBERTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per consentire la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 2001 da destinarsi alle finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa con i comuni interessati, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: – articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap. 2815):

2001: – 40.000.

30.3**Respinto**

MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

30.4**Respinto**

MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1547, è autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, ridurre di pari importo l'accantonamento di tabella B - voce: Ministero dei lavori pubblici.

30.0.1**Dichiarato inammissibile**

PREIONI, BRIGNONE

All'articolo 30, aggiungere, in fine il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riapertura termini per il risarcimento dei danni dei 100 più grandi terremoti avvenuti in Italia dal 461 avanti Cristo fino alla caduta di Napoleone)

1. Al fine di risarcire i danni dei 100 più grandi terremoti avvenuti in Italia dal 461 avanti Cristo fino alla caduta di Napoleone viene stanziata la somma di lire una da ripartire equamente tra tutti i danneggiati.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

Art. 31.

31.1

Respinto

MORO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le procedure di trasferimento gratuito dei beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato a favore del patrimonio della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, devono essere concluse dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 35.**35.23****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 11 sostituire la cifra: «350 miliardi» con la seguente: «450», conseguentemente come compensazione l'articolo 35 è soppresso.

35.24**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole da: «350 miliardi» fino alla fine del comma con le seguenti: «450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.

35.25**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 16, dopo la parola: «sono» aggiungere le seguenti: «incrementate di lire 100 miliardi per l'anno 2001 e».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.

35.1**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

35.2**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere le seguenti: «di assistenza domiciliare o per servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare».

35.3**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da altri organismi senza scopo di lucro».

35.4**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole. «con handicap grave» con la parola: «disabili».

35.5**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» inserire la seguente: «anche».

35.6**Respinto**

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, le parole: «per la cura» fino a: «ad essi provvedevano» sono sostituite dalle seguenti: «per la cura e l'assistenza in genere di detti soggetti ed in particolare successivamente alla perdita dei familiari o conviventi che ad essi provvedevano».

35.7**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni culturali e le attività culturali, legge n. 163 del 1985, ridurre gli importi come segue:

2001: - 50 miliardi.

35.10**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «300 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

35.9**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

35.8**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**35.11****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «da suddividere proporzionalmente fra le Regioni e le Province autonome in base al numero degli abitanti».

35.12**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, comma 1 inserire in fine il seguente periodo: "Le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, materiali e mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività delle organizzazioni di volontariato"».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «con decreto» con le seguenti: «con decreti».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vonno assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

35.13

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al punto 1. della legge 25 novembre 2000, n. 242, dopo le parole: "senza radicali trasformazioni" aggiungere le seguenti: "Tali acquisti sono esenti dall'IVA"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

35.14**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi di carattere sociale e di corsi di formazione svolti in Italia da associazioni di volontariato e/o da altri organismi senza scopo di lucro a favore dell'integrazione dei cittadini extracomunitari regolari, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 50 miliardi di lire.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**35.15****Respinto**

TIRELLI, MORO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 1° marzo 2001 il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto definisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente nonché la ripartizione del fondo alle regioni tenuto conto del numero di persone portatrici di *handicap* presenti sul territorio regionale. Le regioni, entro il 1° maggio 2001, definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte dai beneficiari del finanziamento nonché la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».

35.16**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», aggiungere le seguenti: «, sentite le competenti commissioni parlamentari».

35.17**Respinto**

TIRELLI, MORO

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

35.18**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle associazioni di volontariato riconosciute è garantito l'uso gratuito di quei beni strumentali che sono supporto necessario alla loro attività e che saranno forniti dallo Stato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

35.19**Respinto**

GNUTTI, LORENZI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

35.20**Respinto**

BRIGNONE, CASTELLI, MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "ar-

titolo 54, comma 1, lettera *a)*, *c)* ed *f)*" con le seguenti: articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *f)* ed *m)*"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

35.21

Dichiarato inammissibile

TAROLLI, BOSI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3. Le offerte pubbliche o private e le sottoscrizioni, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie per scopi umanitari, raccolte per mezzo di conti correnti bancari o conti correnti postali sono esonerate dalla tassazione prevista per dette operazioni».

35.22

Respinto

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, MUNDI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958 n. 339. La presente norma si applica ai procedimenti giurisdizionali in materia di licenziamenti individuali non ancora definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore"».

35.0.1

Dichiarato inammissibile

GUERZONI, PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Le attività di qualsivoglia natura e durata svolte dalle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 460 del

1997, sono assoggettate alle normative previste per le manifestazioni temporanee».

35.0.2

Dichiarato inammissibile

PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO, DUVA, GRUOSSO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Aumento Fondo per disabili)

1. Per il finanziamento e il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, variare gli importi come segue:

2001: - 20 miliardi.

35.0.3

Respinto

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 333.360 a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. L'adeguamento con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

Art. 36.**36.1****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere l'articolo.

36.2**Respinto**

RIZZI, MANFREDI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere l'articolo.

36.3**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di promozione dello» con le seguenti: «per lo».

36.4**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo la parola: «fondo» aggiungere la seguente: «nazionale».

36.5**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione».

36.6**Respinto**

VIGEVANI, VERTONE GRIMALDI, FIGURELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo e quelli indicati negli articoli 37 e 38, nonché interventi analoghi che intendono produrre effetti in materia di sviluppo sostenibile e che non abbiano espliciti obiettivi di conoscenza scientifica, oltrechè sul piano ambientale, debbono essere preliminarmente valutati anche sul piano degli effetti economici. In particolare, per quanto concerne gli effetti economici, diretti ed indiretti, relativi sia al contesto nazionale che internazionale, gli incentivi o agevolazioni nazionali di qualsiasi natura rivolti all'adozione, allo sviluppo tecnologico, alla diffusione e alla realizzazione di prodotti, processi e sistemi, devono essere valutati anche sotto il profilo del loro impatto sulla bilancia commerciale e su quella tecnologica.

36.7 (Nuovo testo)**Accolto**

COVIELLO, GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, STANISCIÀ, PIZZINATO

Al comma 2, inserire la lettera f-bis):

«f-bis) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI, ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale».

36.7 (V. nuovo testo)

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, STANISCIÀ

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) promozione e attuazione presso i comuni, le province, e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI, ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale».

36.8**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico».

36.9**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico».

36.10**Ritirato**

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) raccolta ed eliminazione dei rifiuti delle Isole minori».

36.11**Accolto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile».

36.12**Respinto**

MINARDO, BUCCI, BETTAMIO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«g) finanziamento di interventi di rimboschimento delle pinete di Monterosso Almo, Giarratana, Pini d'Aleppo di Vittoria e Monserrato di

Modica, parzialmente distrutte da incendi estivi, per una spesa di 2,5 miliardi di lire».

36.13**Accolto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

f-ter) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini».

36.14**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI

Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

«g) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, ivi incluse le cosiddette "domeniche ecologiche";

h) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini».

36.15**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 3.

36.150 (Nuovo testo)**Accolto**

IL RELATORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del

presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi».

36.16 (Nuovo testo)

Accolto

COLLA, MORO, RIPAMONTI

All'inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

36.16 (V. nuovo testo)

COLLA, MORO

All'inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

36.17

Assorbito

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

36.18

Respinto

COLLA, MORO

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

36.25**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «previo parere della Conferenza Stato-Regioni».

36.19**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «e con le regioni».

36.20**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 3, dopo le parole: «e la relativa erogazione» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite».

36.21**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, MISSERVILLE, NAVA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Nell'ambito delle spese di cui ai commi 40 e 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è previsto anche il contributo per attività di Certificazione Eco-Ambientale e Gestione Forestale da assegnare alle Associazioni nazionali che hanno rappresentatività nazionale a livello europeo ed extra-europeo».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

36.22**Respinto**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nei programmi finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, destina una quota di lire 19 miliardi agli interventi di completamento del Progetto di cui all'articolo 2 della delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 219».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**36.23****Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. I programmi nazionali e gli accordi di programma di cui all'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, possono riguardare anche le aree vincolate ai sensi dell'articolo 82, lettera d), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e ricomprese all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

36.24**Respinto**

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dovrà definire i criteri e le regole in base ai quali dovranno essere effettuate le valutazioni dei rami di azienda ENEL SpA da trasferire in base a quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

36.0.1**Respinto**

CAMBER, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola Istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, e relativi strumenti allegati, con le procedure previste dall'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**36.0.2****Dichiarato inammissibile**

PIATTI, PREDÀ, SCIVOLETTO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è così sostituito:

"1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali"».

Art. 37.**37.1****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere l'articolo.

37.2**Respinto**

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le seguenti: «quindici per cento».

37.3**Respinto**

VIGEVANI, ANGIUS, CABRAS, CAPONI, MICELE, MARINI, CASTELLANI, MARINO, FOLLONI, LARIZZA, DE MARTINO, PELELLA, DONISE, NAPOLI, IULIANO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le altre: «cinque per cento»

37.4**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 3, dopo le parole: «ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia,» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite».

37.5**Accolto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «fondi rinnovabili di energia» inserire le seguenti: «e di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento della CO₂».

37.6**Respinto**

COLLA, MORO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione».

37.7**Respinto**

VIGEVANI, ANGIUS, CABRAS, CAPONI, MICELE, DE MARTINO, PELELLA, DONISE, RONCHI, RIPAMONTI, CASTELLANI Pierluigi, MARINO, MARINI, FOLLONI, NAPOLI, LARIZZA, PAPPALARDO, PIERONI, FIGURELLI, IULIANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma precedente, è inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno entro il quinquennio 2001-2005, di tre milioni di metri quadri di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza tecnologia estera:

a) incentivazione, nella misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari di abitazioni private mediante la predisposizione degli edifici all'impiego dell'energia solare termica in tutte le nuove costruzioni e nella ristrutturazione radicale nelle vecchie abitazioni;

b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;

c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato"».

37.8**Respinto**

MACERATINI, MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

«Il 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca nel campo della fusione nucleare».

37.0.1**Respinto**

GIOVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Al fine di promuovere e sostenere la sperimentazione di azioni di manutenzione e l'avvio all'alto fusto dei boschi cedui PER fini di riqualificazione e tutela ambientale con l'utilizzo delle biomasse eccedenti ai fini di produzione energetica e industriale presso il ministero delle Politiche agricole e forestali è costituito un fondo di Lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri e dei principi della gestione sostenibile e della contabilità ambientale forestale sono definiti procedure e criteri per la ripartizione e l'assegnazione del fondo, nonché per la redazione e il finanziamento dei relativi progetti, conseguentemente all'articolo 38, il contributo ivi previsto è ridotto nella misura di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Art. 38.**38.1****Respinto**

MANFREDI, RIZZI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO, MAGNALBÒ

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 38.**

1. Alle società ed imprese che adottino tecnologie idonee alla produzione, su scala industriale, di energia elettrica con energia solare, il costo complessivo degli investimenti realizzati può essere coperto sino e non oltre il 30 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati complessivi 200 miliardi di lire, attribuiti nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'ENEA, che presenta altresì ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle progettazioni, esecuzione dei progetti e profittabilità della gestione valuta i progetti di massima, e liquida gli importi entro il 31 dicembre degli anni 2001, 2002 e 2003 relativamente alle realizzazioni rese operative nel corso degli anni stessi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**38.2****Respinto**

PIREDDA

Al comma 1, dopo le parole: «all'alta temperatura» aggiungere: «nonchè dell'uso dell'idrogeno come carburante».

38.3**Respinto**

VIGEVANI, D'ALÌ

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente capoverso: «Inoltre l'ENEA attua un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di spe-

rimentare in collaborazione con produttori di impianti, produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industria e per le applicazioni stazionarie».

38.4

Respinto

VIGEVANI

Al comma 2, dopo le parole: «Il costo complessivo degli investimenti» aggiungere la parola: «Industriali».

38.5

Respinto

VIGEVANI

Al comma 2, sostituire le parole da: «il progetto di massima...» fino alla fine del comma con le parole: «i progetti di massima, che definiscono le caratteristiche tecniche degli impianti, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione degli stessi impianti e indica altresì i soggetti con i quali saranno sviluppati i programmi».

38.6

Accolto

IL GOVERNO

All'inizio del comma 3, dopo le parole: «dell'artigianato» inserire le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente».

38.7

Respinto

VIGEVANI

Al comma 3, la parola: «il progetto» è sostituita con la parola: «i progetti».

38.8**Respinto**

VIGEVANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A tal fine nel quadro dei propri compiti istituzionali, l'Ente è tenuto a valutare ed elaborare, anche su indicazioni del Governo, proposte e progetti di intervento in materia di energia, di sviluppo e di competitività tecnologica di interesse generale, corredando tali proposte con le valutazioni di ordine economico, finanziario, ambientale, nonchè con le indicazioni di ordine organizzativo. Tali proposte vengono sottoposte ai competenti organi di Governo per le procedure di valutazione, approvazione e di eventuali finanziamenti».

38.9**Ritirato**

IL GOVERNO

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali ricerche, che riguardano, tra le altre, la valutazione, progettazione e gestione di grandi infrastrutture per la mobilità, saranno avviate ove occorra attraverso rapporti convenzionati con il Ministero dei lavori pubblici».

La proposta emendativa, senza oneri aggiuntivi, è finalizzata a stimolare lo sviluppo e applicazione di nuove tecnologie nella gestione delle infrastrutture per la mobilità soprattutto ai fini della sicurezza.

38.10**Ritirato**

MARINO

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali ricerche, che riguardano, tra le altre, la valutazione, progettazione e gestione di grandi infrastrutture per la mobilità, saranno avviate ove occorra attraverso rapporti convenzionati con il Ministero dei lavori pubblici».

38.0.1**Respinto**

PIATTI, SCIVOLETTO, PREDÀ, MURINEDDU, CONTE, BARRILE, SARACCO,
BATTAFARANO, FIGURELLI

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art.

(Contributi ad enti e istituti)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali sono iscritte in distinte unità previsionali di base i contribuiti concessi dal Ministero medesimo in favore dei seguenti istituti ed enti, oggetto di riorganizzazione ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454:

- a) INEA;
- b) Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (già Istituto nazionale della nutrizione);
- c) Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno).

2. Nel quadro 13 della Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi i riferimenti ai contributi in favore dei seguenti enti e istituti; Istituto nazionale di economia agraria; Centro di ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno; Istituto nazionale della nutrizione».

Art. 39.**39.14****Respinto**

BRIGNONE, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100 miliardi» con le seguenti: «lire 200 miliardi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

39.13**Respinto**

BRIGNONE, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100 miliardi» con le seguenti: «lire 150 miliardi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

39.2**Dichiarato inammissibile**

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Sostituire le parole: «di lire 100 miliardi» con: «di lire 120 miliardi» e sostituire il periodo con il seguente: «La predetta somma è attribuita con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero, la conservazione, l'assistenza qualifica e specialistica al pubblico dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici, video-sonori, musicali, demoantropologici e librari. L'assistenza viene assicurata mediante rinnovo contrattuale per l'anno 2001 del rapporto di lavoro degli assistenti tecnico-museali a tempo parziali ora in servizio e mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali per nuovi reclutamenti fino al limite dei previsti 1.000 posti. Il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come av-

viene per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri».

La copertura finanziaria è assicurata per le prime 12 ore settimanali dal sistema vigente di «autofinanziamento» mediante l'accresciuta vendita dei biglietti nei siti d'arte, per le restanti 6 ore o per coloro che dovessero optare per il tempo pieno a 36 ore, dalle entrate delle lotterie riservate al Ministero dei beni e delle attività culturali.

39.1

Accantonato

FERRANTE

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Per favorire il consolidamento, il recupero, la ristrutturazione e la conservazione dell'Eremo Colle San Marco (AP) è autorizzata una spesa di 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 39, ridurre la somma ivi prevista, per l'anno 2001, di lire 500 milioni e all'articolo 125, Tabella B, alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» apportare le seguenti variazioni:

2002:	- 500;
2003:	- 500.

39.10

Respinto

BRIGNONE, MORO

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle biblioteche e dei beni librari garantendo una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite».

39.11

Respinto

BRIGNONE, MORO

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei e delle

biblioteche degli enti locali assicurando una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite».

39.12

Respinto

BRIGNONE, MORO

Al secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali,» *con le seguenti:* «alle Regioni».

39.3

Respinto

MACERATINI, PONTONE, DEMASI, FLORINO, COZZOLINO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, LAURO, D'ONOFRIO, NOVI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, SPECCHIA, D'URSO, BERTONI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali deve individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli interventi strutturali e straordinari per il recupero del patrimonio artistico e culturale dell'Isola di Capri».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.5

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e con esclusione delle spese di funzionamento del Ministero».

39.15

Respinto

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali finanziamenti possono essere destinati anche al recupero e alla conservazione di quei beni immobili di interesse artistico sedi di municipio».

39.16**Respinto**

CASTELLANI Pierluigi, PINTO

Aggiungere il seguente periodo: «Di detta somma l'importo di lire 1 miliardo e 800 milioni è destinato al restauro del Palazzo Molinari del comune di Morra De Sanctis e dell'annessa biblioteca desanctisiana».

39.6**Respinto**

FIRRARELLO, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Gli Enti ed i Reparti dell'amministrazione della Difesa, per il mantenimento e la conservazione di beni mobili o immobili di valore artistico, storico e culturale, possono avvalersi di risorse finanziarie e/o di servizi da privati. Enti pubblici e amministrazioni statali. In caso di donazioni finanziarie le stesse dovranno essere impiegate con modalità analoghe a quelle delle somme rese disponibili dal bilancio. Per eventuali forniture di servizi si dovrà mediante stipula di apposite convenzioni.

3. Le somme erogate dai provati ed il valore dei servizi resi agli Enti ed ai Reparti dell'amministrazione della Difesa di cui al precedente comma 2, potranno essere detratte ai fini fiscali».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.7**Respinto**

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«2. Dovranno essere altresì previste, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali specifiche azioni e iniziative, di informazione relativamente alle modalità di accesso agli interventi citati nel precedente comma da parte di soggetti pubblici e privati, alle procedure di gara, nonché ai criteri per la valutazione degli interventi proposti».

39.8**Accantonato**

TRAVAGLIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 assegnare lire 1 miliardo per il restaturo della facciata principale del Palazzo Reale di Milano».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.9**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla somma di cui al comma 1 è aggiunta un'ulteriore somma di 50 miliardi per favorire la programmazione di corsi di formazione e la creazione di posti di lavoro per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici artistici, archivistici delle librerie e dei Beni librari, destinati a persone con *handicap* non inferiore al sessanta per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.4**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ai territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».

39.0.1**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di camere (appartamenti per residence) inferiore a cento e superiore a venticinque; villatti turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso; lire 3.000.000;

b) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-alberghieri con 3 stelle e con un numero di camere (appartamenti per residence) pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiori a dieci; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;

c) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri con 2 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

d) alla lettera *e*) dopo le parole: "strutture ricettive" aggiungere le seguenti: "ed esercizi pubblici"».

Conseguentemente nella Tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 6 miliardi.

39.0.2**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**39.0.3****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

(Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano")

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 266 del 1997 è aggiunto il seguente capoverso: "Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.0.4**Accantonato**

CASTELLANI, RESCAGLIO, MONTICONE, MARINO, DE MARTINO Guido

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:***«Art. 39-bis.**

A partire dal 2001 è concesso al Centro Nazionale di Studi Leopardiani un contributo annuo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per il finanziamento del Centro Mondiale della Poesia sul Colle dell'Infinito».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli esteri, ridurre gli accantonamenti come segue:

2001:	- 500.000.000;
2002:	- 500.000.000;
2003:	- 500.000.000.

Art. 40.**40.1****Respinto**

MACERATINI, BUCCIERO, PEDRIZZI, CUSIMANO, SPECCHIA, MAGGI, CURTO, COLLINO

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 40. - (Erogazioni). - 1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito dell'intervento dello Stato per l'accoglienza degli extracomunitari è disposto il rimborso di lire 750 milioni al comune di Monopoli (BA) per quante anticipate ad istituti e comunità per il pagamento di rette di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale.

3. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nonchè al comune di Monopoli dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**40.2****Dichiarato inammissibile**

BISCARDI, MONTICONE, ASCIUTTI, TONIOLLI, MASULLO, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATTRIANI, LORENZI, PAPPALARDO, DONISE, BERGONZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali). - 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare, per l'anno 2001, la somma di lire 10 miliardi alle emittenti televisive locali

titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro:

2001: - 10.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: + 10.000.

40.3

Respinto

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «emittenti televisive locali» inserire le seguenti: «nonché degli interventi a favore della diffusione all'estero, particolarmente nei paesi con più numerosa presenza di cittadini italiani o loro discendenti, di programmi radiofonici in lingua italiana».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «autoprodotti» inserire le seguenti parole: «nonché alle emittenti radiofoniche di cui al comma precedente».

40.4

Respinto

D'URSO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella C, variare gli importi come segue:

2002: - 10 miliardi;

2003: - 10 miliardi.

40.5**Respinto**

ERROI, VERALDI, PAPPALARDO, CARELLA, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

40.6**Respinto**

D'URSO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

40.7**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

40.8**Respinto**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

40.9

Respinto

MARITATI, BATTAFARANO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

Respinto

40.10

Respinto

MARINI, VELTRI, VERALDI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

40.11**Respinto**

BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che autoproducano programmi educativi destinati alla salvaguardia ed alla educazione dei minori contro il rischio della pedofilia è destinata, a carico del Ministero delle comunicazioni, la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le emittenti accedono ai finanziamenti in base a una graduatoria approvata dal Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale».

Conseguentemente, è soppresso il comma 17 dell'articolo 115.

40.12**Respinto**

BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base dei fatturati conseguiti nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

40.13**Respinto**

TRAVAGLIA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 viene destinato, fino alla concorrenza del 40 per cento, a emittenti televisive dotate dei requisiti richiesti, con sede nella città di Milano e provincia. L'assegnazione verrà effettuata proporzionalmente in base all'*audience* certificata (ove esista) o al volume pubblicitario raccolto e opportunamente documentato».

40.0.1**In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto**

MILIO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine dal pagamento di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono subordinarne l'accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela della *privacy*.

3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1-*ter* del presente articolo continuano ad applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la rete unitaria della pubblica amministrazione.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, emana un regolamento per l'esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di *software* nazionale. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato».

40.0.3**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine dal pagamento di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.

2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono subordinarne l'accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela della *privacy*.

3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1-ter del presente articolo continuano ad applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la rete unitaria della pubblica amministrazione.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, emana un regolamento per l'esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di *software*».

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

40.0.2

Accantonato

PALUMBO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopoli)

1. Il titolare del patentino per la rivendita di generi di monopolio, valido ed efficace da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga tale attività in un pubblico esercizio, può chiedere l'istituzione di una rivendita ordinaria, e la sua aggiudicazione a trattativa privata, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ove ricorrano tutti i requisiti e le condizioni

prescritte dalla vigente normativa in materia di istituzione di nuove rivendite ordinarie.

2. Le relative domande devono essere presentate al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.4

Dichiarato inammissibile

MORO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Controversie in materia di contributi di bonifica)

1. La cognizione di tutte le cause in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese di esecuzione, bonifica e miglioramento fondiario è devoluta ai giudici ordinari, secondo la rispettiva competenza per valore.

2. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice ordinario competente per valore, davanti al quale viene disposta la trasmissione».

40.0.5

Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche alla legge del 21 novembre 2000, n. 342)

1. L'articolo 78 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Comepensioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

40.0.6**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Perequazione dei canoni di concessione radiotelevisiva)*

1. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9) e 10) relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze».

40.0.7**Accantonato**

GAMBINI

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:***«Art. 40-bis.***(Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche)*

1. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, come dichiarata dall'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni dei commi successivi del presente articolo.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di *handicap* che ne abbiano necessità.

3. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 17.000;

2002: - 17.000;

2003: - 17.000.

40.0.8

Respinto

MARINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Riduzione delle spese di custodia dei beni mobili registrati
oggetto di sequestro amministrativo o penale)*

1. I beni mobili iscritti nei pubblici registri, affidati in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro in assenza di ricorso all'autorità competente ed in caso di mancata presentazione da parte dell'interessato dell'istanza di cui al comma 3, sono alienati al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.

2. Se ricorrono gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l'amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all'avente diritto.

3. Il proprietario del bene che abbia interesse a che lo stesso non vada venduto, dovrà, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, presentare istanza di affidamento del bene in custodia, a sé o ad altri, assumendo a suo carico anche gli oneri pregressi e prestando idonea ga-

ranzia, escutibile a prima richiesta, di valore pari alla stima del bene desunta da pubblicazioni specialistiche di settore, o, nel caso in cui il bene non sia in queste catalogato, dai competenti uffici demaniali.

4. In caso di sequestro penale di un bene mobile iscritto in pubblici registri, il giudice, decorsi novanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ed in assenza di opposizione, acclarata l'assoluta inutilità del bene ai fini probatori o di indagine, allo scopo di contenere le spese di custodia e di non depauperare il valore del bene, ne dispone l'alienazione secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e ne affida i relativi adempimenti all'amministrazione demaniale.

5. Le attività di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, relative ai beni di cui ai commi 1, 3 e 4, possono essere affidate dal Demanio ad uno o più concessionari ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 699, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

40.0.9

In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto

VEDOVATO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

Art. 41.**41.4****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

41.5**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

41.6**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 1.

41.7**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 1.

41.8**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel caso di immobili ad uso abitativo per i quali non si fosse realizzata, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 103, e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, l'alineazione in blocco degli stessi, pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori dell'unità immobiliare da essi condotta in locazione, si procederà alla cessione degli alloggi per i quali il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione, mentre i rimanenti alloggi saranno offerti in vendita ai comuni e agli IACP comunque denominati, nel cui territorio detti immobili insistono, affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni e agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo di mercato ridotto del 30 per cento. Al valore così determinato si applica l'ulteriore riduzione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco dell'intero immobile. I comuni e gli IACP comunque denominati possono utilizzare per l'acquisto di detti alloggi i fondi a loro disposizione finalizzati all'edilizia residenziale pubblica ed i fondi della sezione speciale della cassa depositi e prestiti loro assegnati, prevedendo appositi programmi di acquisto».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

41.9

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.10

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni, nel primo periodo dopo le parole: «soggetti ad utilizzazione agricola» sono inserite le seguenti: «nonchè sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"».

Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il periodo che inizia con le parole: "La rivendita previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari" e termina con le parole: "quaranta anni di età" è sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole"».

41.11**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'Ente tabacchi italiani Spa», con le seguenti: «dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

41.12**Accolto**

TIRELLI, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'Ente tabacchi italiani SpA», con le seguenti: «dei Monopoli di Stato».

41.13**Accolto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani SpA», con le seguenti: «Monopoli di Stato».

41.14**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

41.15**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

41.16**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 3.***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

41.17**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 4.

41.18**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

41.19**Accolto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, RECCIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi».

41.20**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«L'ente venditore dovrà produrre apposita documentazione o dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni che non esistano morosità di alcun tipo, anche con riferimento ad oneri condominiali, imputabili all'ente stesso anche come solidale corresponsabile di precedenti conduttori morosi inquilini o affidatari dell'immobile».

41.21**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 le parole: "da oltre un quinquennio" sono soppresse;
- b) all'ultimo periodo del comma 9 la parola: "prioritariamente" è soppressa.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**41.22****Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 5.***41.23****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497 trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993 n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.

Compensazioni del gruppo del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.24**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 6.

41.25**Accolto**

PIZZINATO

Al comma 6, dopo le parole: «nelle quali lo Stato» aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali».

41.26**Respinto**

MONTAGNINO, VERALDI, ERROI

Al comma 6, dopo le parole: «una partecipazione di controllo» aggiungere le seguenti: «e le società conferitarie dei rami d'azienda di queste e dalle stesse direttamente o indirettamente controllate», con le seguenti: «diritti reali su immobili» aggiungere la seguente: «o rami d'azienda industriale» dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Agli atti di trasferimento o conferimento, e in ogni altro atto, avente ad oggetto tali rami d'azienda industriale, limitatamente agli immobili strumentali, non si applicano gli articoli 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

41.27**Respinto**

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Per i successivi atti di disposizione è consentito all'alienante o all'acquirente avvalersi delle disposizioni in materia di condono edilizio dettate dalla legge n. 47 del 1985 e successive modifiche, assumendosi quale data delle opere da condonare quella dell'atto di trasferimento o conferimento di cui al primo periodo del presente comma».

41.28**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: «ad uso residenziale» sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella C, l'accantonamento relativo ai Fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, di cui alla legge n. 468 del 1968 è modificato per il seguente importo:

2001 - 10.000

41.29**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole: «ad uso residenziale» sono soppresse.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.30**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, è inserito il seguente: "11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, "alloggi individuali", concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio"».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.31**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 7.

41.32**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 7, sostituire le parole da: «nell'articolo 3,» fino alla fine del comma con il seguente: «nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

41.33**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 8.***Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).**

41.34**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 8.***Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

41.35**Ritirato dai proponenti**

CIMMINO, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 8, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «valutati non più utili».

41.36**Ritirato dai proponenti**

NAPOLI Roberto, NAVA, LAURIA Baldassare, MUNDI

Al comma 8, dopo le parole: «nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti» sopprimere le parole: «delle amministrazioni territoriali interessate» e sostituirle con le parole: «dei comuni, della provincia e della regione nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di dismissioni».

41.37**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 8, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali».

41.200**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 8, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.38**Respinto**

CURTO, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 8, punto 1-bis, dopo le parole: «conferenze dei servizi» aggiungere le seguenti: «in sede locale e valutate le esigenze immobiliari degli uffici pubblici con particolare riguardo a quelli in locazione».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.39**Respinto**

PIREDDA

Al comma 8, dopo 1-bis aggiungere il seguente:

«2-bis. I beni a suo tempo espropriati per esigenze dell'esercito, e non più utili Ministero della difesa, passati al patrimonio, sono ceduti ai Comuni che ne facciano richiesta per il prezzo pagato in sede di esproprio, rivalutato».

41.40**In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto**

PIZZINATO, ANDREOLLI, PAROLA

Al termine del comma 8, aggiungere il seguente paragrafo:

«2-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001 - 100.000;
2002 - 100.000;
2003 - 100.000.

41.41**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli oneri finanziari a carico degli Enti locali, derivanti dalle conferenze di servizi sopra indicate, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti di indebitamento delle stesse amministrazioni.

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad erogare, agli Enti locali richiedenti, le risorse necessarie a rilevare i beni immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti verso le stesse amministrazioni.

41.42**Ritirato dai proponenti**

CASTELLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettere a) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilito di avvalersi di uno o più consulenti, incaricati di determinare il valore dei beni da dismettere, nonché di curare gli aspetti tecnici, finanziari e legali della dismissione, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

41.43**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 9.

41.44**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare

Al comma 9 sostituire la cifra: «200.000 euro» con: «400.000 euro».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**41.45****Respinto**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti con comprovate capacità gestionali, prevedendo apposita convenzione pluriennale per regolare lo svolgimento delle attività a servizio delle esigenze del personale dell'amministrazione della Difesa. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al

Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

41.46

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa dispone la realizzazione, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9, di un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare».

41.47

Ritirato dai proponenti

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi 8 e 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ne dispone il successivo utilizzo tenendo conto delle esigenze della forza armata che ha proceduto alla cessione del bene».

41.48

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I beni immobili di cui è disposta la dismissione da parte delle conferenze di servizi sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

L'amministrazione della Difesa è in ogni caso esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale».

41.49**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa dispone la realizzazione, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9, di un idoneo sistema di archiviazione informatizzato, finalizzato alla gestione ed alla conservazione della documentazione riveniente dalla soppressione degli uffici territoriali dei Distretti Militari».

41.50 (Nuovo testo)**Accolto**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, FORCIERI, BATTAFARANO, BORNACIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi complessivi è destinata all'ammodernamento e ristrutturazione degli arsenali Marina Militare di Taranto e La Spezia».

41.50**Ritirato dai proponenti**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, FORCIERI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi 8 e 9 e versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è disposta l'anticipazione al Ministero della Difesa, nel triennio 2001-2003, di lire 50 miliardi complessivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli arsenali Marina Militare di Taranto e La Spezia».

41.51**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 11.***41.52****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «l'attuazione dei piani» fino a: «immobiliari e».***41.53****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «la realizzazione dei nuovi» fino a: «n. 104».***41.54****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «privilegiando» fino alla fine del comma.***41.55****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 11, sopprimere le parole: «o di bonario componimento».***41.56****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 11, sostituire le parole da: «l'immediato conseguimento» fino a: «nonchè alle» con la seguente: «la».

41.57**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 11, sopprimere le parole: «in relazione al rischio implicito del giudizio».

41.58**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 11, sopprimere le parole: «allo stato ed al presumibile costo di esso».

41.59**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 12, sopprimere le parole: «eccezione o pretesa».

41.60**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 12, sopprimere le parole: «in unica soluzione e».

41.61**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 12, sopprimere le parole: «oltre alle eventuali spese legali».

41.62**Respinto**

DE LUCA Athos, FERRANTE

All'articolo 41 dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella Legge 28 maggio 1997, n. 140 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'Ente previdenziale proprietario, preliminarmente all'avvio della procedura competitiva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai conduttori dei locali in cui siano esercitate, sulla base di contratti di locazione, attività commerciali, artigianali, turistico ricettive o di pubblico esercizio, che siano compresi nel compendio o nel lotto dei beni appartenenti all'Ente medesimo e oggetto del programma straordinario di vendita di cui alla presente legge, comunicazione scritta con invito a costituirsi in consorzi, cooperative o comunque gruppi unitari finalizzati all'acquisto in blocco dei suddetti locali e ad esercitare, a mezzo degli stessi, il diritto di prelazione, sulla base del valore di stima determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

b) All'articolo 7 comma 2, sostituire le parole «a norma dello stesso comma» con le parole «a norma dei commi precedenti» inoltre dopo le parole «dei soggetti medesimi» aggiungere le seguenti «o, qualora si dia corso alla procedura di cui al comma 1-bis, dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori"».

41.63**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 13.

41.64**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture utilizzate dall'amministrazione della Difesa per i propri scopi istituzionali, per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stessa amministrazione della Difesa può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente dalla propria di-

reazione generale competente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41.65

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA, CIMMINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture utilizzate dall'amministrazione della Difesa per i propri scopi istituzionali, per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stessa amministrazione della Difesa può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente dalla propria direzione generale competente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41.66

Respinto

BEDIN, LAURIA Baldassare, PREDA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile».

41.67**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

*Sopprimere il comma 14.***41.68****Ritirato dai proponenti**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 15, rigo 8°, aggiungere dopo le parole: «proprio regolamento» le seguenti: «che privilegi la semplificazione e la tempestività delle procedure esecutive, nel quale è».

41.69**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 15, dopo le parole: «abitativo della difesa» aggiungere le seguenti: «; una volta dedotti lire 10.000 milioni per rifinanziare la legge n. 492 del 1975».

41.70**In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Al comma 15, aggiungee, in fine, i seguenti periodi: «Ai predetti alloggi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 10, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si applicano anche agli alloggi costruiti in attuazione del regio decreto n. 1165 del 1938, ai sensi delle leggi 7 maggio 1948, n. 1152, 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni».

41.71**Respinto**

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, al termine del comma 2, aggiungere le parole: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"».

41.72**Respinto**

PAROLA, MARINO, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 17.***41.73****Respinto**

CASTELLANI Pierluigi

*Al comma 17, sopprimere la lettera b).***41.74****Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 17, sopprimere la lettera b).***Compensazione Democratici**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

41.75

Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 17, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari di contratti di locazione ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purchè si trovino nella detenzione dell'immobile sempre che si trovino in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; sono esclusi dalla vendita in blocco e sono dismessi separatamente mediante offerta sul mercato gli immobili di cui alla lettera b) gli immobili vuoti e quelli per i quali gli inquilini non intendano procedere all'acquisto"».

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

41.1

Dichiarato inammissibile

FOLLIERI

Al comma 17, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) alla lettera *f-bis*), dopo le modalità di cui alla lettera *a*), *b*) e *c*) è aggiunta la lettera *d*)».

41.76**Dichiarato inammissibile**

VELTRI

Al comma 17, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) alla lettera *f-bis*), dopo le modalità di cui alla lettera a), b) e c) è aggiunta la lettera *d*)».

41.77**Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dismissibili ubicati nei rispettivi territori di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura».

41.78**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 18.

41.79**Respinto**

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, aggiungere il seguente periodo: "Limitatamente agli immobili destinati ad uso residenziale, la locazione potrà essere concessa anche a soggetti diversi dalle Università quali, a titolo esemplificativo: Collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, cooperative di studenti, soggetti senza fini di lucro di cui

al libro primo del codice civile aventi persona giuridica operanti nel settore del diritto allo studio"».

41.80**Respinto**

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell'alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previdenziali, nelle città sedi universitarie, o comunque in presenza di tenzioni abitative, possono prevedere il diritto di prelazione a favore di comuni, province o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universitari o rappresentanti delle forze dell'ordine"».

41.81**Respinto**

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell'alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previdenziali, nelle città sedi universitarie, o comunque in presenza di tenzioni abitative, sono tenuti a prevedere, il diritto di prelazione a favore di comuni, province o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universitari o dipendenti delle forze dell'ordine"».

41.82**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: "ad uso residenziale" sono soppresse».

41.2**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 27 marzo 2000 e fino all'esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

41.3**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, e già individuati, non si applica l'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1986».

41.83**Respinto**

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«Dopo il comma 4, articolo 5 della legge 3231 del 24 ottobre 2000 recante norme in materia di "Riordino del settore termale", sono aggiunte le seguenti parole: "... il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimati dall'UTE».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

41.84**Accolto**

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie"».

41.85**Accolto**

DIANA

Aggiungere il seguente comma:

«19. All'articolo 1 comma 1 della legge n. 390 del 1986 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie"».

41.0.1**Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

(Norme in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. I canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati e recuperati da Enti pubblici a totale carico o contributo dello Stato, delle Regioni o dei Comuni, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono così determinati:

Il canone per gli assegnatari delle abitazioni non può essere superiore a lire 150.000 mensili se il reddito del nucleo familiare è di lire 20.000.000 annui, di lire 180.000 mensili se il reddito è di lire 30.000.000 e di lire 200.000 mensili se il reddito è di 40.000.000 annui.

I suddetti canoni sono riferiti ai nuclei familiari di assegnatari di alloggi popolari.

2. Gli assegnatari di cui sopra che intendono riscattare gli alloggi loro assegnati hanno facoltà di aderire alla richiesta di riscatto:

versando l'intero importo in unica soluzione, in tal caso la somma pattuita è ridotta del 10 per cento;

oppure continuando a corrispondere il canone di affitto, come sopra quantificato, in misura doppia fino all'estinzione del debito».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.2

Respinto

NOVI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

1. Gli assegnari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

2. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 9 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

41.0.3**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Aggiungere il seguente articolo:***«Art. 41-bis.**

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il seguente:

"1-*bis*. La sospensione del procedimento di sanatoria di cui al comma 1 non si applica ai terzi autorizzati all'acquisto od al contratto preliminare di compravendita dal tribunale competente per i provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575"».

41.0.4**Respinto**

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Aggiungere il seguente articolo:***«Art. 41-bis.**

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il seguente:

"1-*bis*. La sospensione del procedimento di sanatoria non si applica nei confronti dei terzi autorizzati alla stipulazione del contratto di vendita o del contratto preliminare di compravendita dal tribunale competente per i provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Il tribunale, su richiesta dell'interessato, autorizza la presentazione dell'istanza di sanatoria».

41.0.5**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)*

1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti "residui", si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.

2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti "residui" considerando i relativi valori millesimali.

3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti "residui" i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.

4. Ai conduttori degli alloggi "residui" acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.

5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il ca-

none previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.6

Respinto

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di beni civici)

1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono trasferite ai tribunali I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere assunti, a pena di decadenza, entro un anno da tale data.

2. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per se l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.

3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell'uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l'uso civico. Trascorso detto termine, si estingue qualsiasi azione diretta all'accertamento dell'uso civico da chiunque proponibile.

4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o da altri organismi rappresentativi della collettività senza l'osservanza delle norme prescritte, sono convalidati se risultano stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e purché l'acquirente entro tale termine versi al Comune competente una somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.

5. L'affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte

le invalidità derivanti dall'inosservanza dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

6. In caso di contestazione di procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al tribunale secondo le norme previste dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.

7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.7

Respinto

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, VEGAS

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi Italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e nella zona B del territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, in combinato col decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, e decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene corrisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero dal rapporto tra i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'istituto centrale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1938 al maggio 1940.

2. Gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nel comma 1 sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito nel medesimo comma.

3. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, è fissato in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni stessi in base al quale sono stati finora corrisposti gli indennizzi.

4. Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le domande già presentate secondo le leggi citate nel comma 1.

5. Le somme riguardanti i predetti indennizzi definitivi non sono da considerarsi redditi tassabili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa.

6. Le predette somme, inoltre, non concorrono a determinare il patrimonio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.

7. Dette somme e gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nell'articolo 1 sono esenti dall'imposta di successione.

8. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli accertamenti già acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i beni con valore al 1938 fino a duecentomila lire, e nel triennio 2000-2002 per i restanti beni.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.8

Respinto

CAMBER, TRAVAGLIA, COLLINO, DE ANNA, TONIOLLI, BOSELLO, D'ALÌ, VEGAS

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 viene moltiplicato per due-mila.

2. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono accenti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

3. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, non è condizionata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate

al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Dette domande possono essere presentate dall'avente diritto per sè e per i comproprietari degli stessi beni.

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, è sostituito dal seguente:

1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di guerra. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse stata esercitata in locali presi in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura.

5. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: lo stesso requisito è richiesto per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si siano trasferiti in Italia.

6. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono effettuate dalla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.

7. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietà abbandonate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel 1975.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.9**Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Disposizione integrativa di norma del TUIR)*

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra ed determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi effettivi di bilancio.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**41.0.10****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)*

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore. Per tributi scaduti diversi da quelli indicati negli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non saranno dovute sanzioni o altre penalità, qualora gli enti, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda all'amministrazione interessata con la quale si obblighino a versare le somme dovute, con dilazione nel limite di 10 semestralità e con interessi legali. Le sanzioni ed altre penalità per inadempimenti formali non saranno dovute qualora gli enti si im-

pegnino ad assolvere ai loro obblighi nel termine che, a richiesta, sarà assegnato dall'amministrazione.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.0.11

Respinto

PAROLA, MARINO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli Enti previdenziali pubblici che hanno iniziato il processo di privatizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenuti a rispettare i programmi di cessione del patrimonio immobiliare predisposti dagli Enti stessi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 42.**42.1****Accolto**

CAMERINI, VOLCIC

All'articolo 42 inserire il seguente comma:

«2-bis. Il termine per la domanda di cessione degli immobili ai profughi della legge 4 marzo 1952 n.137, articoli 1,17 e 18 e successive modificazioni, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560, comma 24 e successive modificazioni, è prorogato sino al 30 dicembre 2005.

Le condizioni contenute nell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1996 n. 649 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi dalla legge 4 marzo 1952 n. 137, articoli 1, 17 e 18 e successive modificazioni, in fattispecie sono ricompresi anche gli immobili realizzati nelle regioni a statuto speciale, e/o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dall'Ente Tre Venezie.

Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dai provvedimenti contenuti nei commi 1 e 2 del presente articolo.

42.0.1**Respinto**

RECCIA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Sanatoria degli abusi edilizi)

1. Gli abusi edilizi commessi nel territorio dei Comuni sprovvisti dello strumento urbanistico del piano regolatore generale, ovvero in regime di mancanza dello stesso, possono essere sanati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, se rispondenti agli standard regionali.

2. È fatta delega alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di emanare il regolamento attuativo di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le domande per l'accesso alla sanatoria cui all'articolo 1 devono essere presentate presso i Comuni interessati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42.0.2**Respinto**

LAURO

All'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 5, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono aggiunte le seguenti parole:

"Il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimato dall'UTE"».

42.0.3**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale)

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 449/97, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 112/98.

2. La totalità del patrimonio di proprietà I.A.C.P. comunque denominati è demandata alle decisioni delle regioni ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 616/77.

3. I trasferimenti di proprietà conseguenti alle predette decisioni sono senza oneri a carico degli enti interessati».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

42.0.4**Respinto**

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.560, realizzata alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n.231. La predetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se ed in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

42.0.5**Respinto**

D'ALESSANDRO PRISCO, PARDINI, BESOSTRI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art 42-bis.

1. Alle Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza è fatto divieto, fino alla entrata in vigore delle Leggi regionali di cui all'art 10 della legge 8 novembre 2000, n 328, di procedere alla alienazione dei beni immobili di proprietà dell'ente salvo, in casi eccezionali e urgenti, espresso e motivato parere del Comune, ove ha sede il bene, e previa autorizzazione, anch'essa motivata, della Giunta regionale competente».

42.0.6**Respinto**

NIEDDU, CABRAS

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Cessione delle aree ex ACAI ed SMCS al comune di Carbonia))

1. Le aree ex ACI ed SMCS site nel comune di Carbonia, assegnate in proprietà all'Istituto Autonomo Case popolari della provincia di Cagliari in virtù del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974, sono attribuite in proprietà esclusiva al comune di Carbonia.

2. Sono escluse da tale trasferimento quelle aree già destinate all'edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 43.**43.1****Respinto**

ROSSI, MORO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con l'anno 2001 deve essere soddisfatta la totalità delle richieste di rimborso, salvo il raddoppio degli interessi a titolo di risarcimento».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere: «e 1-bis».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

43.2**Respinto**

MIGONE, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le concessioni connesse alla realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono mantenute, limitatamente all'attività di distribuzione, per la durata in esse stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2015».

Compensazione Democratici.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

Art. 44.

44.1

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

44.2

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

44.3

Respinto

MACERATINI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

44.6

Respinto

MACERATINI, MAGNALBÒ, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esportazione».

44.7**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esportazione».

44.0.1**Respinto**

TAROLLI, BOSI

All'articolo 115 aggiungere il seguente comma:

«60. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10, relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

Conseguentemente inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento».

44.0.2**Respinto**

PIREDDA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lingua blù,...» sostituire: «lire 15 miliardi» con lire «35 miliardi» e «20 miliardi» con «40 miliardi».

Consequentemente inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento».

44.0.3

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Differimento di termini)

1. I termini di scadenza della graduatoria relativa al concorso per l'arruolamento di 780 unità nell'organico della Polizia di Stato sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

44.0.5

Respinto

ROSSI, MORO

Dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis.

*(Disposizioni in materia di entrate regionali
per le concessioni di acque minerali)*

1. Dopo l'articolo 25 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. 1. Per le concessioni di acque minerali, destinate all'imbottigliamento, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con legge regionale è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato, commisurato al quantitativo massimo di acqua estraibile, da determinarsi sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del

programma dei lavori. L'indicazione del suddetto canone annuo è riportata nel decreto di concessione».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

44.0.4

Respinto

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

44.0.6**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente: «I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1° gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; *b)* abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1° gennaio 2002; *c)* abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.

44.0.7**Respinto**

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

44.0.8**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, troverà applicazione dopo l'emanazione delle norme regolamentari da approvarsi con decreto ministeriale.

44.0.9**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«*l-ter*) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve

risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla deduzione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi».

44.0.10

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) si applica anche ai fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86».

44.0.11

Dichiarato inammissibile

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

L'articolo 62, comma 1-bis, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

44.0.12**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'imposta non è dovuta in caso di locazione di immobili da parte di imprese che li concedano in uso ai dipendenti».

44.0.13**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta registro, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo è escluso dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto posto in essere da un ente non commerciale non esercente l'attività d'impresa, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1 per cento».

All'articolo 1 della Tariffa Parte Prima, nota II-bis), comma 3, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a), ancorché quest'ultimo - avente le caratteristiche di prima casa - sia stato acquistato in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 22 aprile 1982, n. 168».

44.0.14**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

All'articolo 2 comma 8 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la parola «il successivo» e «i due successivi» aggiungere il seguente periodo «Le agevolazioni del presente comma si applicano per i due periodi successivi di imposta per gli investimenti relativi ad immobili appartenenti alle categorie D/2, D/3 e D/8».

4.0.15**Respinto**

PARDINI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (*Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi a imposte e contributi*). - 1. Il decorso dei termini riguardanti gli adempimenti relativi a imposte e contributi è sospeso di diritto dal 1o agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

2. I pagamenti scadenti nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto possono essere effettuati entro il 15 settembre con la maggiorazione di un dodicesimo degli interessi legali vigenti"».

44.0.16**Dichiarato inammissibile**

BESOSTRI, CRESCENZIO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 31 comma 37 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è aggiunto alla fine il periodo: «Il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia a carico della gestione della Casa da gioco, di cui al primo periodo del presente comma è diminuito in proporzione alla diminuzione degli incassi nell'esercizio precedente rispetto alla media degli esercizi finanziari 1997 e 1998 e è diminuito del 10 per cento annuo dal 1 giugno 2001 nel caso di omessa costituzione della società di gestione prevista dal successivo comma 3 8 del presente articolo».

44.0.17**Respinto**

BESOSTRI, CRESCENZIO

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 31 comma 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

1. Nel primo periodo dopo le parole "può autorizzare" è inserita la parola "esclusivamente".

2. Dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione alla gestione della casa da gioco è subordinata alla approvazione da parte del Ministero degli Interni dello schema di atto costitutivo, di statuto e di eventuali patti parasociali della costituenda società. Nello statuto devono essere previste le incompatibilità per amministratori e funzionari degli enti pubblici partecipanti e loro parenti ed affini entro il quarto grado, relativamente all'assunzione delle cariche di amministratore o di dirigente apicale della società, se non siano decorsi almeno 5 anni dalla cessazione dalla carica o dalla funzione.

3. Nel secondo periodo le parole "possono partecipare" sono sostituite dalle parole "partecipano".

4. Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole "e province della Lombardia salvo che uno dei soggetti pubblici rinunci a far parte della società e le sue quote non siano sottoscritte dagli altri soggetti previsti nel presente comma".

5. Dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La mancata partecipazione alla società - delle Province di Como e/o Lecco comporta la riduzione alla metà della percentuale dei proventi ad esse destinati dal primo periodo del precedente comma 37 con incremento della percentuale a favore degli altri soggetti"».

44.0.18

In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto

VOLCIC, CAMERINI

Dopo l'articolo 44 aggiungere infine il seguente:

«Art. 44-bis.

(Estensione del regime della zona dei servizi finanziari ed assicurativi prevista) per il Punto Franco di Trieste)

1. L'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 è così sostituito:

"1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né si applicano per i redditi di capitale e dividendi corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre

1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita"».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 2.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2 000».

Art. 45.**45.1****Respinto**

GUBERT

Premettere al comma 1 il seguente:

«0. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2" e "C/3" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.2**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sostituire la parola: «3.047» con l'altra: «4.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

45.3**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «in lire 3.047 miliardi» con: «in lire 9.750 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.4**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare alla contrattazione integrativa» sostituire le parole «e fermo restando» con: «è abrogato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**45.5****Respinto**

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e "C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.6**Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle singole amministrazioni pubbliche, il personale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in relazione al tempo di lavoro di dirigente con cui il citato personale collabora direttamente ed istituzionalmente, riferendo in maniera flessibile il proprio impegno lavorativo alle esigenze della struttura cui tale personale è preposto ed alle responsabilità

connesse all'incarico assegnatogli, garantendo ogni azione necessaria in ordine agli obiettivi ed ai programmi da realizzare».

45.7

Dichiarato inammissibile

MISSERVILLE, NAVA, MUNDI, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel titolo dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le parole: "e degli enti di ricerca".

«1-ter. Al termine del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: "Alle qualifiche dirigenziali di ricercatore e di tecnologo degli enti ed istituzioni di ricerca si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con almeno cinque anni di servizio effettivo prestato in ruoli direttivi della pubblica amministrazione; si prescinde dal requisito dell'anzianità di servizio per i candidati in possesso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post-universitaria, attività di contenuto analogo rispetto a quelle previste in ordine al profilo per cui è stato bandito il concorso.

«1-quater. Alla fine del secondo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguente tre periodi: "In sede di prima applicazione del presente decreto, i tre livelli dirigenziali sui quali si articolano i profili di ricercatori e tecnologici sono complessivamente ridefiniti i due livelli. Il personale appartenente ai profili di primo ricercatore e primo tecnologo, che abbia un'anzianità di almeno quindi anni nel profilo stesso, è inquadrato nei profili, di primo livello, di dirigente di ricerca e di dirigente tecnologo. Il personale appartenente ai profilo di ricercatore e tecnologo, di secondo livello, è inquadrato nei profili, di primo ricercatore e di primo tecnologo. L'inquadramento nel livello superiore avviene nella fascia d'anzianità corrispondente allo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello di godimento».

45.8

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, sostituire la parola: «1.141» con l'altra: «2.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

45.9**Respinto**

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e "C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.10**Respinto**

GIORGIANNI, MELUZZI, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, il 30 per cento dei posti dirigenziali da ricoprire è attribuito con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex-carriera direttiva, appartenenti alle posizioni economiche "C2", "C3" e "C3S" del personale appartenente al comparto dei Ministeri, od a posizioni equivalenti delle cifre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale».

45.11**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determinate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.12**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, sostituire le parole da: «anche allo scopo» fino alla fine del comma con le altre: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 5.000 miliardi».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

45.13**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di 900 miliardi di lire, di cui 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» e sostituirle con le seguenti: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 2.580 miliardi, di cui 2.080 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 400 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Conseguentemente all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

45.14

Respinto

BRIGNONE, MORO

Al comma 3, sostituire le parole da: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino a: «tecnico ed ausiliario» con le seguenti: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché lire 66 miliardi per l'esercizio delle funzioni obiettivo e di collaboratore vicario».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

45.15

Respinto

LORENZI

Al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi destinate alla contrattazione integrativa del personale docente» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, 1.000 miliardi di cui 750 miliardi destinati alla contrattazione integrativa del personale docente, secondo criteri che prevedano tre categorie di merito tra i docenti istituite tenendo conto della anzianità, dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge

n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 100.000
2002: - 100.000
2003: -

45.16

Respinto

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI

Al comma 3, sostituire dalle parole: «, per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2001 la somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l'anno 2002 la somma di lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

Conseguente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980):

articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2001: -
2002: - 25.000
2003: -

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2001: -
2002: - 25.000
2003: -

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap 2815):

2001: -
2002: - 90.000
2003: -

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p):

2001: -
2002: - 60.000
2003: -

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000
2002: - 200.000
2003: -

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa: articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2717/p):

2001: - 35.000
2002: - 35.000
2003: -

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate capp. 1654, 1655; 2.2.14 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 150.000
2002: - 150.000
2003: -

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 Agenzia del demanio capp. 1657, 1658; 2.2.15 - Agenzia del demanio - cap. 7052):

2001: - 20.000
2002: - 20.000
2003: -

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 Agenzia del territorio capp. 1660, 1661; 2.2.16 - Agenzia del territorio - cap. 7053):

2001: - 40.000
2002: - 40.000
2003: -

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 Agenzia delle dogane capp. 1663, 1663; 2.2.17 - Agenzia delle dogane - cap. 7054):

2001: - 60.000
2002: - 60.000
2003: -

Legge n. 68 del 1997: riforma dell'Istituto nazionale del commercio estero: articolo 8, comma 1, lettera a): contributo di funzionamento (4.1.2.1 istituto commercio estero cap. 2100):

2001: -
2002: - 15.000
2003: -

45.17

In parte dichiarato inammissibile e in parte respinto

BRUNO GANERI, PAGANO, DONISE, BISCARDI

Al comma 3, sostituire il periodo da la: «somma» fino a: «docente» con il seguente: «la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente».

Conseguentemente ridurre:

a) rispettivamente di 100 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002 di cui alla Tabella A, dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero della pubblica istruzione;

b) rispettivamente di 250 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002, di cui alla tabella A dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica».

45.18

Respinto

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, sostituire le parole: «la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla di-

rigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario»*con le seguenti*: «la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.19

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi» con le parole: «1300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.20

Respinto

TONIOLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3 sostituire rispettivamente le parole: «900 miliardi» *con le seguenti*: «1000 miliardi» *e le parole*: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.21

Respinto

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «900 miliardi» *con le seguenti*: «1000 miliardi» *e le parole*: «200 miliardi» *con le altre*: «300 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.22**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 3 sostituire le parole: «50 miliardi per il finanziamento...» con le seguenti: «350 miliardi per il finanziamento...».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.23**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147 è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.24**Respinto**

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 9 della legge 9 giugno 2000 è abrogato.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.27**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi

destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.28

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.29

Respinto

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento ed alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi

destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.30

Respinto

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di, lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.31

Respinto

MONTAGNINO, RESCAGLIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

45.25**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 4, dopo le parole: «la somma di 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento economico» e prima di: «accessorio» aggiungere le parole: «fondamentale ed».

Sopprimere quindi le parole: «, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale».

45.26**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finalizzata» aggiungere la seguente: «anche».

45.32**Ritirato dai proponenti**

IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, le parole: «anche con riferimento all'anno 2000» sono soppresse.

Alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «anche allo scopo di assicurare la piena operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aree dirigenziali».

45.33**Respinto**

ZILIO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Per le analoghe finalità e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge

28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è stanziata la somma di lire 37 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, sono stanziate le somme di lire 15 miliardi per la carriera diplomatica e di lire 32 miliardi per la carriera prefettizia».

45.34

Respinto

DI PIETRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico della dirigenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni di appartenenza nelle fasce funzionali di provenienza e con un trattamento economico relativo, se più favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

45.35

Respinto

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, MISSERVILLE, NAVA, CORTELLONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Presidenza del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni d'appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e con il trattamento economico relativo, se più favorevole di quella di godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

45.37**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «2.000 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.080.000;

2002: - 1.080.000.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.36**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «1.300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.38**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 5, sopprimere le parole: «da destinare al trattamento economico accessorio del predetto personale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.39**Ritirato dai proponenti**

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, RIPAMONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 15 miliardi da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 45, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «905 miliardi».

45.40**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della peculiarità militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, è stanziata per gli anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**45.41****Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i decreti legislativi ed attuativi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riguardanti il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, sono adottati sempre di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione che acquisisce preliminarmente, per le materie di competenza della rappresentanza militare, il parere del COCER Marina integrato dal Comitato di presidenza del COIR del Corpo delle capitanerie di porto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**45.42****Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 20.000
2002: + 20.000
2003: + 20.000

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2001: - 30.000
2002: - 30.000
2003: - 20.000

45.43

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.45

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, compensativa degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.46**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1097, è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 150, e di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello retributivo attribuito (a seguito dell'inquadramento in s.p.e.) un coefficiente incrementale pari ad 1.25 per cento per ogni anno - o suo sottomultiplo - di servizio effettivamente svolto.

2. Agli ufficiali per la cui nomina diretta dei quali è stato richiesto un diploma universitario, di laurea, di specializzazione o un dottorato di ricerca ovvero a seguito di speciale concorso per titoli universitari *ex lege* 19 novembre 1990, n. 341, p equipollenti, gli anni di studio dei rispettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al precedente comma applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello spettante un coefficiente pari ad 1.25 per cento per ogni anno - o sottomultipli - di studio componente la durata legale complessiva di tali corsi (per i titoli superiori alla laurea, ricomprendendo anche la durata di quest'ultima): ossia, in misura del 2.50 o 3.75 per cento per diplomi universitari rispettivamente biennali e triennali; del 5.00, 6.25 o 7.50 per cento per corsi di laurea quadriennali, quinquennali e sestennali; del 5.00 + 2.50 per cento per corsi di specializzazione biennali a seguito di lauree quadriennali, eccetera).

3. I riadeguamenti di cui ai commi primo e secondo, fra loro cumulabili, vengono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al momento di ciascun passaggio nel livello successivo (o in livelli superiori), fino al grado di colonnello; nell'ipotesi di trasferimento ad altre Amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell'amministrazione di origine. Per i casi di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica è aumentata degli interessi legali maturati *pro tempore* per ciascun periodo di permanenza nei singoli livelli.

4. Le disposizioni in oggetto valgono anche per le Forze della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri, nonchè per il Corpo della guardia di finanza"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.47**Respinto**

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**45.48** (Ulteriore nuovo testo)**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003» *con le seguenti:* «la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003»;

al medesimo comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali e ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27 per cento; Finanze 14 per cento; Giustizia 14 per cento; Politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 660;
2002: + 163.000;
2003: + 275.000.

45.48 (Nuovo testo)

Ritirato dai proponenti

IL GOVERNO

All'articolo 45, apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27; Finanze 14; Giustizia 14; Politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001"».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (milioni di lire):

2001: + 660;
2002: + 163.000;
2003: + 275.000.

45.48**Ritirato dai proponenti**

IL GOVERNO

All'articolo 45, comma 8, sostituire, rispettivamente, le parole: «170.000», «410.000» e «450.000» con le seguenti: «169.340», «247.000» e «175.000».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (in milioni di lire):

2001: - 660;
2002: - 163.000;
2003: - 275.000.

45.49**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 340.000;
2002: - 410.000;
2003: - 450.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.50**Ritirato dai proponenti**

IL GOVERNO

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a de-

correre dal 2003», con le seguenti: «lire 240.000 milioni per il 2001, 480.000 milioni per il 2002 e 520.000 milioni a decorrere dal 2003»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e cotntrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delel Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle seguenti misure: difesa, 43 per cento; interno 27; finanze 14; giustizia 14; politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001».

45.51

Respinto

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA BALDASSARE, NAVA

Al comma 8, dopo la lettera a)inserire la seguente:

a-bis) misure di riordino delle carriere degli ufficiali delle Forze armate provenienti dall'Accademia di sanità militare, interforze, volte all'equiparazione di anzianità giuridica e di trattamento economico connesso».

Conseguentemente aggiungere, al primo capoverso dello stesso comma, la lettera a-bis) dopo le parole: di cui alle lettere a).

45.52 (Nuovo testo)

Accolto

IL GOVERNO

Al comma 9, dopo le parole: «della citata legge n. 78 del 2000», aggiungere le seguenti: «e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

45.52**Ritirato dai proponenti**

IL GOVERNO

All'articolo 45 nel comma 8, lettera b) dopo le parole: «copertura degli oneri derivanti all'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» sono inserite le seguenti: «e dell'attuazione di analoghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo del 12 maggio 1999, n. 200»;

nel comma 9, dopo le parole: «il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000» sono inserite le seguenti: «e di analoghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo del 12 maggio 1999, n. 200».

45.53**Respinto**

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 8, lettera c), in fine, dopo le parole: «l'operatività delle Forze armate», aggiungere le seguenti: «, nonchè ulteriore omogenizzazione tra Ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

Conseguentemente per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.54**Respinto**

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

All'articolo 45, comma 8, lettera c), dopo le parole: «Forze armate», aggiungere le parole: «, nonchè ulteriore omogenizzazione stipendiale tra Ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri».

45.55**Respinto**

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

All'articolo 45, comma 8, lettera c), sostituire le parole: «introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze armate» con le parole: «introduzione di specifici compensi per particolari situazioni di impiego non conciliabili con le

norme generali in materia di orario di lavoro, al fine di favorire l'operatività delle Forze armate».

45.56**Respinto**

SCHIFANI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al punto C comma ottavo dell'articolo 45 è aggiunto il seguente periodo: «Secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995».

45.57**Respinto**

FIGURELLI

Al comma 8, dopo le parole: «lettere a), b), c)» aggiungere: «c-bis)».

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere:

c-bis). Al fine di assicurare in tempi brevi la piena operatività dei sistemi informatici autorizzati presso l'Amministrazione giudiziaria, alla copertura dei posti vacanti destinati, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali, ad assunzioni dall'esterno nella posizione economica B3, profilo professionale dell'esperto informatico, si provvede, mediante concorsi per esami, da bandire entro il 30 giugno 2001, riservati a coloro che, per conto di ditte o società anche cooperative, abbiano svolto, negli ultimi dieci anni e per un periodo di almeno sei anni, attività relativa ai sistemi di cui sopra in uffici, anche diversi, dell'amministrazione giudiziaria e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le modalità di accertamento del requisito della pregressa attività presso uffici dell'Amministrazione giudiziaria, di cui al comma precedente, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».

45.58**Accolto**

IL GOVERNO

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, – rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da

ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 - è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, viene ridotta la tabella A dell'importo di lire 23.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia.

45.59

Respinto

MUNDI, CIMMINO, LAURIA BALDASSARE, NAVA

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«L'articolo 118, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve interpretarsi nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, in ogni caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, al verificarsi di eventuale riduzione stipendiale, pur se determinata da legge speciale, il trattamento economico-pensionistico - applicando le norme in materia, proprie dell'Amministrazione di destinazione finale che tale trattamento deve da ultimo liquidare - non può comunque essere inferiore rispetto a quello relativo al servizio precedente, già maturato alla data della riunione o ricongiunzione contributiva.

La quota A di pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, va comunque tutelata con riferimento agli ultimi migliori stipendi percepiti».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

45.60

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29

del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale".».

45.65

Respinto

FERRANTE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale".».

45.61

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti di enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001, 2002 e 2003; in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e di conseguenza alla Tabella B alla voce «Ministero del tesoro» apportare le seguenti variazioni:

2001: - 270.000;

2002: - 270.000;

2003: - 270.000.

45.64**Dichiarato inammissibile**

MELE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale medico ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'indennità per il rapporto esclusivo previsto all'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, in lire 270 miliardi. Tali somme comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziare in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conseguentemente alla tabella b), alla voce "Ministero del tesoro", apportare le seguenti variazioni: 2001: 540.000; 2002: 360.000; 2003: 270.000».

45.62**Respinto**

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.63**Respinto**

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.66**Dichiarato inammissibile**

MARINO

All'articolo 45, inserire il seguente comma:

«10. La data di scadenza del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 78 del 2000 è prorogata, ad ogni effetto di legge, al 31 marzo 2001».

45.67**Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

All'articolo 45 aggiungere in file il seguente comma:

«Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».

45.68**Respinto**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

All'articolo 45 aggiungere in file il seguente comma:

«Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».

45.69**Respinto**

BONATESTA, MULAS, BEVILACQUA, MARRI, PACE, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Alla fine dell'articolo 45, inserire il seguente comma:

«10. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il ministero per i beni e attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1988, n. 488. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

45.70**Respinto**

PERA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«Al fine di potenziare il servizio della Polizia penitenziaria è istituito un apposito Fondo, da iscriverne nel bilancio del Ministero della giustizia, destinato ai compensi per lavori straordinari ed all'assistenza agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Per detto fondo in prima applicazione della presente legge è stanziata la somma di lire 15.000 milioni l'anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

45.71**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-ter. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedimenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva

ex 8ª qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzionale e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Seguono compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

45.72

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*quater*. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti agli ex ruoli ad esaurimento e alla 9ª qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzionale e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

45.73

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, al personale delle ex carriere direttive appartenenti alle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzionale e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

45.74**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo S della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.01).**45.75****Ritirato dai proponenti**

MORO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato, poi trasformato in Ente ferrovie dello stato e, successivamente, in Ente ferrovie dello stato SpA, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n.292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine servizio o buonuscita, di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

45.76**Dichiarato inammissibile**

LORETO

Al comma 9 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili tra loro. È abrogato il 2° comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

I conseguenti effetti economici decorreranno dal 1° gennaio 2001».

45.77**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**45.78****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.79**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel-l'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-*bis*, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco sono comunque tenute a dare comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".;

c) al comma 20-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei commi 2 e 3*bis*."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.80**Dichiarato inammissibile**

CASTELLANI Pierluigi, RESCAGLIO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale medico ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'indennità per il rapporto esclusivo previsto all'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in lire 270 miliardi Tali somme comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziati in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Conseguentemente alla tabella b), alla voce:

Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2001: 540.000;

2002: 360.000;

2003: 270.000.

45.81**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l'allineamento dei trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stanziata la somma di lire 150 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi è prorogato al 31 gennaio 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.82**Respinto**

BISCARDI, MONTICONE, BRUNO GANERI, MASULLO, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, DONISE, BERGONZI, PAPPALARDO

Dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001.

7-ter. Conseguentemente, nella Tabella A, ridurre di lire 35 miliardi l'importo relativo all'anno 2001 nell'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali.

45.83**Assorbito**

DE GUIDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo indeterminato e per il solo periodo di ferma obbligatoria – rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 – è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente viene ridotta la tabella A dell'importo di lire 23.300 milioni per ciascun degli anni 2002 e 2003 utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia.

45.0.1**Respinto**

VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, MARINI, CAMO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dal conferimento di nuove funzioni amministrative Comuni e Province, anche per conseguire economie di spesa, possono attingere alle graduatorie ancora in corso alla data

del 1° gennaio 2000 per la copertura di posti vacanti previsti dalla dotazione organica».

45.0.2

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Ulteriori modalità per la mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)

1. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232 ed all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.0.3

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modalità di presentazione delle domande di mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)

1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, possono essere presentate dal personale o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso la quale si richiede la mobilità.

2. Le domande devono contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la qualifica posseduta, l'anzianità di qualifica e di servizio maturate e i trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;
- c) i titoli di studio e professionali posseduti, le specializzazioni conseguite, i corsi frequentati e gli incarichi svolti;
- d) le condizioni familiari;
- e) non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito;
- f) l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito, ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna della medesima all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento di motivato rifiuto dell'amministrazione ricevente. 4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente, il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla data in cui la domanda risulta ufficialmente pervenuta all'amministrazione ricevente.

5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedono risultino incompatibili con le nuove funzioni ovvero non risultino vacanze organiche nei ruoli stessi. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei medici ospedalieri.

6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.

7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloqui vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.0.4**Respinto**

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.**

L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga è al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 relativa al triennio 1o gennaio 1988-31 dicembre 1990».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**45.0.5****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.**

1. I rimborsi di spesa, previsti dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 elargiti dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli albi regionali ai propri iscritti per l'attività svolta, non concorrono a formare il reddito imponibile delle persone fisiche, anche se corrisposte in forma forfettaria, nella misura non superiore a lire tre milioni complessivi nel periodo di imposta».

Art. 46.**46.80****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

46.81**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 1.***Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

46.3**Dichiarato inammissibile**

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«aa) le disposizioni in materia di disciplina autorizzatoria per il reclutamento di personale e di riduzione del personale in servizio contenute nel presente articolo non si applicano alle Forze armate, cui continuano ad applicarsi le specifiche normative tese al conseguimento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi stabiliti dalla legge»,

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«bb) al comma 2-bis le parole: "per le Forze armate" sono soppresse;».

46.22**Respinto**

DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione

sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

46.90

Dichiarato inammissibile

RESCAGLIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

46.98

Dichiarato inammissibile

MANCA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

46.35

Respinto

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compensazioni del Gruppo AN.

46.6**Dichiarato inammissibile**

LORETO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

46.70**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «da tale norma sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

46.19**Dichiarato inammissibile**

ZILIO, RESCAGLIO, ROBOL

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «tale riduzione non si applica alle Forze dell'ordine».

Conseguentemente, si modifica in aumento per la parte necessaria la cifra «0,5» al comma 1, lettera a).

46.51**Respinto**

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo l'ultimo periodo, la seguente frase: «La suddetta riduzione relativa agli anni 2002 e 2003 non

si applica agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

9 miliardi per il 2002

9 miliardi per il 2003

46.27

Dichiarato inammissibile

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassarre, CIMMINO, MUNDI, NAPOLI

Al comma 1, lettera a), è aggiunta, dopo l'ultimo periodo, la seguente disposizione: «La suddetta riduzione relativa agli anni 2002 e 2003 non si applica agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994».

46.64

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale riduzione non si applica per chi deve assistere, educare, curare, persone con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.73

Dichiarato inammissibile

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine: «, con esclusione del comparto scuola».

46.43**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «al 75 per cento».

Compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.60).**46.49****Respinto**

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«c) i vincitori dei concorsi pubblici espletati entro il 30 settembre 2000 dovranno essere assunti, sulla base delle richieste delle singole amministrazioni, entro il 30 giugno 2001, anche in deroga ai vincoli relativi all'anno 2001 di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

alla tabella A allegata all'articolo 125, comma 1, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri è così ridotto:

2001: 100
2002: 100
2003: 100

alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999 (UPB 2.1.2.9) è ridotta come segue:

2001: 300
2002: 300
2003: 300

alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica - legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

2001: 400
2002: 570
2003: ???

46.69**Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano per gli enti locali che hanno una dotazione organica inferiore ai rapporti medi dipendenti e popolazione, così come stabiliti dal decreto legislativo n. 80 del 1998».

46.54**Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I compiti di assistenza qualificata e specialistica al pubblico in ordine ai beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici, videasonori, musicali, demoantropologici e librari sono assicurati mediante rinnovo contrattuale per l'anno 2001 del rapporto di lavoro degli assistenti tecnico-museali assunti a tempo parziale ed ora in servizio, nonchè mediante l'avvio di nuove procedure di concorso per nuovi reclutamenti fino al limite dei previsti 1.000 posti; il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**46.50****Respinto**

MONTAGNINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, gli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, non si applica il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

6 miliardi per il 2001

9 miliardi per il 2002

9 miliardi per il 2003

46.28

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassarre, MUNDI, CIMMINO, NAVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 79 del 30 giugno 1994, non si applica il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997».

46.63

Respinto

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.42

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.14**Respinto**

MARINO, CAPONI, ALBERTINI

Il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C: legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815):

2001: - 90.000
2002: - 90.000
2003: - 60.000».

46.37**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

46.46**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

46.47**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 1.0.1).**

46.60**Respinto**

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

46.75**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere il comma 2.***Conseguentemente compensazione Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

46.96**Dichiarato inammissibile**

CASTELLANI

Sopprimere il comma 2.

46.36**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, per i periodi prestati nel triennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1993, produce i suoi effetti per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. Gli arretrati di tali maggiorazioni retributive spettano, fatti salvi i casi definiti con sentenza passata in giudicato, esclusivamente per il quinquennio 1° gennaio 1996-31 dicembre 2000, senza interessi e senza rivalutazione monetaria. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti richieste di maggiorazioni retributive spettanti per l'anzianità di servizio maturata in detto triennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1993 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle

spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di affetto».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.93

Dichiarato inammissibile

BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di anzianità è riconosciuto, per effetto della ultrattività del contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 dicembre 1993, a tutti coloro che maturano 5, 10 e 20 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1993, anche cumulando più periodi di servizio effettivo prestato in amministrazioni diverse, come statuito dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. L'enorme contenzioso ancora esistente è estinto d'ufficio».

46.66

Respinto

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità è riconosciuto, per effetto dell'ultattività del contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 dicembre 1993, a tutti coloro che hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1993, anche cumulando più periodi di servizio effettivo prestato presso amministrazioni pubbliche diverse. Il contenzioso ancora esistente è estinto d'ufficio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.59**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga è al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**46.40****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «non modifica la data del 31 dicembre 1990» fino alla fine del comma con le seguenti: «modifica al 31 dicembre 1993 la data di maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**46.53****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, righe 9 e 10, cancellare le parole: «non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilità» è sostituire con le parole: «ha effetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.62**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita» con le seguenti: «ha effetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.61**Respinto**

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «non modifica la data» fino alla fine del coma con le seguenti: «è da intendersi valida».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.71**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti dalla data di entrata in vigore della presente».

Conseguentemente alla Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

46.48**Respinto**

STIFFONI, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei giudicati» aggiungere le seguenti: «e dei ricorsi pendenti».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

46.33**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, MUNDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunti i seguenti commi:

3-ter. Il personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica e inserito nelle graduatorie valide di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è assunto nella nuova posizione, in sede di scorrimento delle citate graduatorie di vincitori e di idonei di concorsi pubblici, senza utilizzare le autorizzazioni deliberate semestralmente dal Consiglio dei Ministri.

3-quater. Allo scopo di ridurre la spesa pubblica derivante dai compensi spettanti ai membri di commissioni di concorsi, la validità delle graduatorie di cui all'articolo 20, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogata al 31 dicembre 2001.

3-quinquies. La Corte dei Conti, per le assunzioni di personale amministrativo e dirigenziale, deve osservare solamente la programmazione triennale di cui all'articolo 39, 1° comma, ma non deve richiedere, per effetto dell'autonomia finanziaria prevista dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autorizzazione prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 medesimo e successive modifiche.

3-sexies. Tra i concorsi già espletati di cui all'articolo 39 comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 rientrano anche quelli che sono stati banditi ai sensi dell'articolo 1 lettera a) e b) della legge 10 luglio 1984, n. 301"».

46.20**Respinto**

MISSERVILLE, CIMMINO, NAVA, MUNDI, DIBENEDETTO

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 8 della legge 3 maggio n. 124 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1999 n. 107 alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente alinea: possono – comunque – restare presso l'Ente di appartenenza con permanenza nei rispettivi ruoli, coloro che nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della medesima legge abbiano prestato apposita richiesta all'Ente, optando per la permanenza in servizio presso di esso, pur prestando servizio, all'atto dell'entrata in vigore della legge presso un'istituzione scolastica.

Le domande presentate vano esaminate dall'Ente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su richiesta dell'interessata».

46.25**Respinto**

NAPOLI Roberto, MUNDI, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 11 comma 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124 trova applicazione nei confronti di tutti gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche di quelli collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 198, con la conseguente rideterminazione, da tale data, del trattamento economico spettante».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.34**Dichiarato inammissibile**

NAVA, MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nella legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 11, comma 12, sostituire le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1998" con "a decorrere dal 1° gennaio 1991"».

46.89**Respinto**

RESCAGLIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La normativa concernente lo stato giuridico del personale operante nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 verrà adeguata alle esigenze e ai principi derivanti dall'emanazione della stessa legge n. 508 del 1999 non appena terminate le previste elezioni per le RUS».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'immissione in ruolo dei capi di istituto incaricati riservisti avverrà attraverso un esame colloquio».

46.87**Dichiarato inammissibile**

D'URSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 41, comma 4, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il trattamento economico spettante dal 1° gennaio 1998 al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore, purchè in possesso di particolare anzianità di servizio, è equivalente al trattamento economico previsto per il primo dirigente della Polizia di Stato dall'articolo 4-bis del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436».

Conseguentemente, alla tabella C variare gli importi come segue:

2001: - 34 mld
2002: - 34 mld
2003: - 34 mld

46.58**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1999».

46.41**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.32

Respinto

LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO

All'articolo 46, comma 4, aggiungere il seguente comma:

«Le elezioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale del comparto scuola sono rinviate. Entro i sessanta giorni successivi alla approvazione della legge di riforma degli organi collegiali interni alle istituzioni scolastiche, verrà fissata la nuova data».

46.56

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 1999».

46.57

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Oer la copertura dei posti vacanti disponibili nel Servizio sanitario nazionale, le graduatorie dei concorsi approvate successivamente al 1° gennaio 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2001».

46.82**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis, con il seguente testo:

«4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 il comma 2 è così sostituito:

"2. In caso di rinnovo, l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

46.83**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis, con il seguente testo:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "Alle amministrazioni pubbliche"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

46.24**Respinto**

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il personale civile del Ministero dell'interno, assunto in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, articolo 19-Tab. 1) può, a domanda, transitare nel ruolo tecnico amministrativo-contabile della Polizia di Stato, assumendo la qualifica direttiva con funzioni di programmazione, bilancio e di statistiche, nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza. Può altresì assumere altresì incarichi di gestione del patrimonio e di contabilità della Polizia di Stato, delle relative risorse finanziarie, dei servizi di ragioneria e di contabilità, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1992, oltre che essere impiegato nelle attività di supporto tecnico per le indagini a contenuto tecnico-eco-

nomico e finanziario, nonché per indagini societarie, patrimoniali e bancarie».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.84

Respinto

DIANA LORENZO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. I Consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 6, per i fini di cui agli articoli 3, comma 8 e articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, possono organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale in esito ai quali vengono rilasciati i master universitari.

8. Al personale del ruolo dei ricercatori dipendenti dai consorzi di Università di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) e all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19».

46.67

Respinto

AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCIC, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si verifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.8

Respinto

MELE, D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. fermo restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29, e successive modifiche ed integrazioni, e con scadenza nell'anno 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.9**Respinto**

MELE

Al comma 7 sopprimere le parole: «già prorogati al 31 dicembre 2000» e «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

46.77**Respinto**

PALUMBO

Al comma 7, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno 2001» *con le seguenti:* «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.97**Respinto**

MANCA

Al comma 7, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno 2001» *con le seguenti:* «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.76**Respinto**

PALUMBO

Al comma 7, ultima riga, sopprimere le seguenti parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

46.85**Respinto**

PALUMBO

Al comma 7, dopo le parole: «30 giugno 2001» *sopprimere le parole:* «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

46.10**Respinto**

MARITATI, MANZELLA

Al comma 7, eliminare la frase finale: «purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

46.78**Respinto**

PALUMBO

Al comma 7, ultima riga, sostituire le parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998» con le seguenti: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 19997».

46.39**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 7, sostituire, all'ultimo rigo le parole: «dopo il 1° gennaio 1998», con le seguenti: «dopo il 1° gennaio 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.1**Respinto**

PIZZINATO

Al comma 7, dopo le parole: «sono stati banditi dopo», sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «1° luglio 1997».

46.16**Respinto**

PELELLA

Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «1° gennaio 1997».

46.13**Respinto**

FALOMI

Al comma 7, sostituire la parola: «1998» con la seguente: «1995».

46.201**Respinto**

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332, come modificato della legge 27 dicembre 1997 n. 499, è da intendersi applicabile anche nel caso in cui il diritto al premio matura a seguito dell'acquisto di merci della tessa categoria merceologica effettuato in un determinato arco di tempo, la cui documentazione può essere costituita dalla raccolta di un certo numero di buoni, bolli, etichette e simili».

46.95**Respinto**

DE LUCA Athos

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6, della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n.236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di

lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n.163 del 1985 Nuovo disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 - Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001	-	20.000
2002	-	20.000
2003	-	20.000

46.200

Dichiarato inammissibile

DI ORIO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6, della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1998, n.448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

46.30

Respinto

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. A detto personale, inoltre:

a) è data priorità, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni di appartenenza, ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonché di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali sprovvisi di titolare;

b) possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali non generali disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito delle procure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo, sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna Amministrazione tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi».

46.38**Respinto**

MACERATINI, PALOMBO, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22 comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, comma 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche e anche di quelle in sovrannumero».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo AN.

46.15**Respinto**

MARINO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per una più efficace e capillare azione di controllo del territorio ai fini della difesa del suolo nonché per i connessi compiti di protezione civile, le dotazioni organiche del Corpo Forestale dello Stato, a par-

tire dal 2001, sono aumentate di 1500 unità così suddivise: 600 unità per il ruolo degli agenti ed assistenti, 500 unità per il ruolo dei sovrintendenti, 300 unità per il ruolo degli ispettori e 100 unità per il ruolo degli ufficiali. Le predette assunzioni e quelle relative ai posti vacanti nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato hanno luogo in deroga a quanto disposto dalla legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente alla Tabella C - Ministero delle finanze articolo 70 comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - agenzia fiscali (agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655).

2001 - 90 miliardi;
2002 - 90 miliardi;
2003 - 90 miliardi.

46.29

Respinto

CIMMINO, MUNID, LAURIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 45, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è così modificato:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I dirigenti e le specifiche tipologie professionali che svolgono compiti di elevata responsabilità costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente ad uno o più comparti, nel pieno rispetto della distinzione di ruoli e funzioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i dipendenti pubblici che svolgono compiti scientifici o di ricerca comportanti eventualmente anche l'iscrizione ad albi, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"».

46.92 (Vedi nuovo testo)

PINTO, MONTAGNINO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli Enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1999, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

46.92 (Nuovo testo)

Accolto

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli Enti Locali, non dissestati e non strutturalmente deficitati, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 996, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato».

46.18

Accolto

RESCAGLIO, PEDRIZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è inserito, dopo il comma 4, il seguente:

"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"».

46.21

Dichiarato inammissibile

DI BENEDETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di

Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999 n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, legge 23 dicembre 1998 n. 148, secondo le procedure previste dagli articoli 4-*bis* commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993 n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-*bis* legge 19 luglio 1993 n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22 comma quinto legge 23 dicembre 1998 n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

46.17

Dichiarato inammissibile

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato"».

46.23

Respinto

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Al comma 6, dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole: "e il medesimo posto", aggiungere le seguenti: "o che hanno conseguito, successivamente alla promulgazione della presente legge, il titolo di specializzazione polivalente"».

46.86**Respinto**

MANIERI, MIGLIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52, 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati o inquadrabili dalle Università senza aggravio di spesa».

46.45**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con decorrenza 1° gennaio 2001, ai gradi apicali del ruolo ispettore delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, sono attribuiti gli emolumenti di cui agli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, nella misura del 100 per cento della differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A, rubrica Ministero delle finanze diminuire come segue gli importi previsti:

2001 - 4.750;
2002 - 4.750;
2003 - 4.750;

nella rubrica: Ministero dell'interno:

2001 - 4.750;
2002 - 4.750;
2003 - 4.750;

nella rubrica: Ministero della difesa:

2004 - 4.750;
2005 - 4.750;
2006 - 4.750;

Compensazione n. 3 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e così riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche al struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001	-	1.000.000;
2002	-	1.000.000;
2003	-	1.000.000.

46.65**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui

all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazione di Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

46.91

Respinto

ANDREOLLI, MONTICONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I lavoratori occupati per almeno due anni nelle cooperative, imprese o società appaltatrici di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche statali possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti del personale ausiliario della scuola per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli provinciali dei collaboratori scolastici, in relazione alle disponibilità di posti stabilite annualmente, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato ed integrato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

46.26

Respinto

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le Amministrazioni che hanno vuoti in organico, che rientrano nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il diritto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori LSU, al di là del limite del 30 per cento, previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.52**Respinto**

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restante quanto previsto dall'articolo 20, comma "a", della legge n. 488 del 1999, fino al 31 dicembre 2001, nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999».

46.55**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. il comma 2 lettera a) dell'articolo 29 della legge n. 408 del 1990 si interpreta nel senso che a coloro che sono stati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imprese indirette spettano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980, applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**46.44****Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile e al personale trasporto».

46.72**Dichiarato inammissibile**

MILIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Considerato l'alto numero di infortuni sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale attingendo tra gli idonei del concorso pubblico per esami a 190 posti di funzionario - ispettorato del lavoro - indetto con decreto ministeriale del 3 giugno 1997 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1997. All'onere finanziario derivante dalla presente norma si fa fronte mediante riduzione dei fondi di cui alla tabella A alla voce Ministero del tesoro».

46.88**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Aggiungere alla fine il comma seguente:

«7-bis. Il comma 2, lettera a) dell'articolo 20 della legge n. 408 del 1990 si interpreta nel senso che a coloro che sono stati assunti il 1° ottobre 1991 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette spettano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

46.74**Dichiarato inammissibile**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale di cui al comma 2, dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, oggi alle dipendenze di Telecom spa che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 nel termine ivi previsto, può optare per il passaggio nel pubblico impiego entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

46.94**Respinto**

GRILLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale, indetti dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, non scaduti alla data del 31 dicembre 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.68**Accolto**

TIRELLI, STIFFONI, MORO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 110, della legge 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole: «organica dell'ente» inserire le seguenti: «arrotondando il prodotto all'unità superiore».

46.31**Dichiarato inammissibile**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare,,MUNDI, CIMMINO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«7-bis. I collaboratori amministrativi del SSN assunti a seguito di concorso il cui requisito era la laurea fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 transitano alla dirigenza amministrativa».

46.4**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

46.5**Dichiarato inammissibile**

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È altresì annesso l'elenco di coloro che esercitano le attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150. Le modalità di iscrizione in tale elenco sono disciplinate ai sensi dell'articolo 73».

46.2 (V. nuovo testo)

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «Per le forze armate e l'Arma dei carabinieri, la validità delle graduatorie è disciplinata dalle disposizioni dettate dalla normativa di settore».

46.2 (Nuovo testo)**Accolto**

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «Per le forze armate e la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore».

46.7**Respinto**

PASQUINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Al fine di adeguare il numero dei magistrati tributari alla diminuzione del contenzioso tributario e comunque, fino alla revisione degli organi della giurisdizione tributaria, non possono essere indetti altri concorsi per il conferimento di nuovi incarichi, a meno che il numero dei magistrati tributari in servizio, previsto dalla Tabella B del decreto legislativo n. 545 del 1992, nel numero complessivo di 8484 unità, non scenda, per raggiunti limiti di età o per altre cause, al di sotto delle tremila unità. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, solo ai fini del trasferi-

mento ad altra commissione od incarico, può bandire concorsi cui possono partecipare, in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, 5, 43, del decreto legislativo n. 545 del 1992, soltanto i magistrati tributari in servizio».

46.0.1

Respinto

SENESE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disposizione di cui all'articolo 5, commi 1-3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37».

46.0.2

Respinto

LARIZZA

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

*(Assegnazione di risorse
al Dipartimento del territorio-Agenzia del territorio)*

1. Per integrazione dei sistemi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie infalizzate all'implementazione ed all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio, può provvedere, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1.650 unità, previa selezione rivolta prioritariamente ai lavoratori socialmente utili impiegati nel progetto denominato "Catasto urbano". Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo

12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655)

2001: - 55.000

2002: - 70.000

2003: - 70.000

46.0.3

Dichiarato inammissibile

BESOSTRI, RESCAGLIO, CRESCENZIO, DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'articolo 34 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I funzionari dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, in possesso del diploma di laurea in indirizzo economico, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 139/2000 risultavano formalmente incardinati, da almeno un anno, nell'ambito di uffici amministrativi o dell'Ufficio di Gabinetto delle prefetture oppure presso gli uffici centrali, e che, in relazione alle posizioni ricoperte o agli incarichi assunti abbiano acquisito una specifica e comprovabile professionalità nell'espletamento di attività rientranti nell'ambito della funzione prefettizia, possono transitare, a domanda, nell'ambito della carriera prefettizia, ai fini dell'inserimento nella qualifica di vice prefetto aggiunto. Tale passaggio è possibile previo superamento di esame finale a conclusione di un corso di formazione teorico-pratico, non inferiore a tre mesi, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno".

2. A tal fine la dotazione organica relativa alla qualifica di vice prefetto aggiunto, prevista nella tabella B allegata al decreto 139/2000, è incrementata di un numero di unità corrispondenti, comunque non superiore a 20, e con contestuale soppressione dei corrispondenti posti della carriera direttiva di ragioneria».

46.0.4**Respinto**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.**

1. Per ottemperare agli obblighi derivanti agli enti pubblici, individuati all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del testo coordinato della legge n. 109 del 1994, dal quadro normativo vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, le Amministrazioni del comparto degli Enti Pubblici Non Economici istituiscono, in relazione alle loro strutture organizzative e funzionali, un adeguato contingente di posti nel ruolo della dirigenza, riservato ai professionisti, ingegneri o architetti, già inquadrati nel ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in misura non inferiore al contingente, determinato a tutto il 30 novembre 2000, dei posti-funzione di Coordinamento Generale, Centrale e Regionale degli uffici tecnici, già istituiti con precedenti atti deliberativi di ciascuna Amministrazione.

2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di una organica normativa che disciplini l'accesso ai posti del ruolo della dirigenza dell'Ente, istituiti al comma 1, del presente articolo, transitano direttamente in detti posti, con decorrenza 1° gennaio 2001 e giusta delibera dei Consigli di Amministrazione degli Enti interessati, i professionisti, Ingegneri o Architetti, appartenenti al ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, titolari alla data del 30 novembre 2000 di incarico di Coordinamento Generale, Centrale o Regionale, formalmente conferito per la direzione delle relative strutture, in quanto vincitori di concorsi già espletati a tale data per l'attribuzione dei predetti incarichi e che abbiano svolto le loro funzioni senza demerito e non siano stati oggetto di alcun provvedimento disciplinare.

3. Ai professionisti, già Coordinatori Generali, transitati nella dirigenza dell'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, è corrisposta l'indennità di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di massimo livello di incarico prevista per la dirigenza; ai professionisti, già Coordinatori Centrali o Regionali, transitati nel ruolo della dirigenza dell'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, è corrisposta l'indennità di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di livello immediatamente inferiore a quello massimo prevista per la dirigenza.

4. Ai professionisti transitati nel ruolo della dirigenza si applicano integralmente le norme dei contratti in essere per la dirigenza degli Enti Pubblici Non Economici, con riconoscimento, nella nuova qualifica, dell'anzianità effettiva maturata nel precedente ruolo professionale.

5. I maggiori oneri derivanti dal nuovo inquadramento funzionale sono posti a carico dei bilanci di ciascuna Amministrazione».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

46.0.5

Dichiarato inammissibile

DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai segretari delle camere di commercio, di provenienza statale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rientrati in servizio presso il Ministero dell'industria, per lo svolgimento di funzioni nell'interesse del sistema delle camere di commercio, è concesso un assegno personale riassorbibile pari alla differenza fra il trattamento economico percepito come segretario generale della camera di commercio di provenienza ed il trattamento economico percepito in forza del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il relativo onere resta a carico del fondo istituito dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557».

46.0.6

Respinto

MACERATINI, MANTICA, VENTUCCI, PEDRIZZI, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MAGNALBÒ, PASQUINI, BONATESTA

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Passaggio alla funzione di dirigenza del personale direttivo delle dogane)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 accedono alla dirigenza, anche in deroga alla normativa vigente, i Funzionari Direttivi delle dogane in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza al IX livello;
- b) diploma di laurea;
- c) anzianità di servizio per un minimo di 30 anni;

- d) direzione di uffici o sezioni per almeno 7 anni consecutivi;
- e) frequenza della Scuola Tributaria della Pubblica Amministrazione "E. Vanoni" con votazione non inferiore a 27/30».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.0.7

Respinto

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 46, inserire i seguenti:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di soddisfare le esigenze relative alla piena funzionalità degli uffici giudiziari, l'Amministrazione della Giustizia è autorizzata ad assumere 850 unità appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario B1 (ex dattilografo), 850 unità appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario B2 (ex operatore amministrativo), nonché 1579 unità appartenenti al profilo di Cancelliere B3 (ex assistente Giudiziario), attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1977, n.276, nonché alle graduatorie degli idonei dei concorsi distrettuali di Cancelliere B3 (ex assistente Giudiziario) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1997, n. 43.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non necessitano della previa autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 79.800 milioni per l'anno 2000 e lire 99.880 milioni a regime, si provvede mediante utilizzo delle somme già stanziato nel bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 46-ter.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a potenziare l'attuale pianta organica delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie nella misura di almeno 11 mila unità, nei seguenti profili professionali e così suddivisi:

a) Direttore di Cancelleria Area C, posizione economica C3 1000 unità;

Cancelliere Area C, posizione economica C2 1500 unità;

Cancelliere Area C, posizione economica C1 1500 unità;

Cancelliere Area B, posizione economica B3 3000 unità;

Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B2 2000 unità;
Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B 1 2000
unità».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.0.8 (V. nuovo testo)

Respinto

CENTARO, D'ALÌ, LA LOGGIA, MINARDO, SCHIFANI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare Ministero della Giustizia n. 6/97) debbono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

3. L'assunzione è subordinata alla presentazione di domanda da parte del messo di conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per legge, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

46.0.8 (Nuovo testo)**Respinto**

CENTARO, D'ALÌ, LA LOGGIA, MINARDO, SCHIFANI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1° maggio 1995 (circolare Ministero della Giustizia n. 6/97) possono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

3. L'assunzione è subordinata alla presentazione di domanda da parte del messo di conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per legge, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

46.0.9**Respinto**

ASCIUTTI, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.**

1. Le università sono autorizzate a bandire procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato riservati ai tecnici laureati che abbiano conseguito l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a seguito di ammissione con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, nel caso di pronuncia sfavorevole in sede di successivo giudizio di merito».

46.0.10**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.**

1. Per la lotta alla criminalità e per consentire l'ordinato sviluppo economico del territorio è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso il Ministero dell'interno, un fondo di lire 2000 miliardi annui da destinare ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano un servizio di vigilanza di quartiere.

2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello del Tesoro sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città».

Conseguentemente, all'articolo 75, comma 2, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

46.0.11**Respinto**

MILIO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme in materia di accertamento dei tributi locali)

1. L'articolo 9 del decreto del Ministro delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, è modificato come segue:

"1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- c) i ministri di culto;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)".

2. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali di società iscritte nell'albo:

- a) i pubblici dipendenti, ad esclusione di quelli autorizzati dalle rispettive amministrazioni secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali».

46.0.12**Respinto**

GUBERT

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. In attesa della presentazione alle Camere di un disegno di legge organico per la promozione e la più ampia diffusione della lingua e della cultura italiana e ripensare la rete scolastica a tutela delle nostre collettività all'estero;

– in deroga all'art. 9 (commi 3, 4, 7) della legge 26 maggio 2000 n. 147;

– in considerazione dei problemi derivanti dagli imminenti rientri di parte del personale scolastico, dall'esaurimento di alcune graduatorie, dalla difficoltà di reperimento del personale, dalla necessità di assicurare la presenza culturale e scolastica anche in nuove aree e paesi:

a) È concessa a tutto il personale, anche con pregressa esperienza all'estero, la partecipazione alle prove concorsuali;

b) Restano in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 le graduatorie pubblicate ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale – n. 38 del 16 maggio 1997 anche per il personale, comunque in servizio all'estero».

46.0.100

Dichiarato inammissibile

MUNDI, DUVA

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme integrative e correttive)

1. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo è sostituito dal presente: "Il trattamento economico è definito senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni interessate, nell'ambito dell'autonomo contratto collettivo nazionale del personale con qualifica dirigenziale dello Stato e degli Enti pubblici non economici".

2. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è integrato come segue:

"A detto personale inoltre:

a) è data priorità ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonché di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali sprovvisti di titolare;

b) possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali non generali disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo, sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna Amministrazione tenuto conto dei titoli di

servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi".

3. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "I dirigenti e le specifiche tipologie professionali già appartenenti alla decima qualifica funzionale degli Enti pubblici non economici costituiscono un'area contrattuale autonoma, ferma restando la distinzione della relativa disciplina"».

Art. 47.**47.13****Respinto**

ROTELLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 1.***47.24****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, dopo le parole: «possono avvalersi», aggiungere le seguenti: «con l'autorizzazione e nei limiti previsti e stabiliti dalla conferenza Stato-regioni-autonomie locali».

47.6**Respinto**

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione e/o autorizzazione relative agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali, delegato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni, dovrà essere regolamentato con un accordo procedimentale fra il Ministero dell'industria, il Ministero della funzione pubblica e della conferenza unificata Stato-regioni.

1-ter. Tale accordo procedimentale dovrà normare in materia uniforme il passaggio alle regioni delle competenze amministrative in materia di concessione petrolifera e dovrà contenere disposizioni che garantiscano che non vi sia soluzione di continuità nel trasferimento delle stesse.

1-quater. Resta di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione e/o concessione petrolifera avviati presso il Ministero stesso prima della pubblica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Sulla individuazione di beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

47.14**Respinto**

ROTELLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 2.***47.26****Respinto**

GUBERT

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».***47.28****Respinto**

BOCO, RIPAMONTI, PIERONI

*Sopprimere il comma 4.***47.25****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Al comma 5, dopo le parole: «è autorizzata», inserire le altre: «nei limiti della ripartizione definita dalla conferenza Stato-regioni-autonomia locali entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge»***47.10****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:**«5-bis. Le disposizioni normative che determinano la modifica delle basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle regioni o province autonome, devono essere adottate d'intesa con la conferenza Stato-regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Per le regioni e province ad autonomia differenziata, tali disposizioni devono essere in armonia con i rispettivi statuti».*

47.18**Dichiarato inammissibile**

LEONI, CASTELLI, MORO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità attribuite alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un'ulteriore quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per auto-trazione, nella misura di lire 264 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio».

Copertura finanziaria per un onere totale di 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003:

2001	2.248
2002	2.242
2003	1.648

a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento alle regioni ed agli enti locali, ex articolo 47, comma 6;

alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998... (Art. 1, comma 1) (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590):

2001	- 2.752
2002	- 2.258
2003	- 2.000

Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività. per altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061):

2002	- 500
2003	- 1.500

alla tabella C, di cui all'articolo 125, comma 2, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061/p):

2001	- 500
2002	- 500
2003	- 500

legge n. 163 del 1985 e art. 30 c. 7, della legge n. 1213 del 1965 ...Interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - fondo unico per lo spettacolo CAPP. 4301, 4302...; 7.2.1.1 - fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8211, 8212...)

2001 - 500
2002 - 500
2003 - 352

47.7

Respinto

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003» con le seguenti: «lire 2.748 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.650 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 125, comma 2, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061/p):

2001 - 500
2002 - 500
2003 - 500

alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061):

2002 - 500
2003 - 1.500

47.8**Respinto**

LEONI, CASTELLI, MORO

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003» con le seguenti: «lire 3.248 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 2.150 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi alla seguente voce:

legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998... (Art. 1, comma 1) (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590):

2001	-	1.000
2002	-	1.000
2003	-	2.000

47.9**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri derivanti dall'utilizzo di istituti di vigilanza privata in materia di ordine pubblico sostenuti dagli enti locali, sono rimborsati dallo Stato mediante un incremento dei trasferimenti erariali».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).**47.2****Dichiarato inammissibile**

PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 8, sostituire le parole: «di lire 65 miliardi» con le seguenti: «di lire 100 miliardi».

Conseguentemente, aggiungere, al termine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo di cui al presente comma, nel limite massimo di 35 mi-

liardi, è destinata al sostegno di progetti volti alla immissione di nuovo personale qualificato nonchè alla qualificazione e all'integrazione delle competenze del personale addetto ai servizi per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di lire 515 miliardi per l'anno 2001» con le seguenti: «di lire 480 miliardi per l'anno 2001».

47.11

Ritirato dai proponenti

MARINO

All'articolo 47, comma 8, aggiungere il seguente periodo: «Su tale somma è autorizzato il reintegro di 100 unità. di personale da trasferire alle regioni ed agli enti locali da parte degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici».

47.16

Dichiarato inammissibile

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'importo di cui al comma 6, a partire dalla somma relativa all'anno 2001, è incluso, con decorrenza dall'anno 2003, fra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ed è conseguentemente compensato mediante rideterminazione dell'aliquota di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

Conseguentemente, nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro (regolazione debitoria):

2003: - 663.333

47.17

Dichiarato inammissibile

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 è così sostituito: "Al fine di sostenere il processo di

liberalizzazione di servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare pari al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

«9-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituito dal seguente:

"All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1999 e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo sostenuto dalle regioni di cui al medesimo comma 4, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"».

47.4

Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA, MEDURI, MULAS, COLLINO

Sostituire il comma 10 come segue:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il 70 per cento della disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a favore delle regioni per far fronte agli oneri di attività e di iniziative di loro competenza svolte o in corso di svolgimento ma per cui non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziari a causa del succitato ritardo».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

47.5

Respinto

SCIVOLETTO, PREDÀ, SARACCO

Il comma 10 è così sostituito:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bol-

zano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

47.12**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

47.100**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disponibilità di lire 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono assegnati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle Regioni per attività di loro competenza non finanziate dal Ministero delle politiche agricole indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

47.27**Respinto**

BEDIN, LAURIA Baldassarre, PREDA

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«7. Le disponibilità di 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono assegnati, con

decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, a favore delle regioni per attività di loro competenza non finanziate dal Ministero delle politiche agricole indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

47.19**Respinto**

CASTELLI, MORO, LEONI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «80 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.20**Respinto**

CASTELLI, MORO, LEONI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per il trasporto pubblico locale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi al trasporto ferroviario metropolitano».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.21**Respinto**

CASTELLI, MORO, LEONI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «rispetto agli esercizi precedenti», inserire la seguente: «anche».

Compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.22**Respinto**

CASTELLI, MORO, LEONI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata», inserire le seguenti: «, in proporzione al numero dei maggiori servizi regionali erogati».

47.23**Respinto**

CASTELLI, MORO, LEONI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata», inserire la seguente: «equamente».

47.1**Ritirato dai proponenti**

MARINO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del comma».

47.150**Accolto**

IL RELATORE

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale"».

47.3**Respinto**

MACERATINI, BATTAGLIA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in relazione alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; tale riduzione deve essere comunque inferiore alle spese complessivamente sostenute dall'ente locale per il personale ATA, e comunque in proporzione alla quota di compartecipazione dello Stato alle spese complessive del personale dell'ente locale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANIC, l'UNCEM e l'UPI"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.70).**47.15****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 200-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, come stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Art. 48**48.27****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.60).**

48.71**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**

48.52**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. - (*Regole di bilancio per le regioni, le Province e i Comuni*). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2001, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 1999 aumentati del 3 per cento; per gli esercizi 2002 e 2003 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Le regioni a statuto ordinario non tengono conto degli impegni dell'esercizio 1999 relativi ai trasferimenti agli enti locali per la compartecipazione al gettito dell'IRAP non più dovuta a partire dal 2001.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali

ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 1999.

4. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

5. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 è rinviata al 1° gennaio 2001.

6. Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A partire dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali».

48.18

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 5, 7, 9 e 10 (v. emend. 2.40).

48.17

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.19**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).**

48.32**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2003».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).**

48.31**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).**

48.55**Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la cifra: «2001» aggiungere le seguenti parole: «al netto delle rate per i mutui.».

48.54**Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quello del 1999» con le seguenti: «al bilancio di previsione 2000».

48.20**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, premettere alla parola: «spese» le parole: «impegni per».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.21**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» aggiungere le seguenti: «impegni per spese relative al personale derivanti da miglioramenti economici definiti da contrattazione definita su base nazionale comunque non riconducibili alla discrezionalità dell'ente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.14**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» aggiungere le seguenti: «impegni per spese relative al personale derivante da miglioramenti economici definiti da contrattazione su base nazionale comunque non riconducibili alla discrezionalità dell'ente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.11**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «aumentato del 3 per cento» con le seguenti: «e di quelle che hanno una corrispondente entrata».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

48.73**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3 per cento» con le altre: «10 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**48.58****Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire l'aliquota: «3 per cento» con la seguente: «5 per cento».

48.2**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «e gli enti locali» con le seguenti: «, le province e i comuni».

Al comma 3 sostituire il numero: «50.000» con il seguente: «60.000» e sopprimere le parole: «, e delle comunità montane».

48.10**Respinto**

LAURIA Baldassare, MUNDI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 è destinata la quota del 5 per cento dalla ripartizione destinata al comune di Venezia a favore del comune di CavallinoTreporti-Venezia».

48.30**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 2.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).**

48.53**Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Presidente delle regioni e delle province autonome di trento e Bolzano garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e Bolzano esamina ogni sei mesi l'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle reigoni e province autonome di Trento e Bolzano, In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate comunicano tempestivamente alla Conferenza Stato-regioni le misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti».

48.16**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «garantiscono» fino a: «sistema regionale».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

48.29**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni anno».***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

48.28**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.72**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere le parole da: «sulle misure» fino alla fine del periodo».

48.60**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni sei mesi».

48.24**Accolto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «al Governo».

48.3**Accolto**

IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: "l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi"».

48.59**Respinto**

STIFFONI, MORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I Comuni possono stabiire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68/1993 e successive modificazioni ed integrazioni»..

Compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**48.62****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 22 della legge 3 agosto 1999, n. 265 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"12-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti le indennità di funzione previste per il sindaco e gli assessori nonché il gettone di presenza per i consiglieri comunali sono a totale carico del Bilancio dello Stato"».

48.91**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. - All'articolo 22 della legge 3 agosto 1999 n. 265 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"4-ter. Per i comuni fino a 5.000 abitanti le indennità di funzione previste per il sindaco e gli assessori nonché il gettone di presenza per i consiglieri comunali sono a totale carico del Bilancio dello Stato"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87

48.23**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 5.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).**

48.22**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni normative che comportano la modifica delle basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle Regioni o Province autonome, devono essere adottate d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Per le Regioni e Province ad autonomia differenziata, tali disposizioni devono essere in armonia con i rispettivi Statuti».

48.25**Ritirato**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sopprimere il comma 6.***Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).**

48.26**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.13**Respinto**

TIRELLI, MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo:

«Al punto 4), della lettera d), comma 1, articolo 8, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2002».

48.4**Accolto**

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione" sono sostituite con le parole: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione».

48.57**Dichiarato inammissibile**

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri derivanti dalla tassa solidi urbani relativa agli Istituti scolastici è a carico del Ministero della pubblica istruzione».

48.74**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

48.38**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001» aggiungere le seguenti: «aumentato della differenza tra il tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 e quello effettivamente realizzato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6 (v. emend. 2.40).

48.37**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244» aggiungere le seguenti: «nonchè degli articoli 9, comma 1 e 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77».

48.65**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «lire 800.000 milioni annue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunità montane e lire 300.000 milioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di investimento».

48.90**Dichiarato inammissibile**

GUBERT

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «lire 800.000 milioni annue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunità montane e lire 300.000 mi-

lioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di investimento».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87

48.35

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino a lire: «30.000 milioni» con le seguenti: «lire 700.000 milioni annui, di cui 50.000 milioni destinati alle province, lire 600.000 milioni ai comuni e lire 50.000 milioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.36

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino a lire: «30.000 milioni» con le seguenti: «lire 600.000 milioni annui, di cui 40.000 milioni destinati alle province, lire 520.000 milioni ai comuni e lire 40.000 milioni».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.66

Accolto

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 milioni alle unioni di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni».

48.1**Dichiarato assorbito**

STANISCIÀ

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 alle unioni di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunità montane».

48.88**Dichiarato assorbito**

GUBERT

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 alle unioni di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunità montane».

48.40**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «fondo consolidato e fondo perequativo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.39**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: «20.000 mila» con la seguente: «35.000».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 2.40).

48.86**Respinto**

GUBERT

Al comma 8, aggiungere alla fine del comma le parole seguenti: «nonchè con uguale peso, in proporzione alla loro superficie».

48.78**Respinto**

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2001 una quota pari a lire 10.000 milioni dell'incremento di risorse derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione annuo alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata a finanziare gli oneri conseguenti alla istituzione di nuove province. Il contributo annuale è ripartito proporzionalmente tra gli enti interessati, per il 60 per cento in rapporto al territorio e per il 40 per cento in rapporto alla popolazione. In caso di mancata attribuzione delle risorse annuali le stesse sono utilizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

48.33**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con le seguenti: «2000 nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001»; sostituire la parola: «2003» con la seguente: «2002».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, sostituire le parole: «2002 le risorse» con le seguenti: «2001 le risorse, pari alla differenza tra i trasferimenti, riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2000 e per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**48.34****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con: «2000».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001»; la parola: «2003» con la seguente:

«2002»; *al secondo periodo sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001».*

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.41

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «risultante a consuntivo per l'anno 2001» aggiungere le seguenti: «nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «le risorse» aggiungere le seguenti: «, pari alla differenza tra i trasferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2001 e per l'anno 2002».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.76

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «è mantenuto» fino alla fine: «e del periodo» con le altre: «è incrementato del 7 per cento».

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

48.75

Respinto

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

48.42

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota di tali risorse a partire dall'anno 2002 pari a lire 60 miliardi annui è riservata

a titolo di ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per l'anno 2001 nei limiti e nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.43

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 le entrate derivanti dal fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate correnti ai fini del calcolo della situazione economica dell'ente locale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.45

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 10, sostituire le parole: «9.993 milioni» con le seguenti: «15.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.44

Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 10, sostituire le parole: «42.000 milioni» con le seguenti: «52.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.67**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 11, al quinto rigo sostituire il periodo da: «ed hanno ottenuto» fino alle parole: «posto in mobilità» con le seguenti: «ed abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 ed abbiano ottenuto entro il 30 giugno 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità».

48.9**Accolto**

SCIVOLETTO

Al comma 11, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1995» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996».

48.79**Accolto**

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Al comma 11, primo periodo, le parole: «31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

48.46**Accolto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 11, quarto periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

48.77**Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire le parole da: «di lire 42.007 milioni» fino a: «minimo garantito» con le altre: «necessaria alla copertura totale relativa alle minori entrate comunali».

Consequentemente compensazioni P.R.C..

48.47**Accolto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 12, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

48.8**Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e di quello di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2000, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici, non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza».

48.300**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».

48.85**Respinto**

CASTELLANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificato dall'articolo 10 comma 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

48.49**Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

"... Il comune ha facoltà di chiedere al Concessionario del servizio delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla regressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica e dell'arredo urbano, con possibilità di autorizzare, conseguentemente, l'installazione e commercializzazione in proprio di spazi e fini pubblicitari, anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli impianti".

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 sopprimere le seguenti parole: "comunque diversi del Concessionario del pubblico servizio"».

48.95**Respinto**

DE LUCA Athos, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 78 della legge 28 novembre 2000, n.342 è soppresso».

48.50**Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Sopprimere il comma 17.***48.87****Respinto**

GUBERT

*Sopprimere il comma 17.***48.7****Respinto**

GUERZONI, PASQUINI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive».

48.6**Respinto**

GUERZONI, SILIQUINI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001».

48.68**Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 17 sostituire le parole: «limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive» con il seguente testo: «Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuti per gli anni 1993 e 1994, sono fissati al 31 dicembre 2001 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-1996-1997 e 1998;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-1996-1997 e 1998;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare della imposta commesse negli anni dal 1993 al 1999.

48.5**Respinto**

PASQUINI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. La potenza nominale media di cui al 4 comma dell'articolo 28 della legge n. 30 aprile 1999, n. 136 è intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

«17-ter. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, saranno liquidati per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano come delimitato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle stesse percentuali.

17-quater. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i comuni rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, saranno liquidati per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati, in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

17-*quinquies*. Tutti i sovracanonici sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

48.12**Respinto**

PERUZZOTTI, MORO, CASTELLI, LEONI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Gli abitanti residenti nel comune di Somma Lombardo e nei comuni limitrofi, danneggiati dalle attività dell'aeroporto di Malpensa 2000 sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente per gli immobili destinati ad abitazioni principali.

17-*ter*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, i commi di cui alla lettera a) verranno individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa col Ministro delle finanze».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.48**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e agli enti locali che sono in linea con gli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Compensazioni del Gruppo della Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.51**Respinto**

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »La variazione tariffaria interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora essa sia deliberata con riferimento alla stessa an-

nualità in cui è eseguita la notifica prevista al presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

17-ter. La disposizione di cui al capoverso precedente ha effetto anche relativamente agli aumenti deliberati nel corso del 1999 e del 2000. Non si fa luogo, peraltro, a rimborsi o recuperi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

48.56/1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:

«17-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001 al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000».

48.56

Accolto

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Con riferimento dell'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare i relativi allegati esplicativi».

48.61**Respinto**

TIRELLI, STIFFONI, MORO, FERRANTE

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«Il comma 4, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle su indicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i Comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti"».

48.63**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pubblici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

48.92**Respinto**

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pubblici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche ,al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'articolo 5 l della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma dell'articolo 87.

48.64**Respinto**

ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 23 comma 3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera d), essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

48.93**Respinto**

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 2 3 comma

3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera *d*), essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

48.69

Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i fondi nel modo seguente:

- a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;
- b) fondo perequativo per la finanza locale 150 miliardi"».

48.89

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i fondi nel modo seguente:

- a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;
- b) fondo perequativo per la finanza locale 150 miliardi"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

48.70**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso, previa richiesta:

a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;

b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri dell'eventuale mutuo già assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purché il mutuo sia entrato in ammortamento tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

17-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettere a) e b) è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni, è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territoriali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura proporzionale alle richieste».

48.80**Respinto**

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso, previa richiesta:

a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;

b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri dell'eventuale mutuo già assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purché il mutuo sia entrato in ammortamento tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

17-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettera a) e b) è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni, è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territoriali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura proporzionale alle richieste».

48.81

Dichiarato inammissibile

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Le somme comunque disponibili sul bilancio dello Stato, derivanti da economie sugli stanziamenti finalizzati al risanamento degli enti locali dissestati, in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e del capo settimo del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono destinate ad incremento del fondo ordinario per l'anno 2001».

48.82

Dichiarato inammissibile

VERALDI, ANDREOLLI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, MARINI, CAMO

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Per l'anno 2001 è attribuito all'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), in occasione della celebrazione del centenario, un contributo pari a lire 2.000 milioni a valere sull'incremento annuale di risorse derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione annuo alla base di calcolo definita dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contributo è erogato dal Ministero dell'interno».

48.84 (Nuovo testo)

Respinto

MANIERI, MARINI, BESSO CORDERO, IULIANO, VEDOVATO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata nei limiti d'impegno di 40 miliardi l'anno, ad erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti. All'onere derivante dall'applicazione della suddetta norma si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Tabella B, alla voce Lavori pubblici limite d'impegno».

48.84 (V. nuovo testo)

MANIERI, MARINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata nei limiti d'impegno di 40 miliardi l'anno, ad erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti. All'onere derivante dall'applicazione della suddetta norma si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Tabella A, alla voce Ministero dell'interno».

48.94

Dichiarato inammissibile

BESSO CORDERO, IULIANO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata limitatamente ad un impegno di 40 miliardi di lire per anno, ad erogare mutui fino a 150 milioni e senza vincolo di destinazione, a totale carico dello Stato, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. All'onere derivante dalla applicazione della norma suddetta si provvederà mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Tabella A, alla voce Ministero dell'interno».

48.0.1**Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario"».

48.0.4**Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riguardante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, come da ultimo modificato dall'articolo 78, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le società richiamate nel comma precedente e già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del successivo articolo 53, devono comunque possedere, tempo per tempo, le condizioni, i requisiti e quant'altro stabilito nel citato articolo 53 relativo all'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali."»

48.0.9**Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54 è aggiunto il seguente secondo comma: "l'approvazione e l'aumento delle tariffe e dei prezzi pubblici adottate ai sensi del primo comma hanno effetto dal momento in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione";

b) all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".

2. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 48 (Regole di bilancio per le Regioni, le province e i comuni) del disegno di legge finanziaria è sostituito con il seguente: «l'approvazione e l'aumento delle tariffe e delle aliquote d'imposta di cui al presente comma, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, hanno effetto successivamente al momento in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali».

48.0.2**Respinto**

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Tariffa rifiuti solidi urbani)

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dai seguenti.

"Art. 49. - (Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani). - 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, appro-

vato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere: *a)* dal 1° gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 2000 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento; *b)* dal 1° gennaio 2005 per tutti gli altri comuni. Resta comunque fenna la possibilità per i comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa di cui al comma 2.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse le aree comuni del condominio costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni sempre che le stesse siano adibite a tale scopo. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tariffa deve essere applicata al soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. La tariffa è composta per una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e per una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 156.

6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

7. La tariffa di riferimento, è articolata per fasce di utenza e territoriali e costituisce la base per la determinazione della tariffa applicata, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

10. Le esenzioni e le agevolazioni sociali nonché i costi del servizio derivanti dalle presenze turistiche giornaliere sono a carico del bilancio degli enti locali.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi. Con decreto del Ministro dell'Ambiente possono essere individuati coefficienti automatici su parametri di tipologie ed attività nonché la sostituzione della attestazione tramite autocertificazione da parte del produttore.

14. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, sono effettuati dai comuni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In caso di pagamento, oltre il termine di scadenza della bolletta-fattura comunque denominata, si applica un importo per penalità pari all'1 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo viene addebitato sulle successive bollette. Per le altre violazioni si applica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 473.

15. La tariffa può essere riscossa congiuntamente alle altre tariffe di pubblici servizi di erogazione anche se la riscossione è curata da un soggetto terzo per conto di tutti i soggetti gestori dei servizi medesimi.

16. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza.

17. Le controversie relative all'applicazione della tariffa sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 548.

Art. 49-bis. - *(Istituzione dell'addizionale sulla tariffa rifiuti a favore delle province)* - 1. All'atto dell'istituzione della tariffa rifiuti da parte del comune si applica, in sostituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo

19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una addizionale sulla tariffa stessa in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 3 per cento.

2. La misura è determinata secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'addizionale è dovuta anche sulle quote a carico del bilancio del comune.

3. L'addizionale, riscossa in uno alla tariffa rifiuti, è versata dal comune alla provincia in due rate eguali: entro il 20 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno in base alle riscossioni effettuate nell'anno precedente. Il conguaglio è effettuato congiuntamente con il pagamento della prima rata relativa all'anno successivo. In caso di ritardato pagamento da parte del comune si applica una penalità pari al 5 per cento e viene liquidata contestualmente al pagamento della rata successiva. Per il servizio di cui al presente comma, al comune spetta una commissione posta a carico della provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse senza importi minimi e massimi da liquidarsi in sede di conguaglio.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e seguenti dell'articolo 49 che precede"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.60).

48.0.3

Respinto

MACERATINI, BORNACIN, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 48-bis.

1. Ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza 27 ottobre 2000 del Ministro degli interni, non si applicano, per il triennio 2001-2003, le disposizioni di cui al precedente articolo 48 nonché la disciplina dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

48.0.5**Respinto**

PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI, LEONI

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Norme particolari per gli enti locali)

1. L'articolo 31 commi 37 e 38 della legge n. 448 del 29/12/1998 sono così modificati:

al comma 37 primo periodo: le parole "del 50 per cento al Ministero dell'Interno" sono sostituite con "del 30 per cento alla provincia di Varese e del 20 per cento al Ministero dell'Interno";

al comma 37 ultimo periodo: dopo le parole "alle provincie di Como" aggiungere ", di Varese";

al comma 38 secondo periodo: dopo le parole "provincia di Lecco" sono aggiunte "delle provincie di Varese" e dopo le parole "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Como" sono aggiunte "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Varese"».

Compensazione Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.0.6**Respinto**

ASCIUTTI, AZZOLLINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni relative alla gestione autonoma dell'Assistenza e Previdenza in favore del personale della scuola)

1. L'Ente nazionale di assistenza maastrale, che assume la denominazione di Ente Nazionale per l'Assistenza ai lavoratori della scuola è Ente di diritto pubblico non economico che ha il fine di assistere secondo

quanto già previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre, 1947, n. 1346, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sotto il profilo professionale gli insegnanti di ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola di base, il personale docente della scuola secondaria nonché i dirigenti, gli ispettori scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado in attività di servizio o in quiescenza, i loro familiari, gli orfani minorenni degli iscritti e i/le vedovi/e non risposati/e dello stesso personale, e;le sono iscritti di ufficio all'Ente.

2. Il personale in quiescenza è assoggettato alla ritenuta obbligatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, e successive modificazioni.

3. Il personale della scuola secondaria può, su sua domanda, cessare dall'iscrizione entro un anno della stessa.

4. Il personale di cui al 1° comma operante nella scuola pubblica con contratto a tempo determinato può chiedere l'iscrizione all'Ente alle condizioni previste dal regolamento dell'Ente stesso.

5. Il regolamento dell'Ente stabilisce le modalità e le condizioni degli interventi assicurati dall'Ente la sua articolazione territoriale nonché le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione la cui composizione, di natura elettiva, sarà rideterminata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Parimenti sarà disciplinata la fase transitoria.

6. Il personale dipendente del cessato ENAM e a domanda inquadrato nell'organico dell'ENALS istituito con la presente legge, con la stessa qualifica di provenienza. Alle stesse condizioni sarà inquadrato a domanda nello stesso organico dell'ENALS il personale dell'Associazione volontaria «G. Kirner» per l'Assistenza al personale della scuola secondaria, se la suddetta Associazione cesserà di esistere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il patrimonio dell'ENAM è devoluto all'ENALS con l'entrata in vigore della presente legge.

8. A decorrere dalla stessa data e revocata la concessione dei beni immobili e mobili, ivi compresa la somma di lire 10 miliardi, del soppresso Istituto nazionale «G. Kirner» in favore dell'omonima associazione volontaria, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1981, e viene disposto il trasferimento in proprietà a favore dell'ENALS, dei beni mobili, compreso il numerario, delle riserve tecniche e del bene immobile, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980 e relativo allegato A.

9. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le precedenti norme in materia».

48.0.7**Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sono apportate seguenti modifiche:

"Art. 80. - (*Oneri per permessi retribuiti*). - Comma 1, secondo periodo. Si sostituisca '... sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79' con '...sono a carico dello Stato'.

Comma 1, terzo periodo. Al posto di 'L'ente...' si sostituisca 'Lo Stato...'.

Comma 1, quarto periodo. Si sostituisca '...dall'ente...' con '...dallo Stato'.

Art. 82. - (*Indennità*). - Comma 2. Abrogato.

Comma 3. Sostituire '... le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili...' con 'l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile...'.

Comma 4. Il primo periodo è abrogato.

Comma 5. Abrogato.

Comma 6. Sostituire: 'Le indennità di funzioni sono cumulabili con i gettoni di presenza quando...' con: 'Più indennità di funzione sono cumulabili tra loro quando...'.

Comma 8. Al primo periodo abrogare le parole: '...e dei gettoni di presenza...'.

Comma 10. Le parole '...e dei gettoni di presenza...' sono abrogate.

Comma 11. Al primo periodo le parole: '...e i gettoni di presenza...' sono abrogate. Sempre al primo periodo, alla fine aggiungere '...con oneri a totale carico dell'ente locale'.

Art. 83. - (*Divieti di cumulo*). - Sostituire l'intero articolo con il seguente: 'I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali, possono percepire un'indennità di funzione ridotta. La percentuale di riduzione è fissata dal decreto di cui all'articolo 82 comma 8'.

Art. 86. - (*Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative*). - Comma 1. Sostituire le parole 'L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro...' con: 'l'amministrazione statale prevede a proprio carico, previa comunicazione tempestiva ai datori di lavoro data dall'amministrazione locale...'.

Comma 2, primo periodo. Sostituire le parole: '...l'amministrazione locale provvede...' con: '...l'amministrazione statale provvede...'

Comma 3. Sostituire le parole: 'L'amministrazione locale provvede, altresì,...' con: 'l'amministrazione statale provvede, altresì,...

Comma 4. Le parole: '... e ai gettoni di presenza...' si abrogano.

Art. 102. - (*Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali*). - Comma 5. Sostituire le parole: '...un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali...' con: '...un fondo finanziario di mobilità a carico dello Stato...'

Comma 6. Dopo le parole: '...di cui al comma 5...' sostituire tutto il rimanente periodo con il seguente '...a cui è attribuito una ulteriore maggiorazione, sempre a carico dello Stato, pari ai proventi dei diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. I diritti di segreteria rimangono comunque interamente nella responsabilità dell'ente locale"».

48.0.10

Dichiarato inammissibile

GUBERT

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sono apportate seguenti modifiche:

"Art. 80. - (*Oneri per permessi retribuiti*). - Comma 1, secondo periodo. Si sostituisca '... sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79' con '...sono a carico dello Stato'.

Comma 1, terzo periodo. Al posto di 'L'ente...' si sostituisca 'Lo Stato...'

Comma 1, quarto periodo. Si sostituisca '...dall'ente...' con '...dallo Stato'.

Art. 82. - (*Indennità*). - Comma 2. Abrogato.

Comma 3. Sostituire '... le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili...' con 'l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile...'

Comma 4. Il primo periodo è abrogato.

Comma 5. Abrogato.

Comma 6. Sostituire: 'Le indennità di funzioni sono cumulabili con i gettoni di presenza quando...' con: 'Più indennità di funzione sono cumulabili tra loro quando...'.

Comma 8. Al primo periodo abrogare le parole: '...e dei gettoni di presenza...'.

Comma 10. Le parole '...e dei gettoni di presenza...' sono abrogate.

Comma 11. Al primo periodo le parole: '...e i gettoni di presenza...' sono abrogate. Sempre al primo periodo, alla fine aggiungere '...con oneri a totale carico dell'ente locale'.

Art. 83. - (*Divieti di cumulo*). - Sostituire l'intero articolo con il seguente: 'I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali, possono percepire un'indennità di funzione ridotta. La percentuale di riduzione è fissata dal decreto di cui all'articolo 82 comma 8'.

Art. 86. - (*Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative*). - Comma 1. Sostituire le parole 'L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro...' con: 'l'amministrazione statale prevede a proprio carico, previa comunicazione tempestiva ai datori di lavoro data dall'amministrazione locale...'.

Comma 2, primo periodo. Sostituire le parole: '...l'amministrazione locale provvede...' con: '...l'amministrazione statale provvede...'.

Comma 3. Sostituire le parole: 'L'amministrazione locale provvede, altresì,...' con: 'l'amministrazione statale provvede, altresì,...

Comma 4. Le parole: '... e ai gettoni di presenza...' si abrogano.

Art. 102. - (*Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali*). - Comma 5. Sostituire le parole: '...un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali...' con: '...un fondo finanziario di mobilità a carico dello Stato...'.

Comma 6. Dopo le parole: '...di cui al comma 5...' sostituire tutto il rimanente periodo con il seguente '...a cui è attribuito una ulteriore maggiorazione, sempre a carico dello Stato, pari ai proventi dei diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. I diritti di segreteria rimangono comunque interamente nella responsabilità dell'ente locale"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

48.0.8**Dichiarato inammissibile**

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, RESCAGLIO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. I Comuni nel cui territorio operano a tutt'oggi i messi di conciliazione, non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del tribunale fino alla data del 1 maggio 1995 debbono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale, con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati dagli uffici di collocamento, dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data del 1° maggio 1995.

2. I comuni debbono procedere alle assunzioni di cui al comma 1 per il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della giunta comunale seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

3. L'accesso sarà subordinato solo a domanda da parte del messo di conciliazione.

4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per legge è richiesto il requisito dell'istruzione secondaria di primo grado.

5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il Comune già corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio prestato, il passaggio se vi è la disponibilità in pianta organica può avvenire automaticamente, previa convocazione dell'interessato».
